



**UFFICIO DEL
MASSIMARIO
E DEL RUOLO**

aggiornata con le decisioni pubblicate al 31 dicembre 2021

**PROCESSO CIVILE TELEMATICO
RASSEGNA TEMATICA
DELLA GIURISPRUDENZA
DI LEGITTIMITÀ**

a cura di Ileana Fedele



SOMMARIO

1. Premessa.	1
2. Le notifiche telematiche in proprio ai sensi della legge n. 53 del 1994.	1
2.1. Nullità delle notifiche eseguite anteriormente alla data del 15 maggio 2014, epoca di entrata in vigore della normativa regolamentare delegata per l'applicabilità dell'art. 3-bis della legge n. 53 del 1994 (salvo il raggiungimento dello scopo).	1
2.2. Verifica di ritualità della notifica telematica.	2
2.2.1. Applicazione del principio di raggiungimento dello scopo.	2
2.2.2. Casistica di dichiarata invalidità della notifica telematica.	6
2.3. Tempo delle notifiche telematiche e tempestività dell'impugnazione.	7
2.4. Prova della notifica telematica e valore della ricevuta di avvenuta consegna.	10
2.5. Oneri del destinatario.	11
3. Le comunicazioni e notificazioni di cancelleria.	12
3.1. Generalità dell'obbligo di utilizzo della PEC per le comunicazioni e notificazioni di cancelleria.	13
3.2. Oneri di gestione della casella PEC per il difensore.	14
3.3. Comunicazione integrale del provvedimento e decorrenza del termine breve per l'impugnazione.	17
4. Il domicilio digitale.	22
4.1. L'elaborazione giurisprudenziale.	22
4.2. Il recepimento normativo.	23
4.3. Individuazione dell'indirizzo PEC rilevante ai fini del domicilio digitale.	26
4.3.1. Invalidità della notifica eseguita presso un indirizzo PEC diverso da quello risultante dai pubblici elenchi.	26
4.3.2. Comunicazioni e notificazioni a mezzo PEC al collegio difensivo ed indicazione del domiciliatario.	30
4.3.3. Applicazioni nel giudizio in cassazione.	34
4.3.4. Applicazioni in materia fallimentare.	34
5. L'atto processuale in forma di documento informatico: firma digitale, formato, copie, deposito telematico.	35
5.1. Firma digitale e requisito di sottoscrizione dell'atto.	35
5.2. Procura alle liti rilasciata in calce all'atto processuale in caso di notifica telematica.	36
5.3. Copie informatiche e copie analogiche.	38
5.3. Regime del deposito dell'atto processuale.	39
5.4. Ricorso depositato in via telematica: tempestività e litispendenza.	42
5.4.1. Rimessione in termini.	43
5.5. Deposito di atti eccedenti la misura massima consentita mediante invii multipli: condizioni per la tempestività in ambito fallimentare.	46
6. L'atto in forma di documento informatico ed il deposito nel giudizio di legittimità. 47	
6.1. Deposito di memorie trasmesse a mezzo PEC.	47
6.2. Deposito del ricorso e sottoscrizione digitale.	48
6.3. Deposito in copia cartacea del ricorso (e del controricorso) predisposto in originale telematico e notificato a mezzo PEC.	49
6.4. Modalità di deposito della copia autentica della decisione impugnata ex art. 369, comma 2, c.p.c.	52
6.5. Prova della notifica telematica del controricorso (e del ricorso).	60
6.6. Prova della notifica telematica della sentenza ai fini della decorrenza del termine breve ex art. 325 c.p.c.	61

1. Premessa.

Con la rapida diffusione del processo civile telematico (p.c.t.), soprattutto a seguito dell'entrata in vigore dell'obbligatorietà del deposito telematico di alcuni atti (a decorrere dal 30 giugno 2014 per i tribunali e dal 30 giugno 2015 per le corti di appello), sono emerse diverse questioni pregiudiziali circa la regolare instaurazione del contraddittorio, ad esempio in tema di notificazioni a mezzo PEC, ovvero in ordine alla rituale costituzione in giudizio, in relazione al deposito telematico o cartaceo degli atti ed al rispetto delle regole e delle specifiche tecniche prescritte in materia.

L'eco di tale contenzioso è giunta ormai da tempo anche presso la Corte Suprema di cassazione, chiamata sempre più di frequente a pronunciarsi sulla normativa "speciale" per il p.c.t., di non agevole interpretazione anche perché oggetto di reiterati interventi del legislatore, spesso operati con decretazione di urgenza, non sempre chiaramente coordinati con le fonti preesistenti (di differente livello gerarchico) e con le disposizioni del codice di procedura civile. Peraltro, l'applicazione delle predette disposizioni nel giudizio di legittimità è stata resa, almeno fino al 31 marzo 2021, più "macchinosa" dall'inammissibilità del deposito telematico dell'atto in forma di documento informatico, in assenza dell'apposito decreto previsto dall'art. 16-bis, comma 6, del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, conv. con modif. nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, cosicché il deposito dell'originale elettronico è avvenuto di norma in copia analogica (stampata), corredata dalle relative attestazioni di conformità, grazie al potere di autentica che è stato conferito al difensore dalla normativa primaria; di qui, la necessità di verificare, di volta in volta, il rispetto delle disposizioni speciali in materia, al fine di valutare la ritualità dell'atto, in coerenza con i principi propri del giudizio di legittimità. Ormai, tale complessità è destinata ad essere superata, dal momento che, com'è noto, il deposito telematico a valore legale presso la Corte di cassazione è stato autorizzato con decorrenza dal 31 marzo 2021 in regime di piena facoltatività in virtù del decreto direttoriale 27 gennaio 2021, emanato in base alla normativa emergenziale e segnatamente ai sensi dell'art. 221, comma 5, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, conv. con modif. nella legge 17 luglio 2020, n. 77.

Con la presente rassegna tematica si intende, quindi, fornire un contributo di orientamento in ordine alle principali questioni affrontate dalla giurisprudenza di legittimità in materia.

2. Le notifiche telematiche in proprio ai sensi della legge n. 53 del 1994. Le questioni sollevate in riferimento alla notifica telematica eseguita dai difensori, ai sensi dell'art. 3-*bis* della legge 21 gennaio 1994, n. 53¹, sono state oggetto di numerose pronunce della Corte e rappresentano uno dei principali temi di intervento della giurisprudenza di legittimità.

2.1. Nullità delle notifiche eseguite anteriormente alla data del 15 maggio 2014, epoca di entrata in vigore della normativa regolamentare delegata per l'applicabilità dell'art. 3-*bis* della legge n. 53 del 1994 (salvo il raggiungimento dello scopo). Secondo Sez. 6 - 3, 9 luglio 2015, n. 14368, «La concreta applicabilità ed

¹ Per una sintetica illustrazione della disciplina sulle notifiche telematiche in proprio, si rinvia alla relazione dell'Ufficio del massimario e del ruolo, n. 130 del 18 luglio 2016, § 5.3.

utilizzabilità della norma della L. n. 53 del 1994, art. 3 bis, (introdotta dal D.L. n. 169 del 2012, art. 16 quater, convertito, con modificazioni, nella L. n. 221 del 2012, ed introdotto nel detto D.L. dalla L. n. 228 del 201, art. 1, comma 19) si è verificata soltanto a far tempo dal 15 maggio 2014, data di efficacia delle norme regolamentari cui allude il comma 1 della norma (norme introdotte con il provvedimento 16 aprile 2014 del responsabile per i sistemi informativi automatizzati della direzione generale per i sistemi informativi automatizzati, recante le Specifiche tecniche previste dal D.M. giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, art. 34, comma 1, recante regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione, nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi del D.L. 29 dicembre 2009, n. 193, art. 4, commi 1 e 2, convertito nella L. 22 febbraio 2010, n. 24). Una notificazione eseguita dall'avvocato ai sensi dell'art. 3 bis, anteriormente alla data del 15 maggio 2014 si doveva, dunque, reputare nulla e tale da giustificare, in mancanza di costituzione del convenuto, un ordine di rinnovo della notificazione».

Il principio è stato ripreso in diverse pronunce successive, che hanno affermato - in positivo - la validità della notifica telematica perché eseguita successivamente alla data del 15 maggio 2014 (Sez. 6 - 5, 7 ottobre 2016, n. 20307, Sez. 6 - 2, 18 gennaio 2017, n. 1060, Sez. 6 - 5, 18 dicembre 2017, n. 30372; *contra*, nel senso della validità di una notifica a mezzo PEC eseguita dal difensore in data 30 novembre 2013, v. Sez. 1, 8 settembre 2016, n. 17767), ovvero, hanno applicato la sanatoria per raggiungimento dello scopo, nel caso di notifica eseguita in epoca anteriore (Sez. 1, 31 agosto 2017, n. 20625; in senso analogo, trattandosi di notifica eseguita prima del 15 maggio 2014, Sez. 3, 12 giugno 2018, n. 15200).

Tuttavia, una successiva pronuncia (Sez. 1, 26 febbraio 2019, n. 5652) ha ritenuto valida una notifica telematica dell'istanza di fallimento eseguita in data 16 ottobre 2013, affrontando la questione dell'utilizzabilità dell'indirizzo PEC tratto dal registro delle imprese in epoca anteriore alla sua formale inclusione fra i pubblici elenchi ex art. 16-*ter* del d.l. n. 179 del 2012, cit., (su cui v. *infra*, 4.3.1.), senza però misurarsi espressamente con l'indirizzo aperto da Sez. 6 - 3 n. 14368 del 2015.

2.2. Verifica di ritualità della notifica telematica. Nella verifica del rispetto dei requisiti previsti dalla legge n. 53 del 1994 per la ritualità della notifica telematica eseguita dal difensore, la Corte ha fatto ampio ricorso al principio della sanatoria per raggiungimento dello scopo, sottolineando la strumentalità delle forme processuali, per giungere a dichiarare la nullità o invalidità della notifica eseguita in difformità dallo schema legale nei soli casi nei quali risultava compromessa l'esplicazione del diritto di difesa.

2.2.1. Applicazione del principio di raggiungimento dello scopo. La pronuncia fondamentale sul tema è senz'altro Sez. U, 18 aprile 2016, n. 7665, secondo cui «L'irritualità della notificazione di un atto (nella specie, controricorso in cassazione) a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica (nella specie, in “estensione.doc”, anziché “formato.pdf”) ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale.». In motivazione, il fondamento del principio enunciato è così sviluppato: «Nella specie i ricorrenti non adducono né alcuno specifico pregiudizio al loro diritto di difesa, né l'eventuale difformità tra il testo recapitato telematicamente, sia pure con

estensione.doc in luogo del formato.pdf, e quello cartaceo depositato in cancelleria. La denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme di rito non tutela l'interesse all'astratta regolarità del processo, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione (Cass., sez. trib., n. 26831 del 2014). Ne consegue che è inammissibile l'eccezione con la quale si lamenti un mero vizio procedimentale, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o possa comportare altro pregiudizio per la decisione finale della Corte».

Tale approccio, improntato ad una visione sostanzialistica del rispetto delle regole processuali, ha assunto un peso decisivo nell'indirizzare la giurisprudenza di legittimità in questa specifica materia, trovandosi diverse applicazioni del medesimo principio.

In particolare:

- *mancata indicazione nell'oggetto del messaggio PEC della dizione "notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994"*: Sez. 6 - 3, 4 ottobre 2016, n. 19814, ha respinto l'eccezione di nullità della notifica del controricorso sul duplice rilievo che «l'art. 11 1. 53 del 1994, là dove commina la nullità della notificazione eseguita personalmente dall'avvocato "se non sono osservate le disposizioni di cui agli articoli precedenti" non intende affatto sanzionare con l'inefficacia anche le più innocue irregolarità», e che, comunque, poteva dirsi raggiunto lo scopo «dal momento che lo stesso ricorrente mostra di avere ricevuto la notifica del controricorso ed averne ben compreso il contenuto». Il principio è stato confermato con pronuncia emessa anche a Sezioni Unite (Sez. U, 28 settembre 2018, n. 23620; conforme, Sez. 2, 29 novembre 2018, n. 30927);

- *mancata sottoscrizione con firma digitale della copia informatica dell'atto originariamente formato su supporto analogico*: Sez. 3, 19 dicembre 2016, n. 26102, ha ritenuto sufficiente che la copia sia attestata conforme all'originale, secondo le disposizioni vigenti *ratione temporis* (nella specie, art. 22, comma 2, del d.lgs. n. 82 del 2005). In motivazione, oltre all'argomentazione in ordine alla sicura identificabilità della parte e del difensore proprio in ragione del mezzo prescelto per la notifica (a mezzo PEC con indirizzo del mittente risultante da pubblico elenco), si trova l'esplicito richiamo a Sez. U, n. 7665 del 2016: «In secondo luogo, l'eccezione sarebbe comunque infondata perché la notificazione con modalità telematica ha raggiunto lo scopo di portare a conoscenza dell'istituto di credito destinatario il ricorso per cassazione. In proposito, va ribadito che l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (cfr. Cass. S.U. n. 7665/16)». In senso conforme, più di recente, Sez. 6 - 3, 19 luglio 2019, n. 19542, e Sez. 2, 29 ottobre 2020, n. 23951;

- *mancata sottoscrizione del ricorso notificato, omessa indicazione della firma digitale apposta in calce alla relazione eseguita ai sensi della legge n. 53 del 1994 nonché della firma per autentica della procura alle liti rilasciata dai ricorrenti su foglio separato*: Sez. 3, 8 marzo 2017, n. 5779, ha ribadito i principi già espressi da Sez. 3, n. 26102 del 2016 - poc'anzi menzionata - in ordine al raggiungimento dello scopo. In senso conforme, sempre nel caso di mancata apposizione della firma digitale sulla relata, Sez. 6 - 1, 14 marzo 2017, n. 6518, Sez. 5, 16 febbraio 2018, n. 3805, e Sez. 3, 14 giugno 2021, n. 16746;

- *mancata indicazione che l'indirizzo di posta elettronica del notificante risulta censito in pubblici elenchi*: Sez. 6 - 5, 9 marzo 2017, n. 6079, ha rigettato l'eccezione alla luce di Sez. U, n.

7665 del 2016, sul rilievo che «la consegna telematica ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale»;

- *mancata indicazione dell'elenco dal quale è estratto l'indirizzo di posta elettronica del destinatario*: Sez. 2, 29 novembre 2018, n. 30927, ha rigettato l'eccezione di inammissibilità del controricorso considerando che «l'atto ha raggiunto lo scopo cui era destinato, essendo stato notificato presso l'indirizzo di posta elettronica del ricorrente, che ha replicato al controricorso»;

- *mancata indicazione del "nome del file" in sede di attestazione della conformità della copia telematica*: Sez. 2, 11 gennaio 2018, n. 489, ha respinto l'eccezione di nullità della notifica del controricorso sia perché nessuna nullità sarebbe espressamente prevista in proposito sia facendo applicazione del principio di raggiungimento dello scopo; in senso conforme, Sez. 2, 7 giugno 2018, n. 14818;

- *allegato un file in formato "*.pdf" creato mediante la scansione della copia cartacea del ricorso invece che mediante conversione del file in formato *.pdf "nativo"*: Sez. 3, 15 marzo 2018, n. 18324², ha respinto l'eccezione perché l'intimato si era costituito e difeso e la notificazione aveva raggiunto il suo scopo, vale a dire portare l'atto a conoscenza del destinatario; in senso conforme si è espressa più di recente Sez. 3, 15 gennaio 2020, n. 532³;

- *violazione di specifiche tecniche dettate in ragione della configurazione del sistema informatico*: Sez. 6 - 5, 1° giugno 2018, n. 14042, ha applicato il principio del raggiungimento dello scopo più in generale, «ove non vengano in rilievo la lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione finale, bensì, al più, una mera irregolarità sanabile in virtù del principio di raggiungimento dello scopo»;

- *mancata indicazione della sezione, del numero e dell'anno di ruolo della causa, nell'ipotesi di notifica dell'atto in corso di procedimento*: Sez. 3, 28 giugno 2018, n. 17022⁴, ha affermato che l'onere di indicazione in questione «assolve al fine di consentire l'univoca individuazione del processo al quale si riferisce la notificazione. Conseguente che, ove l'atto contenga elementi altrettanto univoci, quali - nel caso del controricorso o del ricorso incidentale per cassazione - gli estremi della sentenza impugnata, la notificazione non potrà essere dichiarata nulla, ai sensi dell'art. 156 cod. proc. civ., comma 3, avendo comunque raggiunto il suo scopo»;

- *erronea indicazione nella relata della parte nel cui interesse è stata effettuata la notifica*: per Sez. L, 19 ottobre 2018, n. 26489, in una fattispecie nella quale Avvocatura dello Stato aveva indicato, nella relata di notificazione via PEC, che il ricorso era proposto nell'interesse di un'amministrazione diversa da quella nei cui confronti si era svolto il giudizio, la notifica non è stata dichiarata nulla perché dalla lettura complessiva dell'atto emergeva chiaramente la riferibilità alla parte interessata, avendo, in ogni caso, l'atto abbia raggiunto il suo scopo, consentendo alla controparte di difendersi adeguatamente;

- *relazione di notificazione trasmessa "in formato docx.p7m" e non in formato "pdf.p7m" oppure in ".pdf"*: Sez. 6 - 3, 14 febbraio 2019, n. 4505⁵, ha richiamato lo specifico precedente a Sezioni Unite (Sez. U n. 7665 del 2016) per ribadire che «l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna

² Annotata da E. FORNER, *Validità ed efficacia della notificazione telematica di un c.d. "PDF-immagine"*, in *ilprocessotelematico.it*, 30 agosto 2018.

³ Annotata da S. CAPRIO, *Il ricorso per cassazione notificato a mezzo PEC con pdf frutto di scansione è ammissibile*, in *ilprocessotelematico.it*, 31 marzo 2020.

⁴ Annotata da G. VITRANI, *Nullità della notificazione a mezzo PEC - sanatoria per raggiungimento dello scopo*, in *ilprocessotelematico.it*, 5 settembre 2018.

⁵ Annotata da A. RICUPERATI, *Notificazione telematica di un atto processuale in formato diverso dal PDF: a quali condizioni resta valida?*, in *ilprocessotelematico.it*, 14 marzo 2019.

telematica - nella specie, in “estensione.doc”, anziché “formato.pdf” - ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell’atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale», in assenza di un pregiudizio al diritto di difesa, confermando «il principio per cui la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme di rito non tutela l’interesse all’astratta regolarità del processo, ma garantisce solo l’eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione»;

- *mancata prova telematica della notifica a mezzo PEC*: Sez. I, 24 giugno 2020, n. 12488, ha cassato la decisione di merito con cui era stata dichiarata la nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado – adottata sul rilievo che fosse stata fornita unicamente documentazione cartacea della notificazione del ricorso effettuata alla controparte a mezzo PEC – in quanto era pacifico che la copia notificata del ricorso introduttivo del giudizio tra le parti fosse stata ricevuta e consegnata alla casella di posta elettronica certificata del destinatario, sicché, oltre al principio del raggiungimento dello scopo, veniva in rilievo la presunzione di conoscenza, ex art. 1335 c.c., con onere di prova di contraria a carico del destinatario (su questo onere, v. *infra* § 2.5.). In senso conforme, Sez. 6 - 1, 15 luglio 2021, n. 20214, ha ritenuto che qualora la parte non sia in grado di fornirne la prova ai sensi dell’art. 9 della l. n. 53 del 1994, la violazione delle forme digitali non integra l’inesistenza della notifica del medesimo bensì la sua nullità che pertanto può essere sanata dal raggiungimento dello scopo; pertanto, nel caso di specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto inesistente la notifica dell’atto introduttivo, provata in forma cartacea invece che in modalità telematica, con conseguente esclusione di ogni sanatoria, nonostante l’attore avesse ricevuto proprio dal convenuto la documentazione relativa alla notifica effettuata;

- *notifica tramite PEC della copia del ricorso per cassazione che consti di un unico foglio, contenente esclusivamente il nome delle parti e il riferimento al provvedimento impugnato*: Sez. 1, 8 febbraio 2021, n. 2961, in applicazione del principio espresso da Sez. U, 14 settembre 2016, n. 18121, ha ritenuto il vizio sanabile *ex tunc* mediante la rinnovazione della notifica, che peraltro, nella specie, risultava sanata anche dalla costituzione del destinatario della notificazione, che aveva dimostrato di essere in grado di svolgere compiutamente le proprie difese;

- *trasmissione di una pluralità di atti con un’unica notifica*: Sez. 6 - 5, 4 novembre 2021, n. 31779, ha affermato che l’irritualità della notificazione del controricorso in cassazione a mezzo PEC non ne comporta la nullità se la consegna telematica (nella specie, effettuata in unica “busta”, unitamente ad altri controricorsi relativi ad altrettanti procedimenti pendenti tra le stesse parti) ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell’atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale, atteso che, nel caso di specie, alcun pregiudizio specifico era stato denunciato, e derivato alla destinataria, che si era lamentata dell’irregolarità derivante dalla notifica unica di più controricorsi, ma non aveva dedotto di esserne stata pregiudicata e si era infatti difesa tempestivamente, con la stessa memoria.

Il principio generale, secondo cui l’art. 11 della l. 53 del 1994 (che commina la nullità della notificazione eseguita personalmente dall’avvocato “se non sono osservate le disposizioni di cui agli articoli precedenti”) non intende affatto sanzionare con l’inefficacia anche le più innocue irregolarità ove la consegna telematica abbia comunque prodotto il risultato della conoscenza dell’atto e determinato così il raggiungimento dello

scopo legale, è stato ribadito da Sez. 1, 24 settembre 2020, n. 20039⁶, in relazione ad un caso in cui erano state sollevate numerose eccezioni circa la ritualità della notifica eseguita (in particolare: mancata indicazione, nell'oggetto del messaggio PEC, della dicitura "notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994", incompletezza del nome di una delle parti nel cui interesse era stata effettuata la notifica, mancata indicazione del codice fiscale delle parti che hanno conferito la procura alle liti, mancata indicazione, nella relata di notifica, dell'elenco pubblico da cui era stato estratto l'indirizzo PEC del destinatario e quello del notificante, mancato rispetto delle regole tecniche prescritte per l'attestazione di conformità della sentenza notificata e delle ricevute di accettazione e di consegna, nonché mancata stampa dell'atto allegato alla notifica e della relata).

2.2.2. Casistica di dichiarata invalidità della notifica telematica. Nei casi in cui non ha potuto trovare applicazione il principio del raggiungimento dello scopo, la Corte ha dichiarato l'invalidità della notifica, ricorrendo, talora, anche alla categoria dell'inesistenza.

In particolare, secondo Sez. L, 7 ottobre 2015, n. 20072, «La mancata produzione della ricevuta di avvenuta consegna della notifica a mezzo p.e.c. del ricorso per cassazione, impedendo di ritenere perfezionato il procedimento notificatorio, determina quindi l'inesistenza della notificazione, con conseguente impossibilità per il giudice di disporre il rinnovo ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ., in quanto la sanatoria ivi prevista è consentita nella sola ipotesi di notificazione esistente, sebbene affetta da nullità». Nel caso esaminato, il ricorrente aveva ommesso di produrre (nel previsto supporto analogico) sia la ricevuta di mancata consegna che quella di spedizione, «sicché il processo notificatorio non risulta compiuto neppure per il notificante».

È stato, poi, dichiarato inammissibile il controricorso in un caso in cui parte ricorrente aveva dato prova, non contestata dalla controparte, che il *file* contenente il controricorso, consegnato a mezzo PEC al suo indirizzo elettronico, era privo di testo o comunque illeggibile (Sez. 6 - 5, 6 aprile 2017, n. 9022).

D'altro canto, Sez. 6 - L, 11 maggio 2017, n. 11593, ha reputato inidonea a far decorrere il termine breve ex art. 325 c.p.c. la notifica della sentenza priva della relazione di notificazione, del codice fiscale dell'avvocato notificante, del nome, cognome, ragione sociale o codice fiscale della parte che ha conferito il mandato, dell'attestazione di conformità all'atto cartaceo da cui l'atto notificato è tratto, sul rilievo che «la relazione di notificazione deve ritenersi elemento imprescindibile affinché sia percepibile dal destinatario la funzione cui l'invio dell'atto assolve, contenendo i dati che consentono di individuarne la collocazione processuale e la conformità all'originale, nonché la legittimazione del mittente.».

Va, peraltro, evidenziato che Sez. U, 24 settembre 2018, n. 22438, ha chiarito che l'atto nativo digitale notificato a mezzo PEC deve essere ritualmente sottoscritto con firma digitale, potendo la mancata sottoscrizione determinare la nullità dell'atto stesso, fatta salva la possibilità di ascriverne comunque la paternità certa, in applicazione del principio del raggiungimento dello scopo. In tal modo, è stata espressamente disattesa l'interpretazione resa sul punto da Sez. 3, 28 giugno 2018, n. 17020, osservandosi che il requisito della sottoscrizione digitale dell'atto processuale redatto in forma di documento informatico è previsto dall'art. 20 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (C.A.D.) e dall'art. 12

⁶ Annotata da A. RICUPERATI, *Irrilevanti i vizi della notifica telematica che non pregiudichino il diritto di difesa né impediscano al destinatario la conoscenza legale dell'atto*, in *ilprocessotelematico.it*, 21 ottobre 2020.

delle specifiche tecniche di cui al decreto dirigenziale del 16 aprile 2014, mentre l'art. 19-*bis*, comma 4, del medesimo decreto, nel prevedere che si applica l'art. 12 cit. «Qualora il documento informatico, di cui ai commi precedenti, sia sottoscritto con forma digitale o firma elettronica qualificata», «non sottintende la facoltà di notificare l'atto processuale in copia informatica e senza firma digitale, bensì individua sul piano tecnico soltanto la regola sul tipo di firma digitale apponibile al documento informatico che tale firma deve possedere (giacché, ben possono esserci documenti informatici che non sono atti processuali, come, ad es., quelli probatori) e, tra questi, certamente l'atto processuale.».

Da evidenziare che Sez. 6 - 5, 18 novembre 2019, n. 29851, nel caso di mancato perfezionamento della notifica telematica effettuata dall'avvocato per non avere il destinatario reso possibile la ricezione dei messaggi sulla propria casella PEC, ha espressamente escluso che possa trovare applicazione la disciplina di cui all'art. 16, comma 6, ultima parte, del d.l. n. 179 del 2012, cit. (vale a dire il meccanismo surrogatorio del deposito in cancelleria), prevista esclusivamente per il caso in cui la ricevuta di mancata consegna per causa addebitabile al destinatario venga generata a seguito di notifica (o comunicazione) effettuata dalla cancelleria, atteso che la notifica trasmessa a mezzo PEC dal difensore si perfeziona unicamente nel momento della generazione della ricevuta di avvenuta consegna (RAC); ne consegue che, in tali ipotesi, l'avvocato dovrà provvedere tempestivamente al rinnovo della notifica secondo le regole generali dettate dagli artt. 137 e ss. c.p.c., e non mediante deposito dell'atto in cancelleria. In senso conforme si è espressa anche Sez. 2, 17 luglio 2020, n. 15298.

Ad opposta conclusione è, invece, pervenuta Sez. 6 - 3, 11 febbraio 2020, n. 3164, che, nel caso di specie, ha ritenuto regolare la costituzione del resistente nel giudizio di legittimità, avvenuta con controricorso depositato in cancelleria in esito a notifica telematica non andata a buon fine per saturazione della casella PEC del ricorrente. Tuttavia, la medesima sottosezione ha ravvisato l'opportunità di rimettere la questione alla Sezione ordinaria, prospettando differenti ricostruzioni, da offrire al contraddittorio proprio dell'udienza pubblica (Sez. 6 - 3, 5 febbraio 2020, n. 2755). La questione è stata decisa da Sez. 3, 20 dicembre 2021, n. 40758⁷, nel senso che, ove la notificazione telematica non vada a buon fine per una ragione, come nel caso, non imputabile al notificante – essendo invece addebitabile al destinatario per inadeguata gestione dello spazio di archiviazione necessario alla ricezione dei messaggi – il notificante stesso deve ritenersi abbia il più composito onere, anche alla luce del principio della ragionevole durata del processo, di riprendere idoneamente il procedimento notificatorio presso il domiciliatario (fisico) eletto, in un tempo adeguatamente contenuto (arg. ex Cass., Sez. U., 15/07/2016, n. 14594, che ha indicato il termine della metà di quello previsto dall'art. 325, c.p.c. In tal modo, la Corte ha ripreso e completato il principio espresso da Sez. 6 - 5, n. 29851 del 2019, cit., superando, nei sensi di cui in motivazione, l'opposta soluzione espressa da Sez. 6 - 3, n. 3164 del 2020, cit.

2.3. Tempo delle notifiche telematiche e tempestività dell'impugnazione. Sez. I, 4 maggio 2016, n. 8886, aveva escluso l'applicabilità del principio di scissione tra il momento di perfezionamento della notifica per il notificante e quello per il destinatario in ordine al tempo delle notifiche telematiche, di cui all'art. 16-*septies* del d.l. n. 179 del 2012, cit., dichiarando pertanto tardiva la notifica del ricorso per cassazione perché

⁷ Annotata da L. SILENI, *Notificazione via PEC, mancata generazione della ricevuta di consegna, e necessità di nuova notificazione dell'atto di impugnazione*, in *ilprocessotelematico.it*, 10 gennaio 2022

eseguita dopo le ore 21 del giorno di scadenza del termine per l'impugnazione e quindi perfezionata, sia per il notificante che per il notificato, il giorno successivo.

Tale interpretazione è stata seguita anche da Sez. 3, 21 settembre 2017, n. 21915, e da Sez. 6 (nella speciale composizione di cui al § 41.2 delle tabelle della Corte di cassazione), 22 dicembre 2017, n. 30766⁸. In tale ultima pronuncia, era stata espressamente considerata la questione di legittimità costituzionale sollevata sul punto dalla Corte d'appello di Milano, reputando che «La soluzione adottata dal legislatore, volta a tutelare il diritto di difesa del destinatario della notifica, non è tale da sconfinare in una violazione del diritto di difesa del notificante, che rimane nella medesima condizione di chi notifica con metodo tradizionale o di chi sceglie la notifica a mezzo posta ed è soggetto ai limiti di orario degli uffici postali. Né la soluzione legislativa viola il principio di uguaglianza per il tramite di una pretesa irragionevolezza nel trattare in modo simile situazioni difformi, in quanto la possibilità di porre medesimi o analoghi limiti temporali a soggetti che scelgono di adottare tecniche di notifica diverse rientra nello spazio decisionale riservato al legislatore.». Pertanto, in base ad ampia e sviluppata motivazione⁹, era stato affermato il seguente principio di diritto: «Ai sensi dell'art. 16-septies del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, qualora la notifica con modalità telematiche venga richiesta, con rilascio della ricevuta di accettazione, dopo le ore 21.00, si perfeziona alle ore 7.00 del giorno successivo. È pertanto inammissibile, perché non tempestivo, il ricorso per cassazione la cui notificazione sia stata richiesta, con rilascio della ricevuta di accettazione dopo le ore 21.00 del giorno di scadenza del termine per l'impugnazione».

In senso conforme, si erano espresse Sez. 6 - L, 21 marzo 2018, n. 7079, Sez. 6 - 3, 31 luglio 2018, n. 20198 (in un caso limite in cui la notifica era stata spedita poco prima delle ore 21.00 ma la ricevuta di accettazione - cui è collegato il momento perfezionativo per il notificante - risultava generata dopo le ore 21.00), Sez. L, 30 agosto 2018, n. 21445¹⁰, e Sez. 6 - 2, 27 settembre 2018, n. 23225¹¹. Infine, si era espressa in senso conforme anche Sez. 6 - 1, 12 novembre 2018, n. 28864, ribadendo la valutazione di manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, poiché la situazione presa a parametro ai fini della eccezione (ex artt. 3 e 24 Cost.) non era stata ritenuta pertinente («il principio della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e

⁸ Annotata da F. PEDRONE, *Perfezionamento e limiti temporali delle notifiche in forma telematica*, in *ilprocessotelematico.it*, 19 marzo 2018 nonché da M. DI MARZIO, *Notificazioni telematiche dopo le 21: per il perfezionamento si scivola al giorno successivo*, in *ilprocessocivile.it*, 11 aprile 2018.

⁹ In particolare, si veda il seguente passaggio, che distingue la scissione degli effetti sul piano del perfezionamento della notificazione, ai sensi dell'art. 3-bis della legge n. 53 del 1994, dalla previsione speciale sul tempo delle notificazioni telematiche, introdotta all'art. 16-septies del d.l. n. 179 del 2012, cit., osservando che: «La previsione consta di due parti. La prima estende anche alle notificazioni telematiche la regola dettata dall'art. 147 c.p.c. per cui le notificazioni non possono farsi prima delle 7 e dopo le 21. La seconda precisa che, in caso di notifiche telematiche, se la notificazione è eseguita dopo le 21 “si considera perfezionata” alle 7 del giorno dopo. [...] Si interviene quindi sul concetto di perfezionamento della notificazione stabilendo che, se effettuata in orario tra le 21 e le 7, la notifica si considera perfezionata alle 7 del mattino. Nel fare ciò il legislatore non ha distinto la posizione del notificante da quella del destinatario della notifica. Tale distinzione continuerà a valere, secondo la regola generale dettata dall'art. 3-bis, nel senso che se il notificante ha richiesto la notifica prima delle 21 e la consegna è avvenuta dopo le 21, la notifica si è perfezionata quel giorno, in quanto rimane fermo che per lui ciò che vale è la ricevuta di accettazione della richiesta. Ma se invece egli ha richiesto la notifica dopo le 21, il perfezionamento, per espressa previsione normativa, si considera avvenuto alle 7 del giorno dopo. Il legislatore avrebbe potuto distinguere le posizioni del notificante e del destinatario anche a questo fine, disponendo che la notifica si considera perfezionata alle 7 del giorno dopo “solo per il destinatario della notifica”, ma non lo ha fatto. La disposizione è chiara anche sotto questo profilo e l'interprete non può introdurre un'aggiunta che ne modifichi il contenuto, creando una norma nuova. La giurisdizione entrerebbe nel campo riservato alla legislazione.»

¹⁰ Annotata da C. COTICELLI, *La notifica ha l'oro in bocca. La Cassazione torna ad esprimersi sugli effetti delle notifiche effettuate dopo le ore 21:00*, in *Dir. & giust.*, 2018.

¹¹ Annotata da L. TANTALO, *La notifica PEC effettuata dopo le ore 21 si considera perfezionata il giorno successivo*, in *Dir. & giust.*, 2018.

il destinatario trova fondamento nell'esigenza di non far ricadere sul notificante incolpevole le conseguenze negative del ritardo nel compimento di attività del procedimento notificatorio sottratte al suo controllo; mentre ove si discorra di notifiche fatte via Pec l'intera attività notificatoria avviene sotto diretto controllo del notificante», sottolineando altresì come la regola posta dall'art. 16-*septies* del d.l. n. 179 del 2012, cit., «ha la funzione di disciplinare espressamente i tempi relativi al corretto ed efficace svolgimento dell'attività notificatoria a tutela di un diverso e meritevole interesse, qual è quello di non costringere i professionisti alla continua verifica, a qualsiasi ora del giorno e della notte, dell'arrivo di atti processuali».

Nondimeno, proprio a fronte della univoca interpretazione della giurisprudenza di legittimità, quale diritto vivente, la Corte costituzionale, con sentenza del 9 aprile 2019, n. 75¹², ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 16-*septies* del d.l. n. 179 del 2012, cit., nella parte in cui prevede che la notifica eseguita con modalità telematiche la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24 si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta. In motivazione, la Corte ha osservato che «il divieto di notifica per via telematica oltre le ore 21 risulta, infatti, introdotto (attraverso il richiamo dell'art. 147 cod. proc. civ.), nella prima parte del censurato art. 16-*septies* del d.l. n. 179 del 2012, allo scopo di tutelare il destinatario, per salvaguardarne, cioè, il diritto al riposo in una fascia oraria (dalle 21 alle 24) in cui egli sarebbe stato, altrimenti, costretto a continuare a controllare la propria casella di posta elettronica», così giustificando la *fictio iuris*, contenuta nella seconda parte della norma in esame, per cui il perfezionamento della notifica - effettuabile dal mittente fino alle ore 24 (senza che il sistema telematico possa rifiutarne l'accettazione e la consegna) - è differito, per il destinatario, alle ore 7 del giorno successivo. Tale esigenza, tuttavia, ad avviso della medesima Corte, non vale a giustificare la corrispondente limitazione nel tempo degli effetti giuridici della notifica nei riguardi del mittente, al quale - senza che ciò sia funzionale alla tutela del diritto al riposo del destinatario e nonostante che il mezzo tecnologico lo consenta - viene invece impedito di utilizzare appieno (cioè sino allo spirare della mezzanotte dell'ultimo giorno) il termine utile per approntare la propria difesa.

In questo senso, la norma denunciata è stata censurata perché intrinsecamente irrazionale, «là dove viene ad inibire il presupposto che ne conforma indefettibilmente l'applicazione, ossia il sistema tecnologico telematico, che si caratterizza per la sua diversità dal sistema tradizionale di notificazione, posto che quest'ultimo si basa su un meccanismo comunque legato "all'apertura degli uffici", da cui prescinde del tutto invece la notificazione con modalità telematica», così come, peraltro, positivamente colto dallo stesso legislatore nella disciplina del deposito telematico degli atti processuali di parte, là dove, proprio in riferimento alla tempestività del termine di deposito telematico, ha previsto che il «deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 155, quarto e quinto comma, del codice di procedura civile» (art. 16-bis, comma 7, del d.l. n. 179 del 2012, inserito dall'art. 51 del d.l. n. 90 del 2014). Anche sotto questo profilo, è stata ravvisata un'irragionevole lesione che «l'art. 16-*septies*, nella portata ad esso ascritta dal "diritto vivente", reca al pieno esercizio del diritto di difesa - segnatamente, nella fruizione completa dei termini per l'esercizio dell'azione in giudizio,

¹² Annotata da M. NARDELLI, *Incostituzionale la limitazione alle ore 21,00 della notificazione telematica*, in *ilprocessotelematico.it*, 10 aprile 2019.

anche nella sua essenziale declinazione di diritto ad impugnare, che è contenuto indefettibile di una tutela giurisdizionale effettiva -, venendo a recidere quell'affidamento che il notificante ripone nelle potenzialità tutte del sistema tecnologico (che lo stesso legislatore ha ingenerato immettendo tale sistema nel circuito del processo), il dispiegamento delle quali, secondo l'intrinseco modus operandi del sistema medesimo, avrebbe invece consentito di tutelare, senza pregiudizio del destinatario della notificazione».

In virtù di tale assunto, la “*reductio ad legitimitatem*” della norma censurata è stata realizzata con l'applicazione della regola generale di scindibilità soggettiva degli effetti della notificazione anche alla notifica effettuata con modalità telematiche, quale regola recepita espressamente dall'art. 3-*bis*, comma 3, della legge n. 53 del 1994.

La *regula iuris* conseguente alla pronuncia della Corte ha ricevuto immediata applicazione, con effetto *ex tunc*, da parte della giurisprudenza di legittimità (v. ad esempio, Sez. 6 - 1, 9 ottobre 2019, n. 25227, e Sez. 6 - 1, 21 febbraio 2020, n. 4712), richiamando anche il principio secondo cui «l'efficacia retroattiva delle pronunce di accoglimento emesse dalla Corte costituzionale incontra un limite nelle situazioni consolidate per effetto di intervenute decadenze: tale limite, tuttavia, non opera quando la dichiarazione di illegittimità costituzionale investe proprio la norma che avrebbe dovuto rendere operante la decadenza» (Sez. 6 - 2, 2 settembre 2020, n. 18235).

Tuttavia, pur considerando la scindibilità soggettiva degli effetti della notificazione a favore del notificante, secondo la predetta pronuncia della Corte costituzionale, occorre pur sempre che la ricevuta di accettazione venga generata dopo le ore 21 ma prima delle ore 24 del giorno di scadenza, sicché la notifica è tardiva anche nell'ipotesi in cui la ricevuta di accettazione sia stata generata pochi secondi dopo la scadenza del termine (in tal senso, Sez. 1, 13 marzo 2020, n. 7159¹³, che ha esaminato un caso in cui la ricevuta di accettazione era intervenuta alle ore 00:00:29 del giorno successivo alla scadenza).

2.4. Prova della notifica telematica e valore della ricevuta di avvenuta consegna.

Sul punto, Sez. 1, 21 luglio 2016, n. 15035 (in senso conforme, Sez. 6 - 2, 21 ottobre 2019, n. 26705¹⁴), ha sostenuto che «la ricevuta di avvenuta consegna (RAC), rilasciata dal gestore di posta elettronica certificata del destinatario, costituisce documento idoneo a dimostrare, fino a prova contraria, che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario, senza tuttavia assurgere a quella “certezza pubblica” propria degli atti facenti fede fino a querela di falso, atteso che, da un lato, atti dotati di siffatta speciale efficacia, incidendo sulle libertà costituzionali e sull'autonomia privata, costituiscono un numero chiuso e non sono suscettibili di estensione analogica e, dall'altro, l'art. 16 del d.m. n. 44 del 2011 si esprime in termini di “opponibilità” ai terzi ovvero di semplice “prova” dell'avvenuta consegna del messaggio, e ciò tanto più che le attestazioni rilasciate dal gestore del servizio di posta elettronica certificata, a differenza di quelle apposte sull'avviso di ricevimento dall'agente postale nelle notifiche a mezzo posta, aventi fede privilegiata, non si fondano su un'attività allo stesso delegata dall'ufficiale giudiziario.».

¹³ Annotata da F. TESTA, *Valore probatorio della ricevuta di consegna della notifica a mezzo PEC*, in *ilprocessotelematico.it*, 2 dicembre 2019.

¹⁴ Annotata da Y. FERA, *La notifica dell'impugnazione proposta pochi secondi dopo la scadenza del termine*, in *ilprocessotelematico.it*, 28 maggio 2020.

Il principio è stato richiamato da Sez. 6 - 1, 1° marzo 2018, n. 4789¹⁵, che ha ritenuto correttamente eseguita e documentata una notifica telematica eseguita nell'ambito di un reclamo proposto ex art. 18 l. fall. mediante «deposito telematico delle ricevute di accettazione e di consegna in formato “.eml”». Il medesimo principio è stato confermato da Sez. 1, 19 novembre 2018, n. 29732, secondo cui la parte che voglia contrastare l'eccezione di nullità per omessa convocazione in sede prefallimentare, per dimostrare in sede di legittimità l'avvenuta notificazione telematica del ricorso e della fissazione dell'udienza, deve estrarre copia della RAC completa ed attestarne la conformità, producendola ai sensi dell'art. 372 c.p.c., e da Sez. 6 - 1, 9 aprile 2019, n.9897¹⁶, che ha evidenziato l'idoneità della ricevuta di avvenuta consegna “completa” a certificare non solo il recapito del messaggio, ma anche degli eventuali allegati alla stessa, salva prova contraria costituita da errori tecnici riferibili al sistema informatizzato.

2.5. Oneri del destinatario. Secondo Sez. 6 - 3, 25 settembre 2017, n. 22320, «La notifica a mezzo PEC ex art. 3 bis della l. n. 53 del 1994 di un atto del processo - formato fin dall'inizio in forma di documento informatico - ad un legale, implica, purché soddisfatti e rispettati i requisiti tecnici previsti dalla normativa vigente, l'onere per il suo destinatario di dotarsi degli strumenti per decodificarla o leggerla, non potendo la funzionalità dell'attività del notificante essere rimessa alla mera discrezionalità del destinatario, salva l'allegazione e la prova del caso fortuito, come in ipotesi di malfunzionamenti del tutto incolpevoli, imprevedibili e comunque non imputabili al professionista coinvolto; peraltro, costituendo la normativa sulle notifiche telematiche la mera evoluzione della disciplina delle notificazioni tradizionali ed il suo adeguamento al mutato contesto tecnologico, l'onere in questione non può dirsi eccezionale od eccessivamente gravoso, in quanto la dotazione degli strumenti informatici integra un necessario complemento dello strumentario corrente per l'esercizio della professione.». Nella specie, il destinatario della notifica aveva eccepito l'invalidità della stessa per non essere stato in grado di scaricare e leggere il contenuto dell'atto. La Corte ha affermato l'ascrivibilità della mancata lettura dei documenti sottoscritti con firma “CADES”(con estensione in “.p7m”) al destinatario della notifica, che non si sia dotato degli strumenti per decodificarla o leggerla. In senso conforme, Sez. 6 - 3, 28 settembre 2017, n. 22756, e Sez. 1, 29 ottobre 2020, n. 23971.

È stata pure ascritta ad onere di attivazione del destinatario l'eccezione di invalidità della notifica perché il messaggio PEC non conteneva allegati leggibili, «né nel formato firmato elettronicamente (.p7m), né in quello “libero” (.pdf)». Infatti, è stato affermato (Sez. 3, 31 ottobre 2017, n. 25819¹⁷) che «nel momento in cui il sistema genera la ricevuta di accettazione della pec e di consegna della stessa nella casella del destinatario si determina una presunzione di conoscenza della comunicazione da parte del destinatario analoga a quella prevista, in tema di dichiarazioni negoziali, dall'articolo 1335 c.c. Spetta quindi al destinatario, in un'ottica collaborativa, rendere edotto il mittente incolpevole delle difficoltà di cognizione del contenuto della comunicazione legate all'utilizzo dello strumento telematico. Di conseguenza, nel caso di specie, sarebbe stato dovere del difensore dei controricorrenti informare il mittente della difficoltà nella presa visione degli allegati trasmessi via pec, onde fornirgli la possibilità di rimediare a tale

¹⁵Annotata da V. PAPAGNI, *La notifica telematica va provata in giudizio?*, in *Dir. & giust.*, 2 marzo 2018.

¹⁶Annotata da L. SILENI, *Notificazione via PEC, valore della ricevuta di avvenuta consegna*, in *ilprocessotelematico.it*, 22 maggio 2019.

¹⁷Annotata da M. NARDELLI, *Notifiche a mezzo PEC e oneri di collaborazione*, in *ilprocessocivile.it*, 1° marzo 2018.

inconveniente.». In senso conforme si è espressa anche Sez. L, 21 agosto 2019, n. 21560¹⁸ e Sez. L, 21 febbraio 2020 n. 4624.

Nello stesso senso si è espressa Sez. 1, 11 novembre 2021, n. 33622, che, nell'ambito di un giudizio di opposizione ex art. 98 l.fall., ha ritenuto che la dedotta mancata/impossibilità di lettura della comunicazione, correttamente inoltrata all'indirizzo di posta elettronica del difensore a mezzo PEC – con cui il curatore fallimentare aveva informato circa l'avvenuta declaratoria di esecutività dello stato passivo della procedura e della esclusione da detto passivo – , per un asserito malfunzionamento del sistema di computer in uso nello studio del difensore, non potesse ascrivere ad un inadeguato funzionamento del sistema di comunicazioni telematiche bensì a mancanza di diligenza del medesimo difensore, cui, nell'adempimento del proprio mandato professionale, compete dotarsi dei necessari strumenti informatici e controllarne costantemente l'efficienza.

Sotto altro profilo, è stato escluso che la saturazione della casella PEC costituisca impedimento non imputabile al difensore al fine di legittimare la richiesta di rimessione in termini per la notifica di un atto: infatti, Sez. 6 - 1, 12 novembre 2018, n. 28864, ha affermato che la condizione dedotta a fondamento della rimessione in termini atteneva alla gestione e alla manutenzione della casella PEC, e tale gestione e manutenzione non può considerarsi imputabile ad altri che al difensore titolare della casella.

Quanto, poi, ai requisiti della casella PEC, definiti dalla normativa in materia, Sez. 3, 23 giugno 2021, n. 17968, ha ritenuto imputabile al destinatario la circostanza che la notifica telematica di un decreto ingiuntivo fosse finita nella cartella della posta indesiderata (“*spam*”) della casella PEC del destinatario e fosse stata eliminata dall'addetto alla ricezione, senza apertura e lettura della busta, per il timore di danni al sistema informatico aziendale: infatti, è stato osservato che tale evenienza non può essere invocata dall'intimato come ipotesi di caso fortuito o di forza maggiore ai fini della dimostrazione della mancata tempestiva conoscenza del decreto che legittima alla proposizione dell'opposizione tardiva ai sensi dell'art.650 c.p.c., in quanto l'art. 20 del d.m. n. 44 del 2011, nel disciplinare i requisiti della casella PEC del soggetto abilitato esterno, impone una serie di obblighi – tra cui quello di dotare il terminale informatico di *software* idoneo a verificare l'assenza di virus informatici nei messaggi in arrivo e in partenza, nonché di *software antispam* idoneo a prevenire la trasmissione di messaggi indesiderati – finalizzati a garantire il corretto funzionamento della casella PEC, il cui esatto adempimento consente di isolare i messaggi sospetti ovvero di eseguire la scansione manuale dei relativi *files*, sicché deve escludersi l'impossibilità di adottare un comportamento alternativo a quello della mera ed immediata eliminazione del messaggio PEC nel cestino, una volta che esso sia stato classificato dal computer come “*spam*”.

3. Le comunicazioni e notificazioni di cancelleria. In ordine alle comunicazioni e notificazioni di cancelleria, oltre al tema relativo all'esclusività del mezzo telematico - salvo malfunzionamenti ovvero cause non imputabili al destinatario - è stata oggetto di particolare approfondimento la questione dell'idoneità o meno della comunicazione integrale del provvedimento a determinare la decorrenza del termine per l'impugnazione.

¹⁸ Annotata da G. VITRANI, *Notificazione a mezzo PEC e non leggibilità degli allegati*, in *ilprocessotelematico.it*, 2 ottobre 2019, che evidenzia come la conclusione cui perviene la Corte è corretta ove l'impossibilità di leggere gli allegati sia dovuta ad un errorea configurazione del *computer* del destinatario (perché non dotato dei *software* che consentono la gestione dei documenti firmati digitalmente), mentre a differente approdo occorrerebbe giungere ove l'illeggibilità fosse originaria ed ascrivibile al mittente.

3.1. Generalità dell'obbligo di utilizzo della PEC per le comunicazioni e notificazioni di cancelleria. Con l'art. 16, comma 4, del d.l. n. 179 del 2012, cit., è stato profondamente innovato il sistema delle comunicazioni di cancelleria, generalizzando l'obbligo della modalità telematica¹⁹, da eseguire all'indirizzo PEC risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, e sancendo espressamente la "sanzione" del deposito in cancelleria nell'ipotesi di mancato assolvimento all'obbligo di munirsi di un indirizzo PEC (per i soggetti per i quali è prescritto) nonché nei casi di mancata consegna del messaggio PEC per cause imputabili al destinatario (art. 16, comma 6, d.l. n. 179 del 2012, cit.). È stata, inoltre, introdotta la facoltà per la parte che sta in giudizio personalmente di indicare un indirizzo PEC al quale vuole ricevere le comunicazioni e notificazioni relative al procedimento (art. 16, comma 7, d.l. n. 179 del 2012, cit.) nonché l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di comunicare al Ministero della giustizia l'indirizzo PEC a cui ricevere le comunicazioni e notificazioni (art. 16, comma 12, d.l. n. 179 del 2012, cit.). Particolari disposizioni sono state previste per le procedure concorsuali (art. 17 d.l. n. 179 del 2012, cit.). È stata, quindi, razionalizzata la materia, con l'espressa indicazione dei pubblici elenchi degli indirizzi PEC rilevanti ai fini delle comunicazioni e notificazioni in ambito giudiziario (art. 16-ter del d.l. n. 179 del 2012, cit.).

In applicazione delle citate disposizioni, Sez. 1, 22 dicembre 2016, n. 26773, ha sostenuto che «A seguito delle modifiche al processo civile apportate dall'art. 16, comma 4, del d.l. n. 179 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 221 del 2012, le comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria si effettuano, per via telematica, all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del destinatario e la trasmissione del documento informatico, equivalente alla notificazione a mezzo posta, si intende perfezionata, con riferimento alla data ed all'ora della sua ricezione, quando la stessa sia avvenuta in conformità alle disposizioni di cui al d.P.R. n. 68 del 2005, il cui art. 6 stabilisce che il gestore della PEC utilizzata dal destinatario deve fornire al mittente, presso il suo indirizzo elettronico, la cd. ricevuta di avvenuta consegna (RAC), che costituisce, quindi, il documento idoneo a dimostrare, fino a prova del contrario, che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario.» (in senso conforme Sez. 1, 26 novembre 2018, n. 30532). Più di recente, Sez. 3, 25 agosto 2020, n. 17662, ha ribadito che, quando il sistema genera la ricevuta di accettazione e consegna del messaggio nella casella del destinatario, si determina una presunzione di conoscenza da parte dello stesso, con conseguente onere a carico del destinatario di dimostrare le difficoltà di cognizione del contenuto della comunicazione correlate all'utilizzo dello strumento informatico.

In aderenza al dettato normativo, è stato quindi affermato che la mancata consegna all'avvocato della comunicazione o notificazione inviata a mezzo PEC produce effetti diversi a seconda che gli sia o meno imputabile: nel primo caso, le notificazioni/comunicazioni saranno eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria; nel secondo, attraverso l'utilizzo delle forme ordinarie previste dal codice di rito (Sez. 6 - 5, 18 febbraio 2020, n. 3965).

Le predette disposizioni hanno trovato applicazione anche nel giudizio di cassazione a seguito dell'emanazione dell'apposito decreto ministeriale, osservandosi che «La notificazione al difensore del decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio e della proposta del relatore, ex art. 380-bis c.p.c., ove eseguita successivamente

¹⁹ Sull'evoluzione normativa in tema di comunicazioni e notificazioni di cancelleria, si rinvia alla relazione dell'Ufficio del massimario e del ruolo n. 183 del 15 dicembre 2015.

al 15 febbraio 2016 (data di entrata in vigore del d.m. Giustizia del 19.1.2016), va necessariamente compiuta per via telematica, ex art. 16, comma 4, del d.l. n. 179 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 221 del 2012, salva la possibilità di procedere secondo quanto previsto dai successivi commi 6 ed 8 del medesimo art. 16 - e, cioè, mediante deposito presso la cancelleria ovvero ai sensi degli artt. 136, comma 3, e 137 ss. c.p.c. - per il caso di impossibilità, imputabile o meno al destinatario, di ricorrere alla posta elettronica certificata.» (Cass. Sez. 6 - 2, 13 marzo 2017, n. 6369).

Proprio in riferimento al giudizio di cassazione, Sez. 3, 23 febbraio 2021, n. 4920, ha precisato che, ai fini della ritualità della comunicazione dell'avviso di fissazione dell'adunanza camerale, l'indicazione, nel ricorso, del codice fiscale del difensore, pur in mancanza di quella del relativo indirizzo PEC, comporta l'automatica domiciliazione nel proprio indirizzo figurante obbligatoriamente dal *ReGIndE*, sicché correttamente la cancelleria, a norma del combinato disposto degli artt. 366, ultimo comma, e 136, comma 2, c.p.c., procede all'individuazione della PEC dal *ReGIndE* e all'esecuzione della comunicazione presso la relativa casella; pertanto, ove la comunicazione inviata all'esito di tale individuazione non vada a buon fine per rifiuto da parte della casella di PEC del destinatario, la mancata consegna dell'avviso deve ritenersi imputabile al difensore e la cancelleria non è onerata di procedere al rinnovo dell'atto attraverso una nuova comunicazione a mezzo posta, che, se effettuata tardivamente, resta irrilevante.

3.2. Oneri di gestione della casella PEC per il difensore. Una volta sancita l'obbligatorietà delle comunicazioni e notificazioni telematiche, con le conseguenze previste in ordine al deposito dell'atto in cancelleria nell'ipotesi di mancata consegna del messaggio PEC per cause imputabili al destinatario, è stata affermata la responsabilità del difensore in ordine alla corretta tenuta e consultazione della casella PEC.

In particolare, è stato osservato «Una volta ottenuta dall'ufficio giudiziario l'abilitazione all'utilizzo del sistema di posta elettronica certificata, l'avvocato, che abbia effettuato la comunicazione del proprio indirizzo di PEC al Ministero della Giustizia per il tramite del Consiglio dell'Ordine di appartenenza, diventa responsabile della gestione della propria utenza, nel senso che ha l'onere di procedere alla periodica verifica delle comunicazioni regolarmente inviategli dalla cancelleria a tale indirizzo, indicato negli atti processuali, non potendo far valere la circostanza della mancata apertura della posta per ottenere la concessione di nuovi termini per compiere attività processuali.» (Sez. L, 2 luglio 2014, n. 15070). In particolare, nel caso di specie è stata confermata la statuizione di improcedibilità del ricorso in appello perché il difensore non aveva proceduto ad effettuare la notifica alla controparte del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, unitamente all'atto di appello, entro il termine di rito benché il decreto gli fosse stato ritualmente comunicato a mezzo PEC.

In senso analogo, è stata confermata la statuizione di inammissibilità per tardività dell'opposizione ex art. 1, comma 51, della legge 28 giugno 2012, n. 92, proposta avverso l'ordinanza che aveva rigettato l'impugnativa di licenziamento, considerato che, a seguito di comunicazione del provvedimento effettuata in via telematica con esito negativo per causa imputabile al difensore, l'atto era stato depositato in cancelleria, come previsto dalla norma, senza necessità di procedere alla notifica a mezzo fax (Sez. L, 23 gennaio 2018, n.1647²⁰).

²⁰ Annotata da M. LEONE, *Notifica PEC fallita per malfunzionamento della casella del destinatario e decorrenza del termine per impugnare*, in *ilprocessocivile.it*, 3 maggio 2018.

Il principio è stato ribadito anche più di recente, con specifico riferimento al caso della mancata comunicazione per saturazione della casella di posta elettronica: «Il mancato buon esito della comunicazione telematica di un provvedimento giurisdizionale, dovuto alla saturazione della capienza della casella di posta elettronica del destinatario, è un evento imputabile a quest'ultimo, in ragione dell'inadeguata gestione dello spazio per l'archiviazione e la ricezione di nuovi messaggi, sicché legittima l'effettuazione della comunicazione mediante deposito dell'atto in cancelleria, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del d.l. n. 179 del 2012, conv. in l. n. 221 del 2012, come modificato dall'art. 47 del d.l. n. 90 del 2014, conv. in l. n. 114 del 2014.» (Sez. 5, 21 marzo 2018, n. 7029; in senso conforme, sulla saturazione della casella come evento imputabile al destinatario, Sez. L, 20 maggio 2019, n. 13532).

Nello stesso senso, Sez. 1, 20 settembre 2021, n. 25426, ha ritenuto imputabile al destinatario la mancata ricezione della comunicazione a mezzo PEC di un provvedimento giurisdizionale dalla cancelleria al difensore, per l'impossibilità per il gestore della posta elettronica di completare la consegna per essere la casella inibita alla ricezione, difettando una ragione tecnica ascrivibile a terzi tale da scriminare la negligenza del titolare, con conseguente legittimità dell'effettuazione della comunicazione mediante deposito dell'atto in cancelleria.

È stato anche prospettato un particolare onere di attivazione del difensore in ordine alla configurazione delle proprie dotazioni informatiche per la lettura di documenti informatici comunicati dalla cancelleria in formato compresso: «In materia di prova testimoniale, la parte che non abbia provveduto all'intimazione dei testi ammessi non può sottrarsi alla relativa decadenza deducendo l'asserita violazione dalla normativa vigente in materia di comunicazioni telematiche, per essere stato utilizzato - ai fini della comunicazione dell'ordinanza di ammissione della prova - il formato cd. "pdf zip", giacché il suo impiego non muta il contenuto del documento informatico, ma comprime lo stesso in modo che occupi uno spazio minore, sicché il difensore non può invocare su queste basi la scusabilità nell'errore in cui sia incorso, potendo dal medesimo esigersi l'utilizzo di idonea configurazione del computer tale da consentire l'accesso al documento nel formato compresso.» (Sez. 3, 20 luglio 2016, n. 14827).

Particolari applicazioni dei principi così affermati si rinvencono in materia fallimentare. Infatti, una volta affermato il principio per cui «ai fini del perfezionamento della notifica telematica del ricorso, prevista dall'art. 15, comma 3, l.fall. - nel testo successivo alle modifiche apportate dall'art. 17 del d.l. n. 179 del 2012, convertito nella l. n. 221 del 2012 - occorre aver riguardo unicamente alla sequenza procedimentale stabilita dalla legge e, quindi, dal lato del mittente, alla ricevuta di accettazione, che prova l'avvenuta spedizione di un messaggio di posta elettronica certificata, e, dal lato del destinatario, alla ricevuta di avvenuta consegna, la quale, a sua volta, dimostra che il messaggio di posta elettronica certificata è pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento dell'avvenuta consegna tramite un testo leggibile dal mittente, mentre non ha rilievo l'annotazione con la quale il cancelliere, prima ancora della ricevuta di avvenuta consegna, abbia invitato il creditore istante ad attivare il meccanismo sostitutivo previsto dal citato art. 15.» (Sez. 1, 2 novembre 2015, n. 22352; conforme Sez. 6 - 1, 7 luglio 2016, n. 13917), è stata ritenuta «manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 3, l.fall. - nel testo successivo alle modifiche apportate dall'art. 17 del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. nella l. n. 221 del 2012 - nella parte in cui non prevede una nuova notifica dell'avviso di convocazione in caso di accertata aggressione ad opera di esterni all'"account" di posta

elettronica del resistente: quest'ultimo, infatti, tenuto per legge a munirsi di un indirizzo PEC, ha il dovere di assicurarsi del corretto funzionamento della propria casella postale certificata e di utilizzare dispositivi di vigilanza e di controllo, dotati di misure anti intrusione, oltre che di controllare prudentemente la posta in arrivo, ivi compresa quella considerata dal programma gestionale utilizzato come "posta indesiderata".» (Sez. 6 - 1, 7 luglio 2016, n. 13917).

In senso analogo, è stata pure ritenuta «manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 15, comma 3, l.fall. (come sostituito dal d.l. n. 179 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 221 del 2012), nella parte in cui prevede la notificazione del ricorso alla persona giuridica tramite posta elettronica certificata (PEC) e non nelle forme ordinarie di cui all'art. 145 c.p.c. Invero, come già affermato da Corte costituzionale 16 giugno 2016, n. 146, la diversità delle fattispecie a confronto giustifica, in termini di ragionevolezza, la differente disciplina, essendo l'art. 145 c.p.c. esclusivamente finalizzato ad assicurare alla persona giuridica l'effettivo esercizio del diritto di difesa in relazione agli atti ad essa indirizzati, mentre la contestata disposizione si propone di coniugare la stessa finalità di tutela del medesimo diritto dell'imprenditore collettivo con le esigenze di celerità e speditezza proprie del procedimento concorsuale, caratterizzato da speciali e complessi interessi, anche di natura pubblica, idonei a rendere ragionevole ed adeguato un diverso meccanismo di garanzia di quel diritto, che tenga conto della violazione, da parte dell'imprenditore collettivo, degli obblighi, previsti per legge, di munirsi di un indirizzo di PEC e di tenerlo attivo durante la vita dell'impresa.» (Sez. 1, 20 dicembre 2016, n. 26333).

L'onere per la parte che eserciti l'attività d'impresa – obbligata per legge a munirsi di un indirizzo PEC – di assicurarsi del corretto funzionamento della propria casella postale certificata, è stato ribadito anche da Sez. 6 - 1, 6 luglio 2016, n. 13817²¹. Va', però, evidenziato che, secondo Sez. 6 - 1, 4 luglio 2017, n. 16447²² (conforme Sez. 6 - 1, 14 marzo 2018, n. 6378), se l'imprenditore commerciale non si è curato di ottenere e mantenere in funzione un indirizzo PEC, l'istanza di fallimento e il decreto di fissazione di udienza sono correttamente notificati nella forma subordinata di cui all'art. 15, comma 3, l. fall.

Quanto all'ipotesi di errata attribuzione di un indirizzo PEC, la Corte è giunta anche a configurare un principio di responsabilità a carico dell'imprenditore affermando che, nel sistema normativo attuale, sia «di chiara evidenza come la PEC costituisca l'indirizzo pubblico informatico, che deve esser attivo e rinnovato nel tempo, la cui responsabilità sia nella fase di iscrizione che successivamente, grava sul legale rappresentante della società, non avendo a riguardo alcun compito di verifica l'Ufficio camerale» (Sez. 1, 3 gennaio 2017, n. 31²³). In applicazione del principio esposto, è stata cassata la sentenza con la quale la Corte d'appello aveva revocato il fallimento sul

²¹Annotata da M. NARDELLI, *La notifica a mezzo PEC tra requisiti formali e oneri di attivazione in capo ai soggetti qualificati*, in *Ilprocessotelematico.it*, 29 luglio 2016.

²²Annotata da L. DE BERNARDIN, *Il procedimento di notifica ex art.15, comma 3, l. fall. è valido anche nei confronti dell'imprenditore individuale*, in *Ilfallimentarista.it*, fasc., 8 gennaio 2018.

²³Annotata da G. VITRANI, *Notifica via PEC a indirizzi errati: quali conseguenze?*, in *Ilprocessotelematico.it*, fasc., 11 dicembre 2017. L'autore critica la pronuncia non nell'impostazione - ritenuta condivisibile - bensì nell'applicazione del principio al caso concreto, considerato che "è certamente corretto affermare che l'impresa non può giovare del fatto di aver indicato una PEC errata al Registro Imprese, ma se poi quella PEC viene disattivata con comunicazione ufficiale al PEC provider, da quel momento non pare giusto addossare all'imprenditore gli errori di chi, con negligenza, non ha provveduto a bloccare gli accessi a quella casella di recapito elettronico. In effetti, se la procedura di disattivazione fosse stata eseguita tempestivamente la notifica non sarebbe andata a buon fine; pare pertanto che nel caso di specie ci si trovi a tutti gli effetti in presenza di una notificazione perfezionatasi per errore davvero non imputabile al soggetto titolare della casella PEC. Si ritiene dunque che tale aspetto avrebbe dovuto essere valorizzato dalla Suprema Corte."

presupposto che il ricorso ed il decreto di comparizione erano stati notificati ad un indirizzo PEC che, pur risultando dal certificato camerale della società debitrice, apparteneva, in realtà, ad altra società, stabilendo un vero e proprio onere a carico dell'impresa di verificare che l'indirizzo PEC sia attivo e funzionante, facendo solo salva la possibilità di dimostrare la ricorrenza di un errore non imputabile all'imprenditore. In tal modo, si è scongiurato il rischio che un comportamento scorretto (quale indicare volutamente un indirizzo PEC non idoneo), ovvero semplicemente omissivo, dell'impresa possa compromettere la funzionalità del meccanismo di notifica telematica, salvaguardando comunque la possibilità di offrire la prova dell'errore non imputabile, per il caso in cui l'iscrizione (o il mantenimento) di un indirizzo PEC errato non siano ascrivibili a colpa dell'imprenditore.

Più di recente, Sez. 1, 21 giugno 2018, n. 16365²⁴ ha affermato che «l'indirizzo PEC che le società e gli imprenditori individuali debbono dichiarare alla Camera di Commercio equivale ad un recapito sostanzialmente assimilabile alla sede legale di questi ultimi, sicché può affermarsi che, di regola, e salvo che venga fornita prova contraria, il mancato funzionamento, per qualunque causa, dell'indirizzo PEC dichiarato dalla società ovvero dall'imprenditore individuale alla Camera di Commercio si ascrive tra le cosiddette irreperibilità "colpevoli" del destinatario sul quale incombe l'onere di comunicare un recapito informatico che lo renda effettivamente raggiungibile.»

Di rilievo che, secondo Sez. 6 - 1, 12 ottobre 2020, n. 21965, in un caso in cui la notifica dell'istanza di fallimento era stata effettuata mediante deposito presso la casa comunale a seguito dell'esito negativo dei tentativi di notifica compiuti a mezzo PEC da parte della cancelleria, nonché presso la sede della società da parte dell'Ufficiale giudiziario, dell'impossibilità di procedere alla notificazione a mezzo PEC ben può essere data attestazione, anche postuma, da parte del cancelliere, poiché l'art. 15, comma 3, l. fall. non prevede particolari modalità al riguardo, né richiede la specifica allegazione del messaggio ritrasceso dal gestore della posta elettronica certificata attestante l'esito negativo dell'invio. E' stato comunque precisato che «In materia di notificazione del ricorso per dichiarazione di fallimento, ai sensi dell'articolo 15 della legge fallimentare, una volta che la notificazione a cura della cancelleria all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore sia risultata impossibile o non abbia avuto esito positivo, l'onere della notificazione ricade definitivamente sul ricorrente, sicché, ove sia stata disposta la rinnovazione della notificazione da questi eseguita, essa è effettuata a cura del ricorrente medesimo, senza che debba essere preceduta da un nuovo tentativo di notificazione a cura della cancelleria all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore» (Sez. 1, 3 giugno 2020, n. 10511).

3.3. Comunicazione integrale del provvedimento e decorrenza del termine breve per l'impugnazione. L'originaria modifica della formulazione dell'art. 133, comma 2, c.p.c. (con la previsione della comunicazione integrale del provvedimento²⁵) aveva indotto gli interpreti a chiedersi se la (mera) comunicazione della cancelleria comportasse il decorso del termine breve per l'impugnazione anche della sentenza. Per eliminare ogni dubbio, il legislatore è intervenuto in sede di conversione del d.l. n. 90 del 2014²⁶, aggiungendo al comma 2 dell'art. 133 c.p.c. un espresso chiarimento nel senso che «La

²⁴ Annotata da G. TARANTINO, *Spetta all'imprenditore l'onere di controllare la PEC comunicata al registro delle imprese*, in *Dir. e Giust.*, 2018.

²⁵ Come modificato dall'art. 45, comma 1, lett. b), del d.l. 24 giugno 2014, n. 90.

²⁶ Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione, con modif., del d.l. n. 90 del 2014.

comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'articolo 325».

Pertanto, in via generale, la comunicazione del provvedimento da parte della cancelleria non è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione²⁷, ma la modifica normativa non ha inciso sulle norme processuali, derogatorie e speciali, che collegano la decorrenza del termine breve di impugnazione alla mera comunicazione del provvedimento da parte della cancelleria, come è stato chiarito da una serie di successive pronunce intese a definire l'ambito di applicazione della novella.

Decorrenza del termine dalla comunicazione dell'ordinanza che dichiara l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. È stato affermato che il disposto dell'art. 133, comma 2, c.p.c. non trova applicazione nel caso dell'art. 348-ter, comma 3, c.p.c., nella parte in cui fa decorrere il termine ordinario per proporre il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di primo grado dalla comunicazione dell'ordinanza che dichiara l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. (Sez. 6-3, 5 novembre 2014, n. 23526). Tale interpretazione è stata confermata da successive pronunce, anche a Sezioni Unite, con indirizzo ormai consolidato (Sez. 6 - 3, 2 luglio 2015, n. 13622; Sez. 6 - 3, 14 dicembre 2015, n. 25115; Sez. U, 15 dicembre 2015, n. 25208; Sez. 6 - 3, 22 maggio 2017, n. 12780). È stato inoltre affermato che la Corte deve sollecitare d'ufficio l'inoltro, da parte della cancelleria presso la corte d'appello, dell'attestazione concernente l'avvenuta comunicazione dell'ordinanza ex art. 348-bis c.p.c., ove mancante, con estrazione della copia cartacea della comunicazione PEC inoltrata alle parti ritualmente asseverata (Sez. 2, 31 luglio 2018, n. 20229²⁸).

Nondimeno, è stata ritenuta inadeguata a far decorrere il termine ex art. 348-ter c.p.c. la comunicazione che non consente di conoscere la natura del provvedimento adottato (mancava l'indicazione che l'ordinanza era stata resa ex art. 348-bis c.p.c.), implicante lo speciale regime d'impugnazione previsto per tale caso (Sez. 6 - L, 11 settembre 2015, n. 18024; conforme, Sez. 6 - 3, 30 settembre 2016, n. 19352; Sez. 6 - 3, 18 maggio 2018, n. 12342).

Decorrenza del termine per le impugnazioni nell'ambito del cd. rito Fornero per l'impugnazione dei licenziamenti. È ormai consolidato il principio per cui «Nel rito di cui alla l. n. 92 del 2012, la maggiore novità introdotta in tema di impugnazione, rispetto alla disciplina di cui agli artt. 325 e segg. c.p.c., è data dal rilievo processuale attribuito alla comunicazione del provvedimento ad opera della cancelleria del giudice che lo ha emesso, adempimento da cui decorre il termine di decadenza per il gravame, a differenza del codice di rito, che lo faceva decorrere unicamente dalla notificazione ovvero, in mancanza di questa, dal trascorrere del cd. termine lungo ai sensi dell'art. 327 c.p.c.» (Sez. L, 3 agosto 2016, n. 16216).

Costituiscono applicazioni del medesimo indirizzo le pronunce secondo cui «Il termine di sessanta giorni per la proposizione del ricorso per cassazione, di cui all'art. 1, comma 62, della l. n. 92 del 2012, decorre dalla semplice comunicazione del provvedimento, trattandosi di previsione speciale, che in via derogatoria comporta la decorrenza del termine da detto incombente, su cui non incide la modifica dell'art. 133, comma 2, c.p.c., nella parte in cui stabilisce che “la comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'art. 325 c.p.c.”, norma attinente al

²⁷ In questo senso, anche anteriormente all'entrata in vigore del nuovo testo dell'art. 133, comma 2, c.p.c., novellato dal d.l. n. 90 del 2014, n. 90, conv. con modif. nella legge n. 114 del 2014, Sez. 6 - 1, 17 settembre 2015, n. 18278.

²⁸ Annotata da F. TESTA, *Attestazione di conformità della Cancelleria a fini di verifica della Corte di Cassazione*, in *ilprocessotelematico.it*, 8 novembre 2018.

regime generale della comunicazione dei provvedimenti da parte della cancelleria» (Sez. L, 28 settembre 2016, n. 19177; conforme Sez. L, 20 dicembre 2016, n. 26344; Sez. L, 13 gennaio 2017, n. 794; Sez. L, 22 marzo 2017, n. 7351; Sez. L, 27 marzo 2017, n. 7799; Sez. L, 2 maggio 2017, n. 10630) e quella per cui «Il termine di trenta giorni per il reclamo di cui all'art. 1, comma 58, della l. n. 92 del 2012, decorre dalla semplice comunicazione del provvedimento, trattandosi di previsione speciale, che in via derogatoria comporta la decorrenza del termine da detto incumbente, su cui non incide la modifica dell'art. 133, comma 2, c.p.c., nella parte in cui stabilisce che “la comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'art. 325 c.p.c.”, in quanto attinente al regime generale della comunicazione dei provvedimenti da parte della cancelleria» (Sez. 6 - L, 13 marzo 2018, n. 6059). E' stato altresì precisato che il termine breve per proporre reclamo contro la sentenza che decide il ricorso in opposizione decorre dalla comunicazione di cancelleria della sentenza a mezzo PEC, che, come tale, non richiede l'apposizione della formula “Notificazione ai sensi del d.l. 179 del 2012”, prevista dall'allegato 8 delle specifiche tecniche del p.c.t. del 16 aprile 2014 per le sole notificazioni e non anche per le comunicazioni, senza che rilevi che per entrambi gli atti il biglietto di cancelleria contiene il testo integrale del provvedimento trasmesso (Sez. L, 7 novembre 2019, n. 28751).

Tuttavia, Sez. 6 - L, 11 maggio 2017, n. 11598, ha ritenuto la comunicazione in concreto inidonea a far decorrere il termine breve in un caso in cui dalla stampa dell'allegato del biglietto di cancelleria della corte d'appello inviato via PEC risultava trasmessa copia delle sole pagine dispari della sentenza, quale errore materiale che ha impedito alla parte, e per essa al difensore, di avere piena conoscenza del testo della sentenza, e quindi di predisporre la difesa usufruendo per intero del già breve termine previsto dalla legge. In senso analogo, Sez. L, 16 maggio 2016, n. 10017 (conformi, Sez. L, 16 gennaio 2017, n. 856, e Sez. L, 24 ottobre 2017, n. 25136), ha escluso l'idoneità del mero avviso di deposito di sentenza a far decorrere il termine breve di sessanta giorni per l'impugnazione, occorrendo la comunicazione del testo integrale della sentenza, atteso che la parte deve essere posta in grado di conoscere le ragioni sulle quali la pronuncia è fondata e di valutarne la correttezza onde predisporre l'eventuale impugnazione.

Decorrenza del termine in materia fallimentare. E' stato affermato che «La notifica del testo integrale della sentenza reiettiva del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, effettuata ai sensi dell'art. 18, comma 13, l.fall., dal cancelliere mediante posta elettronica certificata (PEC), ex art. 16, comma 4, del d.l. n. 179 del 2012, conv., con modif, in l. n. 221 del 2012, è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione in cassazione ex art. 18, comma 14, l.fall., non ostandovi il nuovo testo dell'art. 133, comma 2, c.p.c., come novellato dal d.l. n. 90 del 2014, conv., con modif., in l. n. 114 del 2014, secondo il quale la comunicazione del testo integrale della sentenza da parte del cancelliere non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'art. 325 c.p.c.» (Sez. 1, 20 maggio 2016, n. 10525; conformi Sez. 6 - 1, 30 gennaio 2017, n. 2315, Sez. 1, 20 aprile 2017, n. 9974²⁹, Sez. 1, 9 ottobre 2017, n. 23575; Sez. 1, 14 gennaio 2019, n.647; Sez. 6 - 1, 19 settembre 2019, n. 23443³⁰; Sez. 6 - 1, 14 settembre 2020, n. 19006).

²⁹Annotata da G. CALVETTI, *Termine breve per ricorrere in Cassazione e l'evaporazione della distinzione tra comunicazione e notificazione*, in *Dir. & Giust.* fasc.71, 2017, p. 9.

³⁰ Annotata da M. NARDELLI, *La valenza della comunicazione di Cancelleria e la decorrenza del termine breve di impugnazione*, in *ilprocessotelematico.it*, 7 novembre 2019.

Sempre in riferimento alla procedura fallimentare, Sez. 1, 31 luglio 2019, n. 20638, ha ritenuto tardiva l'opposizione allo stato passivo perché proposta oltre il termine di trenta giorni dalla comunicazione eseguita dal curatore a mezzo PEC, respingendo la tesi difensiva che predicava la cumulatività - e non l'alternatività - della comunicazione a mezzo telefax, in virtù dell'art. 97, comma 2, l.fall. (nel testo vigente *ratione temporis*: comunicazione PEC eseguita in data 6 novembre 2012, come risulta dalla pronuncia in esame), secondo cui la comunicazione dell'esito della domanda e dell'avvenuto deposito in cancelleria dello stato passivo è dato a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero tramite telefax o posta elettronica quando il creditore abbia indicato tale modalità di comunicazione, onde nessun fondamento poteva trarsi dalla norma citata in ordine all'asserito l'obbligo del curatore di eseguire una doppia comunicazione, atteso che il solo invio della PEC, regolarmente effettuato e ricevuto dal destinatario, è stato idoneo a rendere conoscibile l'esito della richiesta d'insinuazione al passivo fallimentare e quindi a far decorrere il termine per proporre opposizione.

Decorrenza del termine ai fini dell'opposizione agli atti esecutivi. È stata ritenuta idonea a far decorrere il termine di decadenza di 20 giorni, una comunicazione (effettuata a mezzo PEC) non contenente il testo integrale dell'ordinanza dichiarativa dell'incompetenza, ma soltanto il suo dispositivo, in ragione della peculiare natura del processo esecutivo e richiamando il consolidato orientamento interpretativo in ordine alla "sufficienza", ai fini della decorrenza del termine di decadenza previsto dall'art. 617 c.p.c., della conoscenza anche solo di fatto dell'atto da opporre, rilevando l'atto esecutivo nella sua oggettiva esistenza, secondo il seguente principio di diritto: «Ai fini del decorso del termine per proporre opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c., quand'anche la comunicazione del provvedimento del giudice dell'esecuzione sia avvenuta in imperfetta ottemperanza al disposto del capoverso dell'art. 45 disp. att. c.p.c., come nel caso in cui essa sia stata non integrale, la relativa nullità è suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo, anche ai fini del decorso del termine per la proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi, ove l'oggetto della comunicazione sia sufficiente a fondare in capo al destinatario una conoscenza di fatto della circostanza che è venuta a giuridica esistenza un provvedimento del giudice dell'esecuzione potenzialmente pregiudizievole; pertanto, in tal caso è onere del destinatario, nonostante l'incompletezza della comunicazione, attivarsi per prendere utile piena conoscenza dell'atto e valutare se e per quali ragioni proporre opposizione avverso di esso ai sensi dell'art. 617 c.p.c. e nel rispetto del relativo complessivo termine, da reputarsi idoneo all'espletamento delle sue difese; ed incombe all'opponente dimostrare, se del caso, l'inidoneità in concreto della ricevuta comunicazione ai fini dell'estrinsecazione, in detti termini, del suo diritto di difesa» (Sez. 3, 13 febbraio 2018, n. 3430³¹; conforme, Sez. 3, 12 giugno 2018, n. 15193).

Decorrenza del termine nel procedimento sommario di cognizione. Nel senso della decorrenza del termine per impugnare dalla comunicazione dell'ordinanza, purché comunicata nel testo integrale, si sono espresse Sez. 3, 23 marzo 2017, n. 7401, Sez. 6 - 2, 8 marzo 2017, n. 5840, e Sez. 2, 6 giugno 2018, n. 14478.

In particolare, Sez. 6 - 2, 9 maggio 2017, n. 11331, ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale - per asserita violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost. - dell'art. 702-*quater* c.p.c., nella parte in cui stabilisce che l'ordinanza conclusiva del procedimento sommario di cognizione è appellabile entro il termine breve di trenta giorni dalla sua comunicazione ad opera della cancelleria.

³¹ V. nota di S. CALVETTI, *Comunicazione incompleta del provvedimento da opporre: il termine per l'opposizione decorre comunque*, in *Dir. e Giust.*, fasc.28, 2018, p. 5.

È stata anche affermata la validità della comunicazione telematica dell'ordinanza conclusiva del procedimento emessa in formato cartaceo, effettuata in data antecedente l'entrata in vigore dell'art. 16-*bis*, comma 9-*bis*, del d.l. n. 179 del 2012, cit. (introdotto dall'art. 52, del d.l. n. 90 del 2014, conv. con modif. in legge n. 114 del 2014 e successivamente ancora modificato dal d.l. n. 83 del 2015, conv. con modif. in legge n. 132 del 2015), seppur priva della firma digitale del cancelliere, avuto riguardo all'attività del cancelliere consistita nel trasmettere all'indirizzo PEC del destinatario il testo integrale dell'ordinanza, comprensivo del dispositivo e della motivazione, in maniera che vi sia comunque certezza che il provvedimento sia stato portato a compiuta conoscenza delle parti e sia altresì certa la data di tale conoscenza (Sez. 2, 27 settembre 2017, n. 22674).

Tuttavia, con riferimento alle controversie in materia di opposizione alla stima nelle espropriazioni per pubblica utilità, pure regolate dal rito sommario di cognizione, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150, Sez. 1, 22 marzo 2018, n. 7154, ha affermato che «In assenza di normativa speciale circa la decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione avverso l'ordinanza resa ex art. 702-*quater* c.p.c., non rileva che la comunicazione dell'ordinanza sia avvenuta in forma integrale a mezzo Pec, dovendo trovare applicazione la disposizione generale di cui all'art. 133, comma 2, c.p.c. (come modificato con l'art. 45, comma 1, lett. b) del d.l. n. 90/2014, conv. con modif. dalla l. n. 114/2014) secondo il quale la comunicazione da parte della cancelleria del testo integrale della sentenza non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'art. 325 c.p.c.». Il medesimo principio è stato richiamato ed applicato da Sez. 2, 10 gennaio 2019, n. 474, in relazione ad un ricorso in cassazione contro l'ordinanza resa ai sensi dell'art. 702-*ter* c.p.c., con la quale il tribunale aveva confermato la liquidazione del compenso in favore del consulente tecnico d'ufficio, per la consulenza contabile svolta in un processo di separazione giudiziale.

Opposizione alla dichiarazione di adottabilità. Inizialmente, Sez. 1, 4 dicembre 2014, n. 25662, aveva escluso l'idoneità della comunicazione della sentenza effettuata dalla cancelleria a mezzo PEC a determinare la decorrenza del termine di trenta giorni per la proposizione del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 4 maggio 1983, n. 184, quand'anche essa sia eseguita con l'invio dell'intero testo del provvedimento ed in epoca anteriore alla modifica dell'art. 133 c.p.c., atteso che la citata disposizione della legge n. 184 del 1983 richiede espressamente la notificazione dell'atto.

Tuttavia, tale interpretazione è stata puntualizzata dalla giurisprudenza successiva, che ha sottolineato la specialità delle disposizioni in materia, con la previsione di un regime speciale di decorrenza del termine per impugnare collegato alla notificazione effettuata dalla cancelleria (Sez. 1, 19 ottobre 2016, n. 21193, Sez. 1, 15 novembre 2017, n. 27139; in senso conforme v. anche Sez. 1, 31 dicembre 2020, n. 30000).

In particolare, Sez. 6 - 1, 6 dicembre 2017, n. 29302, ha osservato che «la notificazione d'ufficio della sentenza della Corte d'appello, effettuata ai sensi dell'art. 17, comma 1, della l. n. 184 del 1983, è idonea a far decorrere il termine breve d'impugnazione di cui al successivo comma 2 del medesimo articolo, tenuto conto che la natura di "lex specialis", da riconoscere alla previsione di detto termine, porta ad escludere l'applicabilità della norma generale, posta dall'art. 133 c.p.c. (sia nell'originaria formulazione, sia in quella introdotta dall'art. 45, comma 1, del d.l. n. 90 del 2014, conv., con modif., nella l. 114 del 2014), senza che abbia alcun rilievo la circostanza che la notificazione sia avvenuta per via telematica, atteso il chiaro tenore dell'art. 16, comma 4, del d.l. n. 179 del 2012, conv., con modif., nella l. n. 221 del 2012, posto che il principio

acceleratorio, sotteso alla disciplina in esame, trova la sua “ratio” nella preminente esigenza di dare la più rapida definizione all’assetto relativo allo stato del minore, senza sacrificare in modo apprezzabile il diritto di difesa delle parti ricorrenti, sottoposto, in definitiva, solo ad un modesto maggior impegno.». In senso conforme, si è espressa più di recente Sez. 1, 26 giugno 2018, n. 16857.

Inoltre, Sez. 1, 24 aprile 2018, n. 10106, nel confermare la decorrenza del termine in esito alla notificazione eseguita di ufficio, ha ulteriormente ribadito che la stessa può essere effettuata a mezzo PEC («In tema d’impugnazione della pronuncia sullo stato di adottabilità, la notificazione d’ufficio della sentenza della corte d’appello ex art. 17 della l. n. 184 del 1983, da cui decorre il termine di trenta giorni per la proposizione del ricorso per cassazione, può essere effettuata non solo mediante ufficiale giudiziario ex art. 137 c.p.c. bensì anche mediante notificazione della cancelleria a mezzo posta elettronica ex art. 149 bis c.p.c.»). Va, peraltro, evidenziato che la notifica eseguita a cura della cancelleria a mezzo PEC è stata ritenuta idonea a determinare la decorrenza del termine breve di impugnazione anche nel caso di mancata indicazione nell’oggetto del messaggio, della natura dell’atto notificato, poiché è onere della parte aprire le comunicazioni di cancelleria che pervengono all’indirizzo PEC ed esaminarne il contenuto, analogamente a quanto avviene in relazione ad ogni plico contenente un atto giudiziario pervenuto a mezzo posta o recapitato dall’ufficiale giudiziario (Sez. 1, 22 agosto 2018, n. 20947; conforme Sez. L, 7 novembre 2019, n. 28751).

Decorrenza del termine nella proposizione dell’appello al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche. La specialità del rito - e, dunque, l’inapplicabilità della disposizione generale ex art. 133 c.p.c. riformulato - è stata affermata pure con riferimento all’impugnazione innanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche. Infatti, Sez. U, 26 febbraio 2019, n. 5642, ha ritenuto che «Il termine breve previsto dall’art. 189, comma 1, r.d. n. 1775 del 1933 per proporre impugnazione davanti al TSAP avverso le sentenze emesse dal Tribunale regionale delle acque pubbliche decorre dal rilascio a mezzo PEC della copia integrale della sentenza, a seguito dell’avviso previsto dal comma 3 dell’art. 183 r.d. cit., atteso che la soppressione dell’obbligo di registrazione delle sentenze civili ha reso ormai irrazionale ed inutile la notificazione della copia integrale del dispositivo, originariamente prevista dal successivo comma 4 dello stesso articolo, a ciò non ostando quanto stabilito nel “nuovo” art. 133, comma 2, ult. parte, c.p.c., stante il carattere speciale della disciplina contenuta negli artt. 183 e 189 del regio decreto citato, che rende la stessa applicabile in luogo di quella ordinaria.» (in senso conforme, Sez. U, 13 maggio 2020, n. 8845).

4. Il domicilio digitale. L’adozione della PEC nel settore giustizia come mezzo di comunicazione agevole e nel contempo sicuro ed affidabile ha posto le premesse per l’introduzione - dapprima attraverso l’elaborazione giurisprudenziale dipoi con formale recepimento normativo - della nuova figura del “domicilio digitale” in ambito processuale.

4.1. L’elaborazione giurisprudenziale. Sez. U, 20 giugno 2012, n. 10143, ha elaborato, con innovativa pronuncia, il concetto del “domicilio digitale”, in tal modo reinterprestando l’obbligo di cui all’art. 82 del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, secondo cui gli avvocati – i quali esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del tribunale al quale sono assegnati – devono, all’atto della costituzione nel giudizio stesso, eleggere domicilio nel luogo dove ha sede l’autorità giudiziaria presso

la quale il giudizio è in corso, intendendosi, in difetto, lo stesso eletto presso la cancelleria dell'autorità giudiziaria adita. Infatti, valorizzando le norme in tema di indicazione dell'indirizzo PEC del difensore, è stato affermato il principio per cui a «partire dalla data di entrata in vigore delle modifiche degli artt. 125 e 366 c.p.c., apportate dall'art. 25 l. 12 novembre 2011, n. 183, esigenze di coerenza sistematica e d'interpretazione costituzionalmente orientata inducono a ritenere che, nel mutato contesto normativo, la domiciliazione ex lege presso la cancelleria dell'autorità giudiziaria, innanzi alla quale è in corso il giudizio, ai sensi dell'art. 82 R.D. n. 37/1934, consegue soltanto ove il difensore, non adempiendo all'obbligo prescritto dall'art. 125 c.p.c. per gli atti di parte e dall'art. 366 c.p.c. specificamente per il giudizio di cassazione, non abbia indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine». Il ragionamento seguito dalla Corte muove dalla *ratio* dell'onere di domiciliazione di cui all'art. 82 del R.D. n. 37 del 1934 (identificata nell'agevolare e velocizzare le comunicazioni e notificazioni degli atti processuali), per poi soffermarsi sulle nuove opportunità offerte dal progresso tecnologico e sulle conseguenti modifiche intervenute anche sul corpo del codice di procedura civile, sino a ritenere che, a decorrere dal 1° febbraio 2012 (epoca di entrata in vigore delle sopra riportate modifiche degli artt. 125 e 366 c.p.c.), si venga a determinare un'irragionevolezza intrinseca (poiché l'introduzione di una modalità di notificazione estremamente agevole – quale quella a mezzo PEC – viene a soddisfare *ex se* l'esigenza di semplificazione, non giustificandosi più la domiciliazione *ex lege* in cancelleria), nonché un'ingiustificata differenziazione (perché nel giudizio in cassazione l'indicazione in ricorso dell'indirizzo PEC già vale ad escludere la domiciliazione *ex lege* in cancelleria, mentre ciò non varrebbe nel giudizio di merito, per il quale l'art. 125 c.p.c. prevede solo l'obbligo di indicare l'indirizzo PEC). Pertanto, in base ad un'interpretazione adeguatrice, è stato affermato che, in simmetria con l'art. 366 c.p.c. e coerentemente alla nuova formulazione dell'art. 125 c.p.c., anche ai sensi dell'art. 82 cit., all'onere dell'elezione di domicilio si affianca – a partire dal 1° febbraio 2012 – la possibilità di indicazione dell'indirizzo PEC (strumento più spedito e di maggiore garanzia per il destinatario rispetto alla notifica in cancelleria), con la conseguente preclusione della notifica in cancelleria in caso di indicazione del “domicilio digitale”.

4.2. Il recepimento normativo. La soluzione individuata dalle Sezioni Unite – seguita e sviluppata da diverse pronunce (Sez. 6 - 2, 18 marzo 2013, n. 6752, Sez. L, 18 giugno 2014, n. 13857, Sez. 1, 27 ottobre 2015, n. 21892, Sez. 6 - 2, 14 settembre 2017, n. 21335; Sez. 2, 28 novembre 2017, n. 28374) – è stata recepita dal legislatore, che, con l'art. 52, comma 1, lett. b), del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, conv. con modif. in legge 11 agosto 2014, n. 114, ha introdotto l'art. 16-*sexies* del d.l. n. 179 del 2012, cit., rubricato «Domicilio digitale», in virtù del quale, eccettuata l'ipotesi di cui all'art. 366 c.p.c., «quando la legge prevede che le notificazioni degli atti in materia civile al difensore siano eseguite, ad istanza di parte, presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario, alla notificazione con le predette modalità può procedersi esclusivamente quando non sia possibile, per causa imputabile al destinatario, la notificazione presso l'indirizzo di posta elettronica certificata, risultante dagli elenchi di cui all'art. 6-bis d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, nonché dal registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal ministero della giustizia».

La nuova disposizione, di carattere processuale, è stata ritenuta di immediata applicazione: «In materia di notificazioni al difensore, la regola del cd. “domicilio digitale”, prevista dall'art. 16 *sexies* del d.l. n. 179 del 2012, conv., con modif., dalla l. n.

221 del 2012, come modificato dal d.l. n. 90 del 2014 (conv., con modif., dalla l. n. 114 del 2014), che impone di eseguire le notificazioni e le comunicazioni esclusivamente all'indirizzo PEC che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dell'Ordine di appartenenza, ha immediata efficacia nei giudizi in corso per gli atti compiuti successivamente alla vigenza del d.l. n. 90 del 2014, in applicazione del generale principio del "tempus regit actum".» (Sez. 6 - 3, 14 dicembre 2017, n. 30139).

Pertanto, a seguito dell'introduzione della norma sul "domicilio digitale" – corrispondente all'indirizzo PEC che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dell'Ordine di appartenenza – la notificazione dell'impugnazione (nella specie, l'atto di appello) va eseguita all'indirizzo PEC del difensore costituito risultante dal *ReGIndE*, pur non indicato negli atti dal difensore medesimo, con conseguente nullità della notificazione effettuata presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario innanzi al quale pende la lite, anche se il destinatario abbia ommesso di eleggere il domicilio nel Comune in cui ha sede quest'ultimo, a meno che, oltre a tale omissione, non ricorra anche la circostanza che l'indirizzo PEC non sia accessibile per cause imputabili al destinatario.» (Sez. 3, 11 luglio 2017, n. 17048; conformi, Sez. 6 - 3, 14 dicembre 2017, n. 30139³²; Sez. 3, 31 maggio 2018, n. 13775; Sez. 3, 8 giugno 2018, n. 14914³³; Sez. 1, 18 gennaio 2019, n. 1411; Sez. 6 - 2, 23 maggio 2019, n. 14140³⁴). Identico principio è stato affermato (Sez. 3, 20 maggio 2020, n. 9238) anche nel caso di erronea indicazione dell'indirizzo PEC nell'atto da parte del procuratore iscritto ad albo *extra districtum*.

In questo senso, Sez. U, 28 settembre 2018, n. 23620³⁵, ha ritenuto valida la notificazione al difensore eseguita presso l'indirizzo PEC risultante dall'albo professionale di appartenenza, in quanto corrispondente a quello inserito nel pubblico elenco di cui all'art. 6-*bis* del d.lgs. n. 82 del 2005, atteso che, proprio in virtù di tale disposizione, il difensore è obbligato a darne comunicazione al proprio ordine e quest'ultimo è a sua volta obbligato ad inserirlo sia nei registri INI-PEC, sia nel *ReGIndE* (che sono, per l'appunto, pubblici elenchi).

Occorre però precisare che, nella vigenza del testo dell'art. 125 c.p.c. anteriore alle modifiche apportate dal d.l. n. 90 del 2014 cit., ove l'indicazione della PEC non sia generale bensì limitata alle sole comunicazioni (o a anche agli avvisi) di cancelleria, permane il regime di cui all'art. 82, comma 2, del r.d. n. 37 del 1934, con conseguente notificazione presso la cancelleria del giudice adito nel caso di avvocato esercente al di fuori del distretto di appartenenza (Sez. 3, 30 settembre 2019, n. 24218³⁶). Tuttavia, per gli uffici di merito per i quali è divenuto operativo il regime introdotto dall'art. 51 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, conv. con modif. in legge 6 agosto 2008, n. 133 (abilitativo delle notificazioni e comunicazioni telematiche), l'utilizzo della PEC non è stato ritenuto soggetto ad alcun limite; di conseguenza, in tale differente contesto è stata reputata irrilevante l'eventuale limitazione apposta dal difensore – che abbia indicato in ricorso che il proprio indirizzo PEC debba valere al solo fine di ricevere le comunicazioni di cancelleria – giacché una simile restrizione non si giustifica in un sistema proiettato verso

³²Annotata da M. SUMMA, *La Cassazione mette un freno alle notificazioni effettuate in cancelleria*, in *Dir. & Giust.*, fasc.203, 2017.

³³Annotata da G. VITRANI, *Nullità della notificazione non effettuata presso il domicilio digitale*, in *ilprocessotelematico.it*, 17 luglio 2018.

³⁴Annotata da F. TESTA, *È nulla la notifica della sentenza in cancelleria anziché al domicilio digitale*, in *ilprocessotelematico.it*, 3 luglio 2019, e da M. MAROTTA, *La regola e l'eccezione: domicilio digitale e la notifica al difensore in cancelleria*, in *Dir. & Giust.*, fasc. 94, 2019.

³⁵Annotata da N. GARGANO, *Notifiche a mezzo PEC e raggiungimento dello scopo*, in *ilprocessotelematico.it*, 13 dicembre 2018.

³⁶Annotata da Y. FERA, *Indicazione della PEC e validità della notifica presso la cancelleria*, in *ilprocessotelematico.it*, 20 novembre 2019.

la dematerializzazione degli atti e la informatizzazione del processo civile nella sua intera articolazione (Sez. L, 10 ottobre 2018, n. 25086).

Ciò non toglie che, ove il difensore abbia eletto il proprio domicilio presso la cancelleria del giudice adito, la notifica ad istanza di parte possa essere ritualmente effettuata presso la cancelleria, senza necessità di utilizzare l'indirizzo PEC indicato nell'atto (in tal senso, Sez. 6 - 2, 10 novembre 2015, n. 22892). Al contrario, le comunicazioni di cancelleria devono essere eseguite, per i processi cui risulta applicabile la disciplina dell'art. 16 del d.l. n. 179 del 2012, cit., esclusivamente presso l'indirizzo PEC del difensore della parte, senza che rilevi l'eventuale elezione di domicilio presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario, salva la sola ipotesi in cui non sia possibile procedere, mediante PEC, ai sensi del comma 4 della citata norma, per causa non imputabile al destinatario, nel qual caso trova applicazione l'art. 136, comma 3, c.p.c. e può rilevare l'elezione di domicilio (Sez. 6 - 1, 15 settembre 2017, n. 21519; conforme Sez. 2, 10 maggio 2018, n. 11316 e Sez. 2, 9 agosto 2018, n. 20698, che ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 136, comma 3, c.p.c. e 16, comma 8, del d.l. n. 179 del 2012, «non essendo il sistema configurato dalle disposizioni, imperniato sulla imputabilità o meno della causa al destinatario, impeditivo o gravemente limitativo del diritto di difesa del medesimo destinatario.»). In senso conforme si è espressa anche Sez. 2, 28 dicembre 2018, n. 33547.

In ogni caso, è stato precisato che la notifica eseguita in cancelleria anziché all'indirizzo PEC non è inesistente ma nulla, con conseguente possibilità di applicare la sanatoria per raggiungimento dello scopo: infatti, «nonostante l'errata individuazione da parte dell'appellante delle modalità di notificazione applicabili alla fattispecie, l'avvenuta consegna dell'atto ad opera dell'ufficiale giudiziario competente in forme corrispondenti a quelle consentite da disposizioni tuttora in vigore, sia pure in via sussidiaria rispetto a quelle concretamente applicabili, assicura infatti la riconducibilità del procedimento notificatorio ad uno degli schemi astrattamente prefigurati dal legislatore; risulta pertanto giustificata l'affermazione della mera nullità della notifica e dell'intervenuta sanatoria della stessa, con efficacia retroattiva, per effetto della costituzione dell'appellato, con la conseguente esclusione dell'inammissibilità del gravame.» (Sez. 6 - 1, 15 giugno 2017, n. 14958³⁷).

In senso analogo, nel giudizio in cassazione, è stata respinta l'eccezione di inammissibilità del controricorso in quanto notificato presso la cancelleria anziché in via telematica all'indirizzo PEC indicato dal difensore della ricorrente, in applicazione del principio del raggiungimento dello scopo, considerata la difesa svolta sul punto dalla parte ricorrente, escludendosi la sanzione dell'inesistenza (Sez. 2, 28 febbraio 2017, n. 5200).

In coerente linea di sviluppo con la nozione di domicilio digitale, Sez. 6 - 2, 16 aprile 2021, n. 10186³⁸, ha ritenuto che, ai fini del termine breve di impugnazione, la notificazione della sentenza, da eseguire nei confronti del procuratore della parte ovvero della parte presso il suo procuratore – purché, in tale ultimo caso, la notifica contenga l'espressa menzione, nella relata di notificazione, del suo procuratore quale destinatario – , possa essere eseguita in via telematica presso l'indirizzo PEC del procuratore risultante dai pubblici elenchi (nella specie: INIPEC).

³⁷Annotata da E. MATTIOLI, *Notifica in cancelleria anziché all'indirizzo PEC dell'avvocato: è nulla, non inesistente*, in *Dir. & Giust.*, fasc.104, 2017, p. 1.

³⁸Annotata da A. BARALE, *La notifica via PEC al procuratore o alla parte presso il procuratore è idonea a far decorrere il termine breve?*, in *ilprocessotelematico.it*, 27 settembre 2021.

4.3. Individuazione dell'indirizzo PEC rilevante ai fini del domicilio digitale. Ai fini della corretta applicazione della disciplina in tema di domicilio digitale è fondamentale l'individuazione dell'indirizzo PEC rilevante per le comunicazioni e notificazioni processuali.

4.3.1. Invalidità della notifica eseguita presso un indirizzo PEC diverso da quello risultante dai pubblici elenchi. Sul punto, è stato affermato che «In tema di notificazione a mezzo PEC, ai sensi del combinato disposto dell'art. 149 bis c.p.c. e dell'art. 16 ter del d.l. n. 179 del 2012, introdotto dalla legge di conversione n. 221 del 2012, l'indirizzo del destinatario al quale va trasmessa la copia informatica dell'atto è, per i soggetti i cui recapiti sono inseriti nel Registro generale degli indirizzi elettronici gestito dal Ministero della giustizia (RegInde), unicamente quello risultante da tale registro. Ne consegue, ai sensi dell'art. 160 c.p.c., la nullità della notifica eseguita presso un diverso indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario.» (Sez. 6 - 1, 11 maggio 2018, n. 11574; in senso conforme Sez. 2, 1° ottobre 2018, n. 23738³⁹, Sez. 6 - L, 5 aprile 2019, n. 9562).

Nello stesso senso, più di recente si è espressa anche Sez. 6 - 3, 15 settembre 2021, n. 24948, che ha ritenuta nulla la notifica, effettuata ad un indirizzo PEC preso dal sito *web* del destinatario, diverso da quello risultante dal *ReGIndE*.

In particolare, con riferimento alla notificazione degli atti processuali nei confronti dell'Avvocatura di Stato, è stato chiarito che «l'uso dell'indirizzo PEC deputato alle comunicazioni istituzionali in luogo di quello destinato alle comunicazioni processuali è causa di nullità della notifica, la quale è sanata, con efficacia "ex tunc", dall'opposizione del Ministero ex art. 5-ter della l. n. 89 del 2001, non ostando alla produzione di tale effetto l'affermazione per cui la parte pubblica non disporrebbe di altro mezzo per fare valere l'inefficacia del decreto prevista dall'art. 5, comma 2, della l. n. 89 cit., atteso che detta norma concerne la diversa e non assimilabile ipotesi della mancata notificazione.» (Sez. 2, 9 maggio 2018, n. 11154). Pertanto, in disparte – anche in tale caso – l'applicazione del principio di raggiungimento dello scopo, risulta chiaro che ai fini processuali deve essere utilizzato l'indirizzo PEC censito nel registro generale degli indirizzi di cui all'art. 7 del d.m. n. 44 del 2011 (*ReGIndE*) ovvero nel registro delle pp.aa. di cui all'art. 16, comma 12, del d.l. n. 179 del 2012, cit. (v., in particolare, Sez. 2, 9 aprile 2019, nn. 9914 e 9918, di rinnovazione della notifica nei confronti del Ministero intimato perché erroneamente eseguita all'indirizzo PEC "roma@mailcert.avvocaturastato.it", piuttosto che al corretto indirizzo ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it).

In senso conforme, Sez. 1, 9 gennaio 2019, n. 287⁴⁰, che ha escluso, nella specie, sia la sanatoria per raggiungimento dello scopo (attesa la mancata costituzione in giudizio del Ministero dell'interno) sia la rimessione in termini⁴¹, non potendo integrare un'ipotesi

³⁹ Annotata da M. NARDELLI, *L'indirizzo PEC e i registri validi per la rituale notificazione telematica*, in *ilprocessotelematico.it*, 15 novembre 2018.

⁴⁰ Annotata da P. CALORIO, *È nulla la notifica fatta all'Avvocatura dello Stato ad un indirizzo PEC estratto dall'IPA*, in *ilprocessotelematico.it*, 14 febbraio 2019.

⁴¹ V. però Sez. 1, 17 ottobre 2019, n. 26430, che, nell'ipotesi di notifica eseguita nei confronti dell'Avvocatura dello Stato presso l'indirizzo e-mail "milano@avvocaturastato.it", ha autorizzato la remissione in termini sul rilievo che trattavasi di indirizzo comunque riferibile al soggetto destinatario, peraltro costituitosi nel giudizio di appello, sicché non era integrata un'ipotesi di inesistenza della notifica stessa. Su questa pronuncia, A. BARALE, *Notificazione effettuata ad un indirizzo di posta elettronica ordinaria comunque riferibile al destinatario*, in *ilprocessotelematico.it*, 25 novembre 2019, evidenzia che nella specie la difformità della fattispecie sottoposta al sindacato della S.C. rispetto al modello legale di notificazione telematica concerne non soltanto "il luogo della notificazione" bensì anche le modalità stesse con cui la notificazione è stata eseguita e soprattutto la prova che la notifica è pervenuta a destinazione, dal momento che la notifica era stata eseguita ad un «indirizzo di posta elettronica ordinaria, rendendo così la trasmissione priva di quei requisiti tecnici che garantiscono la

di errore incolpevole e giustificabile la circostanza – meramente allegata – che in altri processi l'Avvocatura si fosse regolarmente costituita nonostante la notificazione eseguita presso un indirizzo diverso da quello istituito per il processo telematico.

In senso analogo, è stato escluso che la notifica effettuata sempre nei confronti dell'Avvocatura dello Stato in sede di rinnovazione utilizzando un erroneo indirizzo PEC possa giustificare un'ulteriore rinnovazione della notifica ovvero la rimessione in termini, avuto riguardo alla facile reperibilità del corretto indirizzo PEC (Sez. 6 - 1, 27 settembre 2019, n. 24110; conforme, nel senso della impossibilità di rinnovare la notifica, Sez. 2, 1° ottobre 2019, n. 24474⁴²).

Nella medesima linea interpretativa è stata esclusa la possibilità di attribuire rilievo al diverso indirizzo PEC indicato nell'atto processuale: «La notificazione con modalità telematica, ai sensi degli artt. 3 bis e 11 della l. n. 53 del 1994, deve essere eseguita a pena di nullità presso l'indirizzo PEC risultante dai pubblici elenchi di cui all'art. 16 ter del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. in l. n. 221 del 2012, quale domicilio digitale qualificato ai fini processuali ed idoneo a garantire l'organizzazione preordinata all'effettiva difesa; ne consegue che non è idonea a determinare la decorrenza del termine breve di cui all'art. 326 c.p.c. la notificazione della sentenza effettuata ad un indirizzo di PEC diverso da quello inserito nel Reginde e comunque non risultante dai pubblici elenchi, ancorché indicato dal difensore nell'atto processuale.» (Sez. 6 - L, 25 maggio 2018, n. 13224).

In senso analogo, è stata ritenuta validamente effettuata la notifica del decreto di fissazione dell'udienza, ex art. 380-*bis*, comma 2, c.p.c., all'indirizzo PEC del difensore risultante dal *ReGIndE*, ai sensi dell'art. 136, comma 2, c.p.c. e dell'art. 16, comma 4, del d.l. n. 179 del 2012, cit., senza che possa assumere rilievo l'eventuale diverso indirizzo PEC indicato negli atti difensivi (Sez. 6 - L, 17 ottobre 2018, n. 25948). In applicazione del medesimo principio, nel cd. rito Fornero, ai fini della decorrenza del termine breve per proporre reclamo contro la sentenza che decide il ricorso in opposizione, è stata ritenuta idonea la comunicazione telematica della sentenza all'indirizzo PEC del difensore risultante da pubblici elenchi o da registri accessibili alla pubblica amministrazione, restando irrilevante l'eventuale indicazione nell'atto di un diverso indirizzo PEC (Sez. L, 4 gennaio 2019, n. 83).

Con riferimento ai casi in cui la p.a. risulti costituita in giudizio per il tramite di propri funzionari, Sez. L, 10 maggio 2021, n. 12345, ha affermato che, qualora il funzionario costituito abbia omesso di eleggere domicilio ai sensi dell'art. 82 del r.d. n. 37 del 1934, devono ritenersi valide le notifiche effettuate presso la cancelleria del giudice adito, anche ai fini della decorrenza del termine breve ex art. 326 c.p.c., né rileva che il funzionario medesimo abbia effettuato l'indicazione del proprio indirizzo di posta elettronica certificata al momento della costituzione in giudizio, non trovando applicazione ai funzionari la disciplina normativa che ha introdotto l'obbligo di tale indicazione per i difensori; in applicazione del principio enunciato, nel caso di specie, la

trasmissione, l'integrità ed il ricevimento del messaggio inviato e nei quali risiede la scelta del legislatore di adottare, per le notificazioni (e non soltanto per esse) lo strumento della PEC.».

⁴² Annotata da A. RICUPERATI, *Anche la nullità della notificazione telematica impedisce la tempestiva ulteriore rinnovazione dell'incombente ex art. 291 c.p.c.*, in *ilprocessotelematico.it*, 4 novembre 2019, che sottolinea efficacemente come “È lecito presumere che sarebbe bastata l'ordinaria diligenza per individuare - attraverso la consultazione, verosimilmente, del *ReGIndE* o del Registro PP.AA. - l'indirizzo PEC aggiornato dell'Avvocatura dello Stato di Perugia: per cui l'inescusabilità dell'errore (con la conseguente inapplicabilità della rimessione in termini, di cui al capoverso dell'art. 153 c.p.c.) non può nella fattispecie essere seriamente revocata in dubbio”.

S.C. ha ritenuto inammissibile, per tardività, un appello depositato oltre il termine breve computato dalla notifica della sentenza in cancelleria.

D'altro canto, Sez. L, 24 maggio 2021, n. 14195⁴³, ha escluso la possibilità di effettuare le comunicazioni al funzionario delegato invece che per via telematica agli indirizzi di posta elettronica comunicati ai sensi del comma 12 dell'art. 16 del d.l. n. 179 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 221 del 2012, pur nel testo ora integrato dall'art. 289, comma 1, lett. a) del d.l. n. 76 del 2020, conv., con modif., nella l. n. 120 del 2020 (su cui subito *infra*), dovendosi altresì escludere l'operatività della sanatoria per raggiungimento dello scopo, in quanto la necessità di interpretare restrittivamente le norme in materia di decadenza dall'impugnazione non consente di individuare il momento di decorrenza del termine breve diverso da quello che scaturisce da una comunicazione effettuata nel rispetto delle forme telematiche specificamente individuate dalla legge. In questo caso, la S.C. ha cassato la sentenza della corte d'appello che, avendo calcolato la decorrenza del termine per l'impugnazione della sentenza di primo grado conclusiva del cd. rito Fornero dalla comunicazione del provvedimento al funzionario incaricato, presso la cancelleria, aveva dichiarato inammissibile perché tardivo il reclamo ex art. 1, comma 58, della l. n. 92 del 2012, proposto dall'amministrazione soccombente, sul dichiarato presupposto che fosse pacifico che un indirizzo dell'amministrazione fosse censito nel registro di cui all'art. 16, comma 12, cit., e dunque, per quanto sopra detto, era presso lo stesso che andava fatta la comunicazione utile a fini impugnatori.

Nello stesso senso, Sez. L, 5 novembre 2021, n. 32166, ha affermato che, nel processo del lavoro, la comunicazione o notificazione, alla p.a. che si sia difesa mediante propri dipendenti, della sentenza conclusiva del giudizio di primo grado, ove effettuata successivamente all'entrata in vigore dell'art. 16, comma 7, del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. nella l. n. 221 del 2012, deve essere eseguita per via telematica all'indirizzo di posta elettronica comunicato ai sensi del comma 12 dell'art. 16 citato (nella formulazione in vigore fino al d.l. n. 76 del 2020, cit.), restando, pertanto, ammissibile la notificazione presso la cancelleria non già nel caso di mancata elezione di domicilio ex art. 82 del r.d. n. 37 del 1934 (inapplicabile ai funzionari della p.a. cui sia demandata la difesa in giudizio), bensì nella sola ipotesi di impossibilità di procedere alla notifica telematica, imputabile alla p.a. medesima.

Sul piano dell'individuazione dei pubblici elenchi, va segnalata Sez. 1, 26 febbraio 2019, n. 5652, che, con innovativa pronuncia, ha ritenuto valida una notifica telematica dell'istanza di fallimento eseguita in data 16 ottobre 2013 (quanto all'aspetto del regime temporale, trattandosi di notifica eseguita in data anteriore al 15 maggio 2014, v. *supra* 2.1.), affrontando espressamente la questione dell'utilizzabilità dell'indirizzo PEC tratto dal registro delle imprese in epoca anteriore alla sua formale inclusione fra i pubblici elenchi ex art. 16-*ter* del d.l. n. 179 del 2012, cit., per l'appunto prevista solo a decorrere dal 15 dicembre 2013. In motivazione, si afferma che «prima dell'entrata in vigore della puntualizzazione della nozione di pubblici elenchi contenuta nell'art. 16 *ter* d.l. n. 179 del 2012, detta nozione era indicata nella legge n. 53 del 1994 in termini più generici, ma era pur sempre vigente: semplicemente, il compito di definirne i contorni, genericamente delineati con le parole “pubblici elenchi”, era affidato all'interprete mediante l'uso degli ordinari criteri ermeneutici. Applicando tali criteri, non è contestabile che un elenco degli

⁴³ Annotata da M. NARDELLI, *Il termine breve di impugnazione in caso di difesa della P.A. mediante un proprio funzionario*, in *ilprocessotelematico.it*, 18 ottobre 2021.

indirizzi pec come quello risultante dalle comunicazioni che gli imprenditori commerciali sono tenuti ad inviare al registro delle imprese, ossia a un registro tenuto da una pubblica autorità per ragioni di pubblico interesse, sia qualificabile come pubblico elenco.». In tal modo, la Corte ha mostrato di aderire ad una nozione “sostanzialistica” dei pubblici elenchi di cui all’art. 3-*bis* della legge n. 53 del 1994⁴⁴.

Sempre con riferimento al tema dell’individuazione dei pubblici elenchi ai fini delle comunicazioni e notificazioni, va evidenziato che la Corte, in diverse pronunce (*ex multis* Sez. 6 - 1, 9 aprile 2019, n.9893), ha reputato pienamente legittime le notifiche eseguite presso l’indirizzo PEC risultante dall’indice nazionale degli indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC) istituito dal Ministero dello Sviluppo Economico, espressamente incluso fra i pubblici elenchi ex art. 16-*ter* del d.l. n. 179 del 2012. In questo senso, può ritenersi superato il tenore – contrario, nella lettera – di Sez. 3, 8 febbraio 2019, n. 3709, decisione verosimilmente da riferire, nella sua effettività, al registro degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni (IPA) – escluso dai pubblici elenchi a decorrere dal 19 agosto 2014 – piuttosto che ad INI-PEC, trattandosi di notifica eseguita nei confronti dell’Avvocatura dello Stato⁴⁵, i cui indirizzi PEC non sono destinati a confluire in INI-PEC.

La oggettiva idoneità del registro INI-PEC ai fini delle notificazioni processuali è stata espressamente confermata dalla ordinanza (Sez. 6 - 3, 15 novembre 2019, n. 29749⁴⁶) con cui si è proceduto di ufficio alla correzione dell’errore materiale in cui era incorsa Sez. 6 - 3, 27 settembre 2019, n. 24160, proprio nella parte in cui aveva richiamato l’isolato precedente costituito da Sez. 3, n. 3709 del 2019, dianzi citato. Infatti, la correzione è stata giustificata proprio dall’esigenza di evitare che «la pretesa inidoneità dell’efficacia di un registro rilevante ai fini delle notificazioni a mezzo PEC e, dunque, un apparente principio esegetico suscettibile di applicazione ove dovesse porsi un problema di validità di una notificazione» venga inteso come «espressione di un effettivo convincimento esegetico della Corte nei termini in cui figura letteralmente espresso», ribadendosi espressamente «il principio, enunciato dalle S.U. n. 23620/2018 (ma, nello stesso senso, già Cass. n. 30139/2017), per cui “In materia di notificazioni al difensore, in seguito all’introduzione del ‘domicilio digitale’, previsto dall’art. 16 *sexies* del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 221 del 2012, come modificato dal d.l. n. 90 del 2014, conv. con modif. dalla l. n. 114 del 2014, è valida la notificazione al difensore eseguita presso l’indirizzo PEC risultante dall’albo professionale di appartenenza, in quanto corrispondente a quello inserito nel pubblico elenco di cui all’art. 6 bis del d.lgs. n. 82 del 2005, atteso che il difensore è obbligato, ai sensi di quest’ultima disposizione, a darne comunicazione al proprio ordine e quest’ultimo è obbligato ad inserirlo sia nei registri INI PEC, sia nel ReGindE, di cui al d.m. 21 febbraio 2011 n. 44, gestito dal Ministero della Giustizia”». La questione, dunque, può dirsi definitivamente superata nel senso della riaffermata validità delle notifiche effettuate agli indirizzi PEC estratti dal registro INI-PEC.

Da segnalare, proprio in punto di individuazione dei pubblici elenchi ai fini delle comunicazioni e notificazioni, che l’art. 28 del d.l. 16 luglio 2020, n. 76, conv. con modif. nella legge 11 settembre 2020, n. 120, è intervenuto sugli artt. 16, commi 12 e 13, e 16-

⁴⁴ In tal senso, Y. FERA, *La nozione di pubblici elenchi prima dell’art. 16-ter d.l. n. 179/2012*, in *ilprocessotelematico.it*, 7 maggio 2019.

⁴⁵ Per questa lettura, v. S. MATTEINI CHIARI, *Notificazione telematica all’Avvocatura dello Stato all’indirizzo PEC deputato alle comunicazioni istituzionali*, in *ilprocessocivile.it*, 3 aprile 2019.

⁴⁶ In proposito, v. nota favorevole di G. VITRANI, *Notificazione a mezzo PEC – Pubblici registri utilizzabili*, in *ilprocessotelematico.it*, 18 novembre 2019, e commento riepilogativo della questione in S. CAPRIO, *Confermata la validità del registro INI-PEC per la notifica a mezzo PEC*, in *ilprocessotelematico.it*, 18 dicembre 2019.

ter, comma 1-bis, del d.l. n. 179 del 2012, cit., introducendo una nuova residuale modalità di notificazione degli atti in forma telematica nel caso in cui l'amministrazione abbia omissis di comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata al Ministero della giustizia ai fini dell'inserimento nel registro delle pp.aa.⁴⁷. Infatti, per effetto della novella, in tali ipotesi la notificazione può essere validamente eseguita anche presso l'indirizzo PEC risultante nell'Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi (c.d. "Indice PA"); con l'avvertenza che, ove in quest'ultimo elenco risultino indicati, per la stessa amministrazione, più domicili digitali, la notificazione deve essere effettuata presso quello primario indicato nella sezione ente della p.a. destinataria, secondo le previsioni delle linee guida dell'AgID (agenzia per l'Italia Digitale). Inoltre, nel caso in cui sussista l'obbligo di notificazione in relazione a specifiche materie presso organi od articolazioni delle pp.aa., la notificazione può essere eseguita all'indirizzo PEC ivi indicato in riferimento ai detti organi ed articolazioni. Infatti, è stata prevista la facoltà per le pp.aa. di comunicare al Ministero, ai fini dell'inserimento nel registro ex art. 16, comma 12, del d.l. n. 179 del 2012, cit., anche gli indirizzi PEC di propri organi o articolazioni per eseguire le notificazioni in via telematica nel caso in cui sia stabilito presso questi l'obbligo di notifica degli atti introduttivi di giudizio in relazione a specifiche materie ovvero in caso di autonoma capacità o legittimazione processuale, oltre che, in caso di costituzione in giudizio tramite propri dipendenti, la possibilità di comunicare ulteriori indirizzi PEC, riportati in una speciale sezione del medesimo elenco e corrispondenti a specifiche aree organizzative omogenee, presso cui eleggono domicilio ai fini del giudizio.

In ordine all'applicazione delle nuove disposizioni, Sez. 3, 23 febbraio 2021, n. 23445, ha chiarito che, con l'introduzione di tale novella, il legislatore ha ritenuto opportuno riempire un vuoto normativo e, pertanto, in assenza di indicazioni a riguardo o di interpretazioni autentiche, la disposizione sopra richiamata non può applicarsi alle notifiche effettuate precedentemente all'entrata in vigore della stessa; con la conseguenza che la notifica presso l'indirizzo inserito nell'IndicePA, non più pubblico elenco al momento della notifica, eseguita prima dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni, è stata dichiarata nulla.

4.3.2. Comunicazioni e notificazioni a mezzo PEC al collegio difensivo ed indicazione del domiciliatario. In applicazione dei principi consolidati in tema di imputabilità al destinatario della saturazione della casella PEC (v. supra § 3.2.) e ritualità della comunicazione/notifica eseguita presso uno solo degli avvocati del collegio difensivo (v., ex *multis*, Sez. U, 9 giugno 2014, n. 12924), Sez. L, 20 maggio 2019, n. 13532, ha affermato che «Il mancato buon esito della comunicazione telematica di un provvedimento giurisdizionale dovuto alla saturazione della capienza della casella PEC del destinatario è evento imputabile a quest'ultimo; di conseguenza, è legittima l'effettuazione della comunicazione mediante deposito dell'atto in cancelleria, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del d.l. n. 179 del 2012, conv. in l. n. 221 del 2012, come modificato dall'art. 47 del d.l. n. 90 del 2014, conv. in l. n. 114 del 2014, senza che, nell'ipotesi in cui il destinatario della comunicazione sia costituito nel giudizio con due procuratori, la cancelleria abbia l'onere, una volta non andato a buon fine il primo tentativo di comunicazione, di tentare l'invio del provvedimento all'altro procuratore». Pertanto, nel caso di collegio difensivo la cancelleria può legittimamente eseguire la

⁴⁷ V. C. MANCUSO, *La notificazione telematica degli atti nei confronti delle pubbliche amministrazioni dopo il decreto semplificazioni. L'incidenza nel processo esecutivo*, in *Esecuzione forzata*, 2021, 1, 167.

comunicazione telematica nei confronti di uno solo dei difensori e, se la trasmissione non va a buon fine per causa imputabile al destinatario, non è utilmente invocabile il diritto ad ottenere una nuova comunicazione ad altro avvocato del collegio difensivo ovvero una remissione in termini (salvo, ovviamente, che non ne ricorrano le condizioni per circostanze diverse da quelle già valutate come imputabili al difensore destinatario della comunicazione).

Va, tuttavia, rilevato che, nell'ipotesi in cui nell'atto sia stato specificato di voler ricevere le comunicazioni esclusivamente presso l'indirizzo PEC di uno dei difensori di fiducia, la medesima Sezione L, con precedente pronuncia (Sez. L, 31 gennaio 2019, n. 2942), ha ritenuto invalida la comunicazione effettuata solo all'indirizzo PEC dell'altro difensore, e, dunque, ha cassato la sentenza di merito che aveva dichiarato improcedibile l'appello sul rilievo che il decreto di fissazione di udienza, di cui all'art. 435 c.p.c., era stato comunicato all'indirizzo PEC di un co-difensore diverso da quello indicato. Tuttavia, il principio affermato con tale ultima pronuncia, riferito alle comunicazioni, è stato rimesso all'attenzione della Sezione ordinaria con articolata ordinanza interlocutoria (Sez. 6 - L, 3 agosto 2020, n. 16581) in riferimento alla notifica della sentenza effettuata nei confronti del co-difensore indicato come domiciliatario esclusivamente in senso fisico, essendo stati indicati come domiciliatari digitali esclusivamente altri due avvocati del collegio difensivo, solo dei quali era stato espressamente riportato l'indirizzo PEC: infatti, la decisione della Corte territoriale, di accoglimento dell'appello sul presupposto della nullità della notifica telematica effettuata nei confronti del difensore non indicato come domiciliatario digitale, è stata impugnata assumendo, da un lato, l'irrilevanza della indicazione dell'indirizzo PEC, a seguito delle modifiche apportate all'art. 125 c.p.c., dall'altra, il consolidato orientamento secondo cui, in presenza di più difensori, la notifica della sentenza ad uno solo di essi è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione. La questione è stata decisa da Sez. L, 12 novembre 2021, n. 33806, che ha ritenuto di dare continuità all'orientamento elaborato nel regime del cd. "domicilio digitale", secondo cui, in base all'art. 125 c.p.c., come modificato dall'art. 45-bis, comma 1, del d.l. n. 90 del 2014, conv. con mod. in l. n. 114 del 2014, non sussiste l'obbligo per il difensore di indicare nell'atto introduttivo l'indirizzo PEC "comunicato al proprio ordine" perché già risultante dal *ReGIndE* in virtù della trasmissione operata dall'ordine in base alla comunicazione effettuata dall'interessato (per tutte: Sez. U, 29 settembre 2018, n. 23620), orientamento ulteriormente consolidatosi nelle more con le pronunce rese da Sez. 1, 3 marzo 2021, n. 2460⁴⁸, e da Sez. 2, 12 febbraio 2021, n. 3685⁴⁹; in tal modo, la Sezione ha ritenuto superato l'isolato precedente rappresentato da Sez. L, n. 2942 del 2019, cit., affermando, in conclusione, che «oggi l'unico indirizzo di posta elettronica certificata rilevante ai fini processuali è quello che il difensore ha indicato, una volta per tutte, al Consiglio dell'ordine di appartenenza. In tal modo, l'art. 125 cod. proc. civ. è stato allineato alla normativa generale in materia di domicilio digitale. Il difensore non ha più l'obbligo di indicare negli atti di parte l'indirizzo di posta elettronica certificata, né ha facoltà di indicare uno diverso da quello comunicato al Consiglio dell'ordine o di restringerne l'operatività alle sole comunicazioni di cancelleria». Di conseguenza, la S.C., nel caso di specie, ha cassato con rinvio la decisione impugnata ritenendo rituale la notificazione della sentenza, ai fini del decorso del termine breve per

⁴⁸ Annotata da V. AMENDOLAGINE, *Notificazione - notifica dell'appello al domicilio digitale del difensore estratto da Re.G.Ind.E e INI-PEC*, in *Giur. It.*, 2021, 6, 1360 ss.

⁴⁹ Annotata da A. RICUPERATI, *Anche dinanzi alla Corte di cassazione è valida la notificazione al domicilio digitale*, in *ilprocessotelematico.it*, 22 marzo 2021.

l'impugnazione, effettuata all'indirizzo PEC di uno dei codifensori, ancorché in atti fosse stato espressamente richiesto che le comunicazioni di cancelleria venissero eseguite agli indirizzi PEC degli altri due difensori nominati, in quanto validamente effettuata all'indirizzo PEC di uno dei tre difensori di fiducia, quale risultante dal *ReGIndE*, indipendentemente dalla sua indicazione in atti, ai sensi dell'art. 16 sexies del d.l. n. 179 del 2012, conv., con modif., nella l. n. 221 del 2012, non potendosi configurare un diritto a ricevere le notificazioni esclusivamente presso il domiciliatario indicato e non potendo, quindi, avere portata idonea ad escludere tale notificazione la limitazione della parte dell'indicazione del detto indirizzo per le sole comunicazioni (richiamandosi espressamente, quanto all'ultimo profilo, Sez. 2, n. 3685 del 2021).

Con riferimento alla figura del domiciliatario, è stata attribuita prevalenza alla comunicazione telematica eseguita all'indirizzo PEC del difensore, quale risultante dal *ReGIndE*, escludendo la necessità di curare l'adempimento presso il domiciliatario indicato («In tema di procedimento ex art. 380 bis c.p.c., la notificazione del decreto di fissazione dell'udienza camerale e della proposta del relatore è validamente effettuata all'indirizzo PEC del difensore di fiducia, quale risultante dal *Reginde*, indipendentemente dalla sua indicazione in atti, ai sensi dell'art. 16 sexies del d.l. n. 179 del 2012, conv., con modif., in l. n. 221 del 2012, non potendosi configurare un diritto a ricevere le notificazioni esclusivamente presso il domiciliatario indicato.»: Sez. 6 - L, 24 maggio 2018, n. 12876).

D'altro canto, è stata ritenuta rituale la notifica della sentenza di appello eseguita a mezzo PEC al domiciliatario invece che all'indirizzo PEC del difensore, considerato che quest'ultimo, nell'atto di appello aveva eletto domicilio presso un determinato studio legale, mentre aveva dichiarato espressamente ai sensi della vigente normativa, di voler ricevere “tutte le comunicazioni e gli avvisi” al numero di fax (ivi indicato) “o all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata” (anch'esso indicato), in tal modo esprimendo la volontà di restringere l'utilizzo della PEC agli atti provenienti dall'ufficio, mentre il mancato riferimento alla ricezione delle “notificazioni” (tipici atti di parte) era chiaro indice della volontà di delegare al domiciliatario la ricezione di tali atti, senza alcuna restrizione di sorta, non essendovi necessità dell'indicazione nell'atto dell'indirizzo PEC del domiciliatario (Sez. 6 - 2, 11 maggio 2017, n. 11759⁵⁰).

Occorre, però, evidenziare che, nell'ipotesi di elezione di domicilio “fisico” presso uno studio con sede nella circoscrizione dell'autorità giudiziaria adita ed indicazione come domicilio “digitale” dell'indirizzo PEC del *dominus*, la Corte (Sez. 1, 22 agosto 2018, n. 20946) ha dichiarato inesistente (come tale insuscettibile di sanatoria) la notifica effettuata all'indirizzo PEC del domiciliatario “fisico” – con conseguente inidoneità della stessa a determinare la decorrenza del termine breve per l'impugnazione – quale soggetto non legittimato a ricevere l'atto, così come, per giurisprudenza consolidata (Sez. 6 - 1, 12 ottobre 2015, n. 20468), non avrebbe potuto eseguire direttamente la notificazione.

Nella stessa linea, intesa ad attribuire prevalenza al domicilio digitale, si pone Sez. 6-2, 1 giugno 2020, n. 10355, che ha ritenuto inidonea a determinare la decorrenza del termine breve per l'impugnazione la notifica della sentenza effettuata al domiciliatario “fisico” invece che presso l'indirizzo PEC indicato nell'atto di citazione in appello, ove la parte aveva peraltro precisato di voler ricevere “le comunicazioni e notificazioni nel corso del giudizio”; l'assunto è stato specificato nel senso che, in presenza di un indirizzo PEC ufficiale indicato dal difensore, non esplicitamente circoscritto alle sole

⁵⁰Annotata da F. VALERIO, *È consentita la notifica telematica al domiciliatario anche se l'indirizzo PEC non è indicato nell'elezione di domicilio*, in *Dir. & Giust.*, fasc.83, 2017, p. 10.

comunicazioni, la circostanza che il difensore, come nella specie, abbia eventualmente eletto domicilio ai sensi dell'art. 82 del r.d. n. 37 del 1934 «non può elidere il principio, di valenza costituzionale inerente il diritto di difesa, del rispetto della scelta legittimamente effettuata dalla parte», in tal modo configurando un obbligo del notificante di utilizzare in via esclusiva la notificazione telematica. In continuità con tale indirizzo si è espressa più di recente anche Sez. 6 - 2, 24 marzo 2021, n. 8262⁵¹.

Viceversa, l'alternatività fra domicilio digitale e domiciliazione "tradizionale", ai sensi dell'art. 82 del r.d. n. 37 del 1934 (presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario innanzi al quale pende la lite), è stata sostenuta da Sez. 3, 29 gennaio 2020, n. 1982, che ha affermato come «Ai fini della decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione, anche dopo l'introduzione del "domicilio digitale" (art. 16 sexies del d.l. n. 179 del 201, conv. con modif. in l. n. 221 del 2012, come modificato dal d.l. n. 90 del 2014, conv., con modif., in l. n. 114 del 2014), resta valida la notificazione effettuata - ai sensi dell'art. 82 del r.d. n. 37 del 1934 - presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario innanzi al quale pende la lite, ove il destinatario abbia scelto, eventualmente in associazione a quello digitale, di eleggervi il domicilio.». Tale interpretazione è stata ripresa da Sez. L, 11 febbraio 2021, n. 3557, secondo cui va escluso che possa essere riconosciuto carattere esclusivo alla notificazione al domicilio digitale, con ciò reputando valida, ancora ai fini della decorrenza del termine breve per proporre il ricorso per cassazione, la notificazione della sentenza presso il domicilio fisico eletto dal destinatario, nonché, sempre ai fini della decorrenza del termine breve per proporre il ricorso per cassazione, da Sez. 3, 14 dicembre 2021, n. 39970, che ha ritenuto corretta, nonostante l'indicazione della parte destinataria di un domicilio "fisico" ai sensi dell'art. 82 del r.d. n. 37 del 1934, la notificazione della sentenza d'appello presso il domiciliatario mediante posta elettronica certificata, poiché il domicilio digitale, pur non indicato negli atti, può essere utilizzato per la notificazione in questione, in quanto le due opzioni (domicilio digitale e domicilio fisico) concorrono.

Peraltro, Sez. 3, 23 febbraio 2021, n. 4920, ha precisato, in espresso riferimento alle comunicazioni di cancelleria a mezzo PEC, che il difensore esercente il patrocinio non può indicare la PEC di altro avvocato senza specificare di volersi domiciliare presso di lui, in quanto l'individuazione del difensore destinatario della comunicazione di cancelleria deve avvenire automaticamente attraverso la ricerca nel *ReGIndE*, a prescindere dall'indicazione espressa della PEC, cosicché non può attribuirsi rilievo all'indicazione di una PEC diversa da quella riferibile al legale in base agli appositi registri e riconducibile ad altro professionista, senza una chiara assunzione di responsabilità qual è quella sottesa alla dichiarazione di domiciliazione.

Nella stessa linea, invero senza neppure prospettare la facoltà di una differente elezione di domicilio digitale, si pone anche Sez. 1, 7 giugno 2021, n. 15783, secondo cui le comunicazioni al difensore, per il quale la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, devono essere eseguite, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. nella l. n. 221 del 2012, esclusivamente mediante deposito in cancelleria quando il difensore non abbia provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo PEC, dovendo escludersi che la cancelleria sia tenuta ad effettuare la comunicazione all'indirizzo di posta elettronica di altro difensore presso il quale quello nominato abbia dichiarato di voler ricevere le notifiche.

⁵¹ Annotata da R. D'APRILE, *Sulla preferenza della notifica al cd. "domicilio digitale" del difensore*, in *ilprocessotelematico.it*, 22 giugno 2021.

È evidente, pertanto, che l'affermazione del concetto di “domicilio digitale” tende ormai a rendere residuale e di incerta applicazione il campo di applicazione del “domicilio fisico”, registrandosi oscillazioni interpretative sul rilievo da attribuire alla figura del domiciliatario.

4.3.3. Applicazioni nel giudizio in cassazione. In riferimento alla disposizione, speciale per il giudizio in cassazione, di cui all'art. 366 c.p.c., Sez. U, 31 maggio 2016, n. 11383, in fattispecie anteriore alla disciplina sulle comunicazioni telematiche obbligatorie ex art. 16 del d.l. n. 179 del 2012, cit., ha affermato che «ai sensi degli artt. 136 e 366 c.p.c., in virtù di un'interpretazione orientata all'effettività del diritto di difesa e alla ragionevole durata del processo, il cancelliere può eseguire la comunicazione dei provvedimenti tramite deposito in cancelleria (sempre che il difensore non abbia eletto domicilio in Roma) solo se non è andata a buon fine la trasmissione a mezzo posta elettronica certificata, né quella via fax.».

La disposizione di cui all'art. 366, comma 2, c.p.c., è stata comunque intesa come un domicilio alternativo: «In tema di giudizio per cassazione, allorché il ricorrente abbia eletto domicilio in Roma, indicando altresì l'indirizzo di posta elettronica certificata, il controricorso può essere indifferentemente notificato sia presso il detto domicilio, sia a mezzo posta elettronica, in quanto l'art. 366, secondo comma, cod. proc. civ. consente le notificazioni in via alternativa - con l'uso della disgiuntiva “ovvero” - all'uno o all'altro luogo.» (Sez. 6 - 3, 10 marzo 2014, n. 5457). Peraltro, è stato affermato, che «Ai sensi dell'art. 366, comma 2, cod. proc. civ., nel testo modificato dall'art. 25, comma 1, lett. i), n. 1, della l. 12 novembre 2011, n. 183, è valida la notificazione del controricorso effettuata presso la cancelleria della Corte di cassazione, quando il ricorrente abbia volontariamente eletto domicilio in Roma, presso la stessa cancelleria, senza che rilevi l'indicazione, nel ricorso, dell'indirizzo di posta elettronica certificata, comunicata al proprio ordine, poiché la notificazione a questo indirizzo presuppone che non vi sia contestuale volontaria elezione di domicilio in Roma.» (Sez. 6 - 3, 16 luglio 2015, n. 14969).

Inoltre, come evidenziato da Sez. 6 - 3, 27 novembre 2014, n. 25215, «Nel giudizio per cassazione, a seguito delle modifiche dell'art. 366 cod. proc. civ. introdotte dall'art. 25 della legge 12 novembre 2011, n. 183, qualora il ricorrente non abbia eletto domicilio in Roma ed abbia indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata ai soli fini delle comunicazioni di cancelleria, è valida la notificazione del controricorso presso la cancelleria della Corte di cassazione, perché, mentre l'indicazione della PEC senza ulteriori specificazioni è idonea a far scattare l'obbligo del notificante di utilizzare la notificazione telematica, non altrettanto può affermarsi nell'ipotesi in cui l'indirizzo di posta elettronica sia stato indicato in ricorso per le sole comunicazioni di cancelleria.» (conforme Sez. 6 - 3, 5 ottobre 2017, n. 23289).

4.3.4. Applicazioni in materia fallimentare. In riferimento al procedimento in materia fallimentare, è stato affermato che «Il ricorso per la dichiarazione di fallimento può essere notificato alla società cancellata dal registro delle imprese e già in liquidazione, ai sensi dell'art. 15, comma 3, l.fall. (nel testo successivo alle modifiche apportategli dall'art. 17 del d.l. n. 179 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 221 del 2012), all'indirizzo di posta elettronica certificata dalla stessa in precedenza comunicato al registro delle imprese» (Sez. 1, 13 settembre 2016, n. 17946, Sez. 1, 12 gennaio 2017, n. 602, Sez. 6 - 1,

10 ottobre 2017, n. 23728, Sez. 1, 28 ottobre 2019, n. 27452, Sez. 1, 12 febbraio 2020, n. 3443, Sez. 6 - 1, 7 settembre 2020, n. 18544⁵²).

D'altro canto, è stata dichiarata nulla la notifica del decreto di fissazione dell'udienza prefallimentare notificato ad un indirizzo PEC attribuito a due società diverse ma con simile denominazione per incertezza assoluta nell'identificazione del soggetto destinatario della notifica (Sez. 6 - 1, 12 gennaio 2018, n. 710⁵³).

5. L'atto processuale in forma di documento informatico: firma digitale, formato, copie, deposito telematico. In ordine all'atto processuale telematico ed alla verifica del rispetto della normativa, anche regolamentare in materia⁵⁴, la giurisprudenza di legittimità si è trovata in prima analisi a giudicare quanto avvenuto nei gradi di merito, dal momento che presso la Corte di cassazione non era ancora stato attivato il deposito telematico degli atti, in assenza dell'apposito decreto di cui all'art. 16-*bis*, comma 6, del d.l. n. 179 del 2012, cit. Rispetto a tale giudizio, pertanto, sino al 31 marzo 2021, si era imposta la necessità di tradurre in copie analogiche il "fenomeno digitale", ciò che ha suscitato diverse questioni, che verranno approfondite nel successivo § 6.

5.1. Firma digitale e requisito di sottoscrizione dell'atto. La sentenza redatta in formato elettronico dal giudice e recante la firma digitale dello stesso, a norma dell'art. 15 del d.m. n. 44 del 2011, non è nulla per mancanza di sottoscrizione poiché la firma digitale è equiparata alla sottoscrizione autografa in base ai principi del d.lgs. n. 82 del 2005, resi applicabili al processo civile dall'art. 4 del d.l. n. 193 del 2009, conv. nella l. n. 24 del 2010, essendo garantita l'identificabilità dell'autore, l'integrità del documento e l'immodificabilità dello stesso, se non dal suo autore e sempre che non sia frattanto intervenuta la pubblicazione (Sez. 3, 10 novembre 2015, n. 22871; conforme Sez. 1, 18 gennaio 2017, n. 9562, nonché, sul punto specifico, Sez. 1, 29 aprile 2021, n. 11306). Sull'equiparazione della firma digitale alla sottoscrizione autografa, si era espressa in precedenza anche Sez. 6 - 1, 20 ottobre 2015, n. 21285.

In ordine al deposito telematico della sentenza, è stato precisato che «dal momento della sua trasmissione per via telematica mediante PEC, il procedimento decisionale è completato e si esterna, divenendo il provvedimento, dalla relativa data, irretrattabile dal giudice che l'ha pronunciato e legalmente noto a tutti, con decorrenza del termine lungo di decadenza per le impugnazioni ex art. 327 c.p.c. Ne consegue che è del tutto irrilevante la successiva trasmissione, sempre a mezzo PEC e a causa di un problema tecnico relativo al precedente invio, di altra sentenza relativa alla medesima controversia.» (Sez. 6 - L, 23 agosto 2016, n. 17278).

Inoltre, ai fini della decorrenza del termine cd. "lungo" di impugnazione, è stato chiarito che, nel caso di redazione della sentenza in formato elettronico, non rileva il momento della trasmissione alla cancelleria da parte del giudice, bensì quello dell'attestazione del cancelliere, giacché è solo da tale momento che la sentenza diviene ostensibile agli interessati (Sez. 2, 9 ottobre 2018, n. 24891; in senso conforme, Sez. 6-L, 29 gennaio 2019, n. 2362; v. anche, più di recente, Sez. 6 - 2, 25 maggio 2020, n. 9546).

⁵² Annotata da M. NARDELLI, *La notifica del ricorso nella procedura prefallimentare tra diritto di difesa e speditezza procedimentale*, in *ilprocessotelematico.it*, 1° ottobre 2020.

⁵³ Annotata da T. PRATOVECCHI, *Nulla la notifica eseguita a mezzo PEC ad un indirizzo attribuito a più soggetti distinti*, in *ilprocessotelematico.it*, 28 marzo 2018. L'autore si sofferma sul problema dell'attribuzione del medesimo indirizzo PEC a più soggetti, richiamando in proposito la circolare n. 77684 del 9 maggio 2014 del Ministero dello Sviluppo Economico.

⁵⁴ Per la ricostruzione delle fonti normative del p.c.t. e, in particolare, per la disciplina sull'atto processuale in forma di documento informatico, si rinvia alla relazione dell'Ufficio del massimario e del ruolo n. 175 del 12 dicembre 2017.

In effetti, la decorrenza del termine è collegata alla pubblicazione della sentenza che, nel caso di deposito telematico, richiede l'accettazione dell'atto da parte della cancelleria e l'inserimento dello stesso nel registro informatico con il numero di cronologico, adempimento necessario perché l'atto possa essere consultato dalle parti.

Quanto, invece, all'ipotesi di provvedimento redatto in formato cartaceo, successivamente digitalizzato ed inserito nel fascicolo telematico del processo, è stato ribadito che il termine lungo per l'impugnazione ex art. 327 c.p.c. decorre dalla data del deposito dell'atto in cancelleria, come attestata dal cancelliere, mentre non assume alcuna rilevanza la diversa data di recepimento del provvedimento nel sistema informatico, siccome relativa ai soli provvedimenti redatti in formato digitale (Sez. 2, 21 ottobre 2021, n. 29319).

La necessità della sottoscrizione digitale, in caso di atto predisposto in forma di documento informatico, è stata nettamente affermata da Sez. 6 - 3, 8 giugno 2017, n. 14338, secondo cui «L'atto introduttivo del giudizio redatto in formato elettronico e privo di firma digitale è nullo, poiché detta firma è equiparata dal d.lgs. n. 82 del 2005 alla sottoscrizione autografa, che costituisce, ai sensi dell'art. 125 c.p.c., requisito di validità dell'atto introduttivo (anche del processo di impugnazione) in formato analogico.».

Il medesimo principio è stato ribadito anche a Sezioni Unite (Sez. U, 24 settembre 2018, n. 22438), con pronuncia che, se pure riferita, nella specie, al ricorso per cassazione predisposto in forma di documento informatico e notificato a mezzo PEC, assume valenza generale, sul rilievo che l'atto processuale «dovrà essere il documento informatico originale sottoscritto con firma digitale, conformemente a quanto stabilito dall'art. 20 del c.a.d.», quale norma generale che, nell'attribuire al documento così sottoscritto l'efficacia prevista dall'art. 2702 c.c., individua i caratteri del documento informatico, in grado di soddisfare il requisito della sottoscrizione dell'atto processuale che, in base alle regole del codice di rito (e, dunque, in base alla legge del processo), si rende necessaria.

Sull'equivalenza della firma "CADES" e di quella "PADES" per la disciplina speciale sul p.c.t. e secondo la normativa europea in materia, sono state interpellate le Sezioni Unite, che, con argomentata sentenza, hanno affermato il principio secondo cui «In tema di processo telematico, a norma dell'art. 12 del decreto dirigenziale del 16 aprile 2014, di cui all'art. 34 del d.m. n. 44 del 2011 - Ministero della Giustizia -, in conformità agli standard previsti dal Regolamento UE n. 910 del 2014 ed alla relativa decisione di esecuzione n. 1506 del 2015, le firme digitali di tipo "CADES" e di tipo "PADES" sono entrambe ammesse e equivalenti, sia pure con le differenti estensioni ".p7m" e ".pdf". Tale principio di equivalenza si applica anche alla validità ed efficacia della firma per autentica della procura speciale richiesta per il giudizio in cassazione, ai sensi degli artt. 83, comma 3, c.p.c., 18, comma 5, del d.m. n. 44 del 2011 e 19 bis, commi 2 e 4, del citato decreto dirigenziale.» (Sez. U, 27 aprile 2018, n. 10266⁵⁵; in senso conforme, Sez. 2, 29 novembre 2018, n. 30927).

5.2. Procura alle liti rilasciata in calce all'atto processuale in caso di notifica telematica. Sez. 3, 12 giugno 2018, n. 15200, ha chiarito che è inapplicabile la disciplina speciale dettata per l'ipotesi di redazione dell'atto in formato di documento informatico

⁵⁵Annotata da A. MERONE, *Impiego di firme elettroniche secondo formati equivalenti e validità dell'atto processuale telematico*, in *ilprocessocivile.it*, fasc., 11 luglio 2018. Per un agile e chiaro contributo sulle firme digitali nel processo v. E. FORNER, *Nomina nuda tenemus*: gli equivoci sulla firma digitale e i suoi standard, in *ilprocessotelematico.it*, focus del 21 novembre 2018.

al caso dell'atto redatto in forma analogica, con relativa procura, e notificato in via telematica: «Nell'ipotesi di citazione, comprensiva di procura, formata in originale cartaceo, successivamente scansionata e notificata via posta elettronica certificata, non sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 18, comma 5, del d.m. n. 44 del 2011, che è diretto a stabilire quando la procura, che sia stata rilasciata su un documento nativo informatico ovvero nativo analogico, si debba considerare apposta in calce all'atto telematico cui si riferisce, e neppure le norme regolamentari emesse dalla Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia in data 16 aprile 2014, atteso che tali norme si riferiscono alla diversa ipotesi cui l'atto da notificare sia un documento originale informatico e non un documento nativo analogico (in cui l'originale è cartaceo) comprensivo della procura e notificato a mezzo PEC, al quale non si applica la disciplina del processo telematico, ma solo quella relativa alla PEC.». Peraltro, secondo Sez. 6 - 2, 23 settembre 2020, n. 19970, è sufficiente l'attestazione di conformità contenuta nella relazione di notificazione, in quanto riferita all'atto notificato, espressione che «evidentemente si riferisce non soltanto al ricorso, ma al complesso costituito dal ricorso e dall'allegata procura speciale.».

D'altro canto, è stato affermato che «L'attestazione di conformità all'originale della procura alle liti può essere prodotta contestualmente all'iscrizione a ruolo e al deposito del fascicolo telematico, trovando applicazione l'art. 125, comma 2, c.p.c. anche se la notifica dell'atto introduttivo è avvenuta a mezzo PEC.» (Sez. 3, 12 maggio 2020, n. 8815); in motivazione, esclusa l'incompatibilità fra la notificazione degli atti giudiziari a mezzo PEC e la possibilità di regolarizzare il mandato alle liti nel termine stabilito dall'art. 125, comma 2, c.p.c., si aggiunge che la notifica dell'atto di citazione tramite PEC non esclude l'applicazione dell'art. 182, comma 2, c.p.c., ciò che, maggior ragione, induce a ritenere consentito integrare i poteri rappresentativi, mediante il deposito telematico di una procura alle liti debitamente munita di asseverazione di conformità, al momento dell'iscrizione a ruolo della causa.

Va, inoltre, evidenziato che, in un caso di notifica effettuata a mezzo PEC del ricorso e del decreto monitorio, senza allegare la procura alle liti rilasciata al difensore della parte creditrice, Sez. 3, 6 ottobre 2021, n. 27154, ha affermato che, ai fini della decorrenza del termine per l'opposizione a decreto ingiuntivo, a norma dell'art. 643 c.p.c., devono essere notificati il ricorso ed il decreto, mentre non è necessaria la notificazione – nemmeno quando questa è eseguita con PEC ai sensi della l. n. 53 del 1994 – della procura alle liti rilasciata al difensore della parte creditrice; in particolare, per quel che rileva nella presente sede, è stato precisato che l'art. 1 della l. n. 53 del 1994 prevede esclusivamente che l'avvocato che effettua la notificazione, anche a mezzo PEC, deve essere munito di procura alle liti ai sensi dell'art. 83 c.p.c., non che tale procura debba essere allegata all'atto da notificare; pertanto, è stato affermato che «anche in questo caso (almeno con riguardo alle notificazioni di atti relativi a procedimenti già instaurati) la procura deve essere prodotta e sussistere agli atti del procedimento giudiziario sottostante e la sua regolarità va accertata nell'ambito di detto procedimento, secondo le regole processuali che lo disciplinano.».

Con specifico riferimento al giudizio in cassazione, Sez. U, 21 dicembre 2020, n. 29175, ha precisato che, nell'attuale contesto di costituzione mediante deposito di fascicolo cartaceo, la mancanza dell'attestazione di conformità della procura alle liti notificata unitamente al ricorso a mezzo PEC ai sensi dell'art. 3-bis della l. n. 53 del 1994 non comporta l'inammissibilità per nullità della notificazione, venendo in rilievo una mera irregolarità sanata dal tempestivo deposito del ricorso e della procura in originale

analogico, corredati dall'attestazione mancante. In motivazione, è stato espressamente ritenuto inapplicabile il diverso principio desumibile da Sez. 1, 14 maggio 2019, n. 12850 (inammissibilità del ricorso per difetto di valida e tempestiva procura nel caso in cui la procura alle liti, conferita su supporto cartaceo e copiata per immagine su supporto informatico e, quindi, trasmessa per via telematica unitamente alla notifica del ricorso per cassazione, risulti priva dell'asseverazione di conformità all'originale mediante sottoscrizione del procuratore con firma digitale, ai sensi degli artt. 83, comma 3, c.p.c. e 10 del d.P.R. n. 123 del 2001), «dal momento che i richiamati riferimenti normativi riguardano l'ipotesi in cui il difensore si costituisca in giudizio attraverso strumenti informatici il che, nel giudizio di legittimità, non è ancora consentito allo stato della vigente legislazione, non essendo ad esso ancora esteso il processo civile telematico.».

5.3. Copie informatiche e copie analogiche⁵⁶. In ordine all'attestazione del cancelliere di autentica della copia analogica della sentenza digitale, Sez. L, 19 giugno 2017, n. 15074, ha chiarito che «L'attestazione di conformità all'originale della copia, resa dal cancelliere, della sentenza civile in forma digitale dimostra anche l'avvenuta sottoscrizione di quest'ultima da parte del giudice, senza possibilità di contestazione, se non tramite querela di falso, poiché, ai sensi dell'art. 23, del d.lgs. n. 82 del 2005 (codice dell'amministrazione digitale), le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritte con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte, se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.».

Con riferimento, invece, al potere di autentica appositamente conferito ai difensori, Sez. L, 8 novembre 2017, n. 26479, ha precisato che «In tema di processo telematico, le copie informatiche del fascicolo digitale equivalgono all'originale, anche se prive della firma del cancelliere, ai sensi dell'art. 16 bis, comma 9 bis, del d.l. n. 179 del 2012, conv. in l. n. 221 del 2012, nel testo "ratione temporis" vigente (la comunicazione della sentenza impugnata era stata effettuata il 4.8.2015), disposizione applicabile a tutti gli atti digitalizzati, come si desume dal tenore letterale della norma, riferito all'intero contenuto del fascicolo informatico.» In motivazione, la Corte ha argomentato il principio, chiarendo che «Il comma 9 bis dell'art. 16 bis del D.L. n. 179 del 2012, convertito con modificazioni nella L. n. 221 del 2012, nel testo vigente "ratione temporis" deve ritenersi applicabile alla fattispecie dedotta in giudizio perché non prevede alcuna espressa delimitazione di carattere temporale ma pone, invece, l'accento sul contenuto del "fascicolo informatico", tanto da chiarire nell'"incipit" che le copie informatiche presenti nei fascicoli informatici dei "procedimenti indicati nel presente articolo" equivalgono all'originale. Va osservato che la disposizione non avrebbe alcuna ragione di essere ove fosse riferita ai soli atti per i quali, a decorrere dal 30.6.2014 è obbligatorio il Processo Civile Telematico perché si tratterebbe all'evidenza di "atti nativi digitali". In realtà è proprio l'apertura della norma che attesta la volontà del legislatore di estendere l'ambito di applicazione della disposizione in esame oltre l'area della obbligatorietà e addirittura della facoltatività del deposito telematico, disponendone l'applicazione a tutti gli atti "digitalizzati" in conformità al P.C.T. (quindi proprio alle copie informatiche presenti nei fascicoli informatici).» L'ampia motivazione sembra intesa a superare l'interpretazione precedente (Sez. 6 - 3, 11 febbraio 2016, n. 2791), secondo cui il potere

⁵⁶ In ordine alla disciplina delle copie informatiche ed analogiche ed al potere di autentica conferito ai difensori, si rinvia alla relazione dell'Ufficio del massimario e del ruolo, n. 130 del 18 luglio 2016, § 5.

di conformità era ritualmente espletabile solo nei giudizi iniziati successivamente al 30 giugno 2014 ed in riferimento agli atti originali telematici.

Il principio espresso da Sez. L n. 26479 del 2017 è stato richiamato da Sez. 1, 7 gennaio 2020, n. 93, per ribadire che «Ai sensi dell'art. 16 bis, comma 9 bis, del d.l. n. 179 del 2012, conv. in l. n. 221 del 2012, nel testo *ratione temporis* vigente, le copie informatiche del fascicolo digitale equivalgono all'originale, anche se prive della firma del cancelliere, ai sensi dell'art. 16 bis, comma 9 bis, del d.l. n. 179 del 2012, conv. in l. n. 221 del 2012, nel testo *ratione temporis* vigente, disposizione applicabile a tutti gli atti digitalizzati, come si desume dal tenore letterale della norma, riferito all'intero contenuto del fascicolo informatico», in tal modo respingendo un'eccezione di nullità di un'ordinanza, comunicata a mezzo PEC, perché priva della firma digitale del cancelliere.

E' stato affermato che il potere di autentica del difensore, ai fini della notifica a mezzo PEC, può essere esercitato anche rispetto ad una sentenza del giudice di pace – ufficio presso cui non è ancora stato attivato il p.c.t. – sebbene non esista materialmente un fascicolo informatico da cui estrarre il provvedimento, dal momento che il provvedimento può essere rilasciato in copia conforme dalla cancelleria e, poi, in un momento successivo, allegato al messaggio PEC e attestato conforme dal difensore notificante ai sensi dell'art. 3-bis, comma 2, della legge n. 53 del 1994 (Sez. 3, 19 luglio 2019, n. 19517⁵⁷).

Sempre in relazione al giudizio innanzi al giudice di pace, è stato affermato che, essendo ancora inefficace la disciplina del processo telematico, in assenza della normativa ministeriale, è necessario estrarre copie analogiche degli atti digitali ed attestarne la conformità, in virtù del potere appositamente conferito al difensore dagli artt. 6 e 9, commi 1-bis e 1-ter, della l. n. 53 del 1994 (Sez. 2, 29 settembre 2020, n. 20575, che ha osservato come il deposito degli atti dinanzi gli uffici del giudici di pace non possa avvenire mediante posta elettronica certificata o, come nel caso di specie, mediante invio di raccomandata *on line* ai server delle poste italiane).

Quanto, poi, ai requisiti dell'autentica, Sez. L, 16 agosto 2018, n. 20747, ha affermato che l'attestazione di conformità del difensore è sufficiente se riferita al contenuto testuale del documento che ne è oggetto, con tutti gli elementi propri rispetto allo scopo e, con riguardo alla firma digitale, al fatto che nell'originale vi è tale firma; la regolarità del documento attestato si presume sino a specifica contestazione della parte controinteressata, che è onerata di allegare l'esistenza di precisi vizi, tali da determinare la lesione del diritto di difesa o un pregiudizio per la decisione (sicché, nella specie, è stata ritenuta insufficiente, oltre che tardiva, la contestazione relativa alla mancata indicazione di formati, tipologia di firma digitale, stato di validità dell'eventuale certificato associato alla firma, eventuale esistenza di una marca temporale).

La necessità dell'attestazione di conformità è stata correttamente esclusa da Sez. 2, 17 marzo 2021, n. 7489, nell'ipotesi di notifica telematica del duplicato informatico.

5.3. Regime del deposito dell'atto processuale. La Corte è stata investita della questione relativa all'individuazione delle conseguenze del mancato rispetto del regime normativamente previsto per il deposito degli atti, non affrontata espressamente dalla disciplina speciale sul p.c.t.⁵⁸.

⁵⁷ Annotata da S. CAPRIO, *Idoneità della notifica a mezzo PEC della sentenza del giudice di pace ai fini della decorrenza del termine breve*, in *ilprocessotelematico.it*, 23 ottobre 2019.

⁵⁸In proposito, anche in ordine alla diversa questione delle conseguenze derivanti dalla violazione delle regole e specifiche tecniche sul p.c.t., si rinvia alla sintetica trattazione svolta nella relazione dell'Ufficio del massimario e del ruolo n. 175 del 12 dicembre 2017, § 5.

Sul punto, ha assunto un rilievo fondamentale, anche per orientare l'interpretazione della giurisprudenza di merito, Sez. 2, 12 maggio 2016, n. 9772, secondo cui «Nei procedimenti contenziosi incardinati dinanzi ai tribunali dal 30 giugno 2014, anche nella disciplina antecedente alla modifica dell'art. 16-bis del d.l. n. 179 del 2012, inserito dall'art. 1, comma 19, n. 2, della l. n. 228 del 2012, introdotta dal d.l. n. 83 del 2015, il deposito per via telematica, anziché con modalità cartacee, dell'atto introduttivo del giudizio, ivi compreso l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, non dà luogo ad una nullità della costituzione dell'attore, ma ad una mera irregolarità, sicché ove l'atto sia stato inserito nei registri informatizzati dell'ufficio giudiziario, previa generazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, è integrato il raggiungimento dello scopo della presa di contatto tra la parte e l'ufficio giudiziario e della messa a disposizione delle altre parti.».

Il medesimo principio è stato applicato più di recente da Sez. 6 - 1, 23 gennaio 2019, n. 1717, in un caso di reclamo proposto in via telematica e non cartacea, preso in carico dall'ufficio giudiziario, avverso il diniego del Tribunale per i minorenni alla permanenza in Italia del familiare a supporto del figlio minore ex art. 31 d.lgs. n. 286 del 1998, nonché da Sez. 1, 10 luglio 2019, n. 18535⁵⁹, nel caso di una domanda di insinuazione allo stato passivo trasmessa in violazione dell'art. 93 l.fall., e quindi depositata in cancelleria e non inviata al curatore a mezzo PEC, violazione che non è stata ritenuta di tale gravità da determinare una sanzione processuale come quella della inammissibilità, trattandosi semmai di una irregolarità sanabile dal raggiungimento dello scopo dell'atto stesso.

Nello stesso senso, sempre in materia fallimentare, Sez. 1, 12 novembre 2019, n. 29258, ha fatto salvi gli effetti della sanatoria dell'atto per raggiungimento dello scopo qualora la domanda di insinuazione al passivo, invece che trasmessa all'indirizzo PEC appositamente comunicato dal curatore, sia comunque pervenuta al curatore e sia stata inserita nel progetto di stato passivo ed esaminata, in contraddittorio, all'udienza di verifica (ove, però, il curatore non abbia ottemperato all'obbligo di comunicare il proprio indirizzo PEC ai creditori, la domanda non potrà essere dichiarata improcedibile, salvo che la parte interessata dimostri la conoscenza o la conoscibilità dell'indirizzo comunicato dal curatore al Registro delle imprese).

Alle medesime conclusioni – nel senso che l'eventuale vizio dell'atto introduttivo del giudizio è sanabile per raggiungimento dello scopo della costituzione del rapporto processuale, eventualmente mediante concessione di un termine all'altra parte per svolgere le proprie difese – perviene Sez. 1, 17 luglio 2019, n. 19151, sia pure evidenziando che, nella specie, trattavasi di ricorso in opposizione allo stato passivo, che, ai sensi dell'art. 16-bis, comma 3, del d.l. n. 179 del 2012, cit., può essere depositato in forma cartacea, essendo le modalità telematiche previste in via esclusiva soltanto per gli atti del curatore, del commissario giudiziale, del liquidatore, del commissario liquidatore e del commissario straordinario.

L'indirizzo in commento è stato ulteriormente ribadito da Sez. 1, 9 aprile 2021, n. 9464, che, in riferimento all'impugnazione dello stato passivo ex art. 98 l. fall., ha affermato che, sebbene la prova della tempestività del ricorso debba essere obbligatoriamente resa con modalità telematiche, il ricorso non incorre nella sanzione dell'inammissibilità qualora, in virtù dell'irrituale produzione di documenti in forma

⁵⁹ Annotata da L. SILENI, *Deposito in cancelleria del ricorso per insinuazione allo stato passivo del fallimento - mera irregolarità formale*, in *ilprocessotelematico.it*, 12 settembre 2018.

cartacea, possa reputarsi comunque assicurato ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c. il raggiungimento dello scopo, rappresentato dalla costituzione di un contatto tra la parte e l'ufficio giudiziario dinanzi al quale la controversia è stata instaurata; infatti, la documentazione prodotta in giudizio dal creditore impugnante, pur depositata in forma cartacea e non telematica, era stata portata a conoscenza della controparte e del giudice, che aveva così potuto verificare la tempestività del deposito del ricorso ex art. 98 l.fall., né l'interessato aveva lamentato di aver vanamente richiesto la concessione, a sua volta, di un termine al fine di esaminare quella documentazione.

Pertanto, può dirsi che la giurisprudenza di legittimità si è orientata nel senso di applicare in maniera ampia il principio di raggiungimento dello scopo, come già per le irritalità esaminate nel § 2.2.1. in riferimento alla notificazione telematica.

Di recente, tuttavia, è stato precisato che la sanatoria per raggiungimento dello scopo non è invocabile nel caso in cui sia stato effettuato un mero deposito dell'atto processuale mediante PEC inviata alla cancelleria senza il rispetto delle particolari modalità strumentali prescritte dalle regole tecniche per il p.c.t. stabilite con il d.m. n. 44 del 2011 (Sez. 1, 23 luglio 2020, n. 15771); in motivazione il Collegio ha chiarito che il raggiungimento dello scopo, ex art. 156 c.p.c., può predicarsi solo se l'atto inviato telematicamente sia inserito in una ben definita procedura che determini la rituale presa di contatto fra la parte e l'ufficio giudiziario e la messa a disposizione delle altre parti del medesimo atto, in quanto è «proprio mediante l'osservanza delle suddette regole tecniche [...] che si realizza, a garanzia di tutte le parti del contraddittorio, il raggiungimento dello scopo processuale depositato in via telematica».

Nella stessa linea Sez. 1, 16 dicembre 2020, n. 28721, ha affermato che il deposito in via telematica di una memoria contenuta in un documento illeggibile e non rispettoso delle vigenti regole tecniche – per essere stata depositata in formato *.eml* in luogo del prescritto formato *.pdf* - va considerato irregolare, rimanendo inapplicabile la sanatoria per raggiungimento dello scopo proprio per effetto della accertata illeggibilità del documento nel contraddittorio delle parti, senza potersi accordare un'ulteriore rimessione in termini per il deposito di memoria leggibile.

D'altro canto, è stato precisato che il mero deposito telematico di un foglio nel giudizio di appello, recante “deduzioni a far parte integrante del verbale di udienza”, a cui non era seguita alcuna menzione, in udienza, dell'allegazione medesima al processo verbale, non integra il requisito della riserva di impugnazione fatta con dichiarazione scritta su foglio a parte ex art. 129 disp. att. c.p.c., con conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso avverso una sentenza non definitiva (Sez. 3, 4 giugno 2021, n. 15602). In motivazione, si chiarisce che il deposito telematico di un atto, al di fuori delle condizioni processuali legittimanti (nella specie, allegazione al verbale ovvero notifica ai procuratori delle parti costituite), non produce effetti processuali né vincola le controparti ed il giudice a prenderne cognizione, escludendosi, pertanto, la configurabilità, in siffatte evenienze, del principio del raggiungimento dello scopo.

Sull'ambito di applicazione del regime di obbligatorietà, è stato chiarito che l'obbligo del deposito telematico non si applica ai funzionari di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio (Sez. 6 - L, 1° giugno 2018, n. 14062⁶⁰). Nel caso sottoposto alla Corte, effettuato l'accertamento tecnico preventivo obbligatorio in un procedimento in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, il dipendente delegato a rappresentare l'Inps, entro 30 giorni dalla comunicazione del giudice, aveva

⁶⁰ Annotata da S. BOGINI, *Deposito di atti e documenti da parte dei dipendenti di cui si avvalgono le PP.AA. per stare in giudizio*, in *ilprocessotelematico.it*, 25 giugno 2018.

depositato presso la cancelleria del giudice l'atto di dissenso dalle conclusioni del consulente in formato analogico; quindi, depositato tempestivamente dall'Inps il ricorso ai sensi dell'art. 445-bis, comma 6, c.p.c., il giudice aveva provveduto a depositare decreto di omologa dell'accertamento tecnico preventivo e a dichiarare l'inammissibilità del ricorso, rilevando che il deposito di un atto in forma analogica, violando l'obbligo di deposito telematico di cui all'art. 16-*bis* del d.l. n. 179 del 2012, cit., era inidoneo allo scopo di esprimere validamente le contestazioni all'accertamento tecnico. La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Inps enunciando il principio per cui «per i dipendenti delegati a difendere in giudizio le pubbliche amministrazioni il deposito telematico degli atti non è obbligatorio, bensì meramente facoltativo», dando anche conto dei motivi di tale disciplina specifica per questa categoria di soggetti processuali, in quanto la loro esclusione dall'obbligo del deposito telematico era stata introdotta con il d.l. n. 90 del 2014, cit., al fine di alleviare l'impatto della novità sull'organizzazione delle pp.aa., mentre solo successivamente, con il d.l. 27 giugno 2015, n. 83, conv. con modif. in l. 6 agosto 2015, n. 132, era stata introdotta la facoltatività del deposito telematico anche per questi soggetti.

Sul piano della ricognizione degli atti cd. “endoprocedimentali”, con riferimento al rito “Fornero” per l'impugnazione dei licenziamenti, è stata esclusa la necessità del deposito telematico per il ricorso in opposizione, in quanto «il giudizio di primo grado, pur unitario, si articola in due fasi procedimentali e l'introduzione della fase di opposizione richiede un'autonoma costituzione delle parti, come è dimostrato dal fatto che l'art. 1, commi 51 e 53, della l. n. 92 del 2012 preveda a loro carico gli stessi incumbenti che caratterizzano l'introduzione del giudizio nel rito del lavoro; ne consegue che il ricorso in opposizione può essere depositato in forma cartacea» (Sez. I, 31 gennaio 2019, n. 2930).

5.4. Ricorso depositato in via telematica: tempestività e litispendenza. L'art. 16-*bis*, comma 7, del d.l. n. 179 del 2012, cit., stabilisce che «Il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia.».

In virtù del chiaro disposto normativo, Sez. 2, 3 maggio 2019, n.11726, e Sez. 1, 27 giugno 2019, n.17328⁶¹, hanno cassato le decisioni di merito che, ai fini della tempestività del deposito – rispettivamente – di un'opposizione in tema di equo indennizzo per irragionevole durata di un giudizio civile e di un ricorso in materia di protezione internazionale, non avevano tenuto in considerazione il momento in cui era stata generata la ricevuta di avvenuta consegna, risultando invece irrilevante il momento – successivo – della iscrizione a ruolo da parte del cancelliere ovvero della ricevuta dell'esito dei controlli automatici proveniente dal *server* della cancelleria. Ancora in senso conforme, si sono espresse Sez. 6 - 1, 15 settembre 2020, n. 19163, ai fini della tempestività del reclamo avverso provvedimenti in materia di separazione e divorzio di coniugi, Sez. 2, 17 settembre 2020, n. 19335, in riferimento al giudizio di opposizione a verbale di accertamento di violazione del codice della strada, nonché, ancora in materia di protezione internazionale, Sez. 1, 24 settembre 2019, n. 23769, e Sez. 3, 9 ottobre 2020, n. 21931. Il medesimo principio è stato affermato anche in relazione ad un

⁶¹ Annotata da E. MATTIOLI, *Per la tempestività del deposito a mezzo PEC vale la ricevuta di consegna*, in *Dir. & Giust.*, fasc.119, 2019.

reclamo proposto con il cd. rito Fornero per l'impugnativa dei licenziamenti (Sez. L, 11 maggio 2021, n. 12422⁶²).

In materia fallimentare, la tempestività del ricorso in opposizione avverso il decreto di esecutività dello stato passivo, ove depositato telematicamente, è stata parimenti collegata al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna («In tema di opposizione allo stato passivo, il ricorso deve essere proposto entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di esecutività dello stato passivo, mediante deposito presso la cancelleria del tribunale, ai sensi dell'art. 99, comma 1, l.fall. Ne deriva che, in caso di deposito telematico, ai fini della verifica della tempestività, il ricorso in opposizione deve intendersi proposto nel momento in cui viene generata la ricevuta di consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, ai sensi dell'art. 16-bis, comma 7, del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. in l. n. 221 del 2012, insufficiente essendo la sua mera notifica, entro detto termine, all'indirizzo PEC del curatore.»): Sez. 6 - 1, 1° marzo 2018, n. 4787; conforme Sez. 6 - 1, 29 luglio 2019, n. 20431). Nello stesso senso, più di recente, Sez. 6 - 1, 21 gennaio 2021, n. 1057, con riferimento al termine per intervenire nel giudizio di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, ha ribadito che il momento della registrazione della comparsa della reclamata e del conseguente inserimento all'interno del fascicolo telematico da parte della cancelleria non assume alcuna rilevanza al fine di stabilire se la costituzione sia avvenuta quando il giudizio non era ancora esaurito.

In virtù della disciplina speciale sul deposito telematico, ai fini dell'individuazione del momento rilevante per determinare la litispendenza, Sez. 6 - 2, 19 gennaio 2018, n. 1366, ha affermato che «In caso di continenza di cause, l'una introdotta con rito ordinario e l'altra mediante deposito telematico di un ricorso per decreto ingiuntivo, la pendenza del procedimento monitorio va valutata, ai fini dell'individuazione del giudizio preveniente, con riferimento al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata, ex art. 16 bis, comma 7, del d.l. n. 179 del 2012, conv. dalla l. n. 221 del 2012 e non da quella successiva in cui il ricorso è stato effettivamente iscritto a ruolo da parte del personale di cancelleria, essendo l'intento del legislatore quello di prevenire il rischio di ritardi o decadenze incolpevoli a carico della parte e riconducibili agli eventuali, sebbene non auspicabili, ritardi nella lavorazione degli atti oggetto di invio telematico da parte della cancelleria.».

5.4.1. Rimessione in termini. Sempre in ordine alla tempestività del deposito, particolare interesse rivestono le pronunce relative alle richieste di rimessione in termini, eventualmente motivate da temporanei malfunzionamenti dei servizi telematici.

Nell'ipotesi di preannunciato blocco dei servizi informatici è stata disattesa l'istanza di rimessione in termini, ai fini del deposito telematico di un'impugnazione, in quanto la Corte ha ritenuto imputabile al difensore la scelta di procedere all'iscrizione mediante deposito cartaceo a distanza di cinque giorni dalla scadenza del termine (Sez. 1, 27 aprile 2020, n. 8217).

In senso analogo, è stato dichiarato inammissibile il ricorso avverso una decisione di merito, che aveva respinto la richiesta di rimessione in termini, proposta con il deposito cartaceo dell'impugnazione (in sede di opposizione alla fase sommaria del rito "Fornero") a seguito di mancato perfezionamento del precedente deposito telematico,

⁶² Annotata da R. GIORISINO, *Il deposito telematico degli atti processuali può dirsi perfezionato con l'arrivo della seconda PEC*, in *ilprocessotelematico.it*, 6 settembre 2021, e da G. PARISI, *Sul perfezionamento del deposito telematico degli atti processuali*, in *Giur. It.*, 2021, 12, 2622.

per essere già intervenuta una decadenza imputabile alla parte, anche per mancata tempestiva attivazione rispetto alla maturazione della decadenza (Sez. L, 14 febbraio 2020, n. 3825⁶³).

Nell'applicazione pratica si è posta anche la questione delle conseguenze del rifiuto del deposito telematico da parte della cancelleria, affermandosi, in linea generale, l'avvenuto deposito nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata e comunque ravvisandosi le condizioni per accordare alla parte la rimessione in termini.

In questo senso, si è espressa inizialmente Sez. L, 4 novembre 2016, n. 22479 (conforme, Sez. 6 - 1, 9 novembre 2017, n. 26622), esaminando un caso in cui la cancelleria aveva rifiutato l'accettazione di un deposito telematico effettuato per un atto diverso da quelli consentiti espressamente, prima dell'introduzione della generalizzata facoltatività del deposito telematico anche per gli atti introduttivi. In tale evenienza, la Corte ha affermato il principio secondo cui «In tema di deposito telematico di atti, l'art. 16-bis, comma 1, del d.l. n. 179 del 2012, *ratione temporis* applicabile, non ne implica il divieto di utilizzazione per atti processuali diversi da quelli ivi contemplati e per il periodo anteriore a quello previsto, trattandosi di modalità conosciuta e ammessa dall'ordinamento, sicché, l'invio telematico di un ricorso dinanzi ad un ufficio non ancora abilitato, in un giudizio iniziato prima del 30 giugno 2014, mancando una sanzione espressa di nullità, e non ostando il difetto del provvedimento ministeriale autorizzativo cui, a norma dell'art. 35 del d.m. n. 44 del 2011, si è conferito il compito di accertare la funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici dei singoli uffici e non l'individuazione, demandata alla normativa primaria, del novero degli atti depositabili telematicamente - integra una mera irregolarità che, a fronte del rifiuto di accettazione della relativa busta telematica, legittima la rimessione in termini.».

Ancora, Sez. 2, 11 giugno 2019, n. 15662⁶⁴, ha ritenuto che il deposito telematico dell'atto introduttivo dell'opposizione ai sensi dell'art. 5-ter della legge n. 89 del 2001 – perfezionato con la generazione della ricevuta di avvenuta consegna benché irrualmente confluito nell'originario procedimento definito con l'emanazione del decreto di inammissibilità opposto invece che iscritto a ruolo in una nuova entità procedimentale telematica – è connotato da mera irregolarità quanto all'identità del fascicolo di destinazione (peraltro consentita da evidente imperfezione del sistema telematico, che ha permesso il deposito di atto successivo in un procedimento definito) ed ha raggiunto lo scopo. Di conseguenza, «in mancanza di sanzione espressa di nullità (la quale, se esistente, si sarebbe dovuta scrutinare – con le modalità confacenti – quanto a conformità a parametri costituzionali, anche per interposizione con norme della c.e.d.u., e unionali europei)» è stata cassata la decisione di merito, che, a seguito del rifiuto dell'atto da parte della cancelleria a distanza di nove giorni dall'inoltro dell'atto, aveva dichiarato inammissibile perché tardiva l'opposizione, senza considerare il raggiungimento dello scopo e rigettando la richiesta di rimessione in termini per la regolarizzazione del deposito.

⁶³ Annotata da M. NARDELLI, *La rimessione in termini all'epoca del deposito telematico*, in *ilprocessotelematico.it*, 22 giugno 2020.

⁶⁴ Annotata da R. SAVOIA, *Arrivata la terza PEC e dopo 9 giorni (a termine scaduto) il rifiuto manuale: per la Cassazione concedibile la rimessione in termini*, in *Dir & Giust.*, fasc. 107, 2019, nonché da Y. FERA, *Mera irregolarità e raggiungimento dello scopo del deposito nel fascicolo errato*, in *ilprocessotelematico.it*, 2 settembre 2019.

Sempre in tema di rifiuto del deposito telematico perché avvenuto presso un registro erroneo, Sez. 1, 10 marzo 2021, n. 6743⁶⁵, nell'ambito di un procedimento in materia di protezione internazionale, ha affermato che il deposito telematico del ricorso avverso il provvedimento di diniego della Commissione territoriale, ancorché avvenuto presso un ufficio di cancelleria non competente per l'iscrizione (nel caso di specie, mediante invio al registro di volontaria giurisdizione anziché registro contenzioso civile), si perfeziona al momento della ricevuta di avvenuta consegna, non rilevando, invece, che a seguito del rifiuto la parte abbia indirizzato un secondo deposito al registro corretto; ciò in quanto il deposito telematico degli atti si perfeziona nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata, ai sensi dell'art. 16 bis, comma 7, del d.l. n. 179 del 2012 (conv. con modif. in l. n. 221 del 2012), e non a seguito del messaggio di esito dei controlli manuali di accettazione della busta telematica da parte della cancelleria. In senso conforme, si è espressa anche Sez. 6 - 1, 23 luglio 2021, n. 21249, in relazione ad un reclamo proposto avverso la sentenza dichiarativa di fallimento⁶⁶, nonché Sez. 2, 12 luglio 2021, n. 19796⁶⁷, in riferimento ad un procedimento di protezione internazionale.

Ai fini della remissione in termini, Sez. 2, 27 settembre 2019, n. 24180, ha valorizzato la circolare ministeriale del 23 ottobre 2015 (intitolata «Adempimenti di cancelleria relativi al Processo Civile Telematico»), che, in relazione ai «Tempi di lavorazione degli atti da parte delle cancellerie», ha escluso che «possano trascorrere diversi giorni tra la data della ricezione di atti o documenti e quella di accettazione degli stessi da parte della cancelleria», invitando il personale a provvedere all'accettazione del deposito di atti e documenti provenienti dai soggetti abilitati all'invio telematico entro il giorno successivo a quello di ricezione da parte dei sistemi del dominio giustizia; in virtù di tale assunto, la S.C. ha reputato legittima l'istanza di remissione in termini nel caso di deposito telematico della opposizione ex art. 5-ter della l. n. 89 del 2001, sul rilievo che le prime tre ricevute (di accettazione, di avvenuta consegna e di esito dei controlli automatici) erano state generate nello stesso giorno, mentre la quarta ricevuta, di rifiuto dell'accettazione per mancata accettazione del prescritto valore bollato, era pervenuta a distanza di quattro giorni dal deposito ed a termine ormai scaduto, «circostanza astrattamente valutabile come fatto, non imputabile alla parte ed estraneo alla sua volontà, che precludeva al ricorrente stesso la possibilità di rimediare tempestivamente ai vizi del deposito telematico da lui effettuato; possibilità sulla quale esso ricorrente, avendo iscritto a ruolo l'opposizione il secondo giorno lavorativo antecedente a quello di scadenza del termine, poteva fare ragionevolmente affidamento, sul presupposto che la

⁶⁵ Annotata da P. CALORIO, *La ricevuta di avvenuta consegna è il "depositato" ad ogni effetto di legge: l'ultima conferma della Cassazione*, in *ilprocessotelematico.it*, 27 maggio 2021.

⁶⁶ V. però in precedenza Sez. 6-1, 28 gennaio 2021, n. 1956, che, sempre in relazione ad un reclamo avverso sentenza dichiarativa di fallimento, ha affermato che se è «vero è che il perfezionamento va cronologicamente fissato al momento della seconda pec, come stabilisce l'invocato articolo 16 bis, ma altrettanto vero è che detto perfezionamento è subordinato all'esito positivo dei successivi controlli automatici (v. articolo 13, comma 7, d.m. Giustizia n. 44/2011 e articolo 14, comma 7, delle Specifiche Tecniche sul PCT di cui al Provv. DGSIA 16 aprile 2014) e manuali (v. articolo 13, comma 7, d.m. Giustizia n. 44/2011 e articolo 14, comma 10, delle Specifiche Tecniche sul PCT di cui al Provv. DGSIA 16 aprile 2014), ben potendo accadere che i controlli automatici riportino un errore, ed in particolare un errore bloccante, riguardo al quale la cancelleria non può forzare il deposito, trattandosi di eccezioni non gestite o non gestibili che inibiscono materialmente l'accettazione, e, dunque, l'entrata dell'atto o del documento nel fascicolo processuale.»; in applicazione di tale principio, nella specie il reclamo è stato dichiarato inammissibile perché tardivo, in quanto, non risultava, per difetto di autosufficienza, che il deposito fosse stato rifiutato a causa di errore non bloccante.

⁶⁷ Annotata da G. VITRANI, *Tempestività del deposito telematico anche in caso di rifiuto dell'atto da parte della cancelleria*, in *ilprocessotelematico.it*, 8 settembre 2021.

cancelleria della corte d'appello [omissis] si comportasse in conformità alle istruzioni ministeriali».

In senso analogo, sempre con riferimento alle conseguenze dell'irregolarità fiscale, è stato affermato che «il rifiuto da parte del cancelliere, ex art. 285 del d.P.R. n. 115 del 2002, degli atti fiscalmente non in regola – introdotto allorché il deposito degli atti era solo quello cartaceo –, non si applica qualora l'atto introduttivo sia stato trasmesso alla cancelleria in via telematica.» (Sez. 1, 27 febbraio 2020, n. 5372⁶⁸, che ha cassato con rinvio il provvedimento col quale il tribunale, a fronte del ricorso di un richiedente protezione internazionale depositato telematicamente, aveva dichiarato l'irricevibilità del medesimo perché sprovvisto di marca da bollo). In senso analogo, Sez. 3, 26 maggio 2020, n. 9664, che ha osservato come, una volta generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia e perfezionatosi da quel momento il deposito, non residua alcuno spazio per un rifiuto di ricezione degli atti per irregolarità fiscale degli stessi, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 285 da parte del cancelliere, il quale provvederà alla riscossione delle somme dovute con le modalità ordinarie.

In conformità a tale indirizzo, Sez. 3, 11 novembre 2020, n. 25289, ha confermato la decisione di merito di accoglimento della richiesta di rimessione in termini formulata dall'appellante principale, la cui mancata tempestiva costituzione era dipesa dall'illegittimo rifiuto di iscrizione a ruolo opposto dalla cancelleria, anche in considerazione del fatto che la scadenza del termine di costituzione si era verificata durante le festività natalizie.

5.5. Deposito di atti eccedenti la misura massima consentita mediante invii multipli: condizioni per la tempestività in ambito fallimentare. Sez. 1, 5 dicembre 2018, n. 31474⁶⁹, in continuità con Sez. 1, 14 ottobre 2015, n. 20746, ha affermato che, in sede di opposizione allo stato passivo, «secondo i principi generali dei procedimenti che iniziano con ricorso, quest'ultimo ed il fascicolo di parte contenente i documenti prodotti devono essere depositati contestualmente, stante il disposto dell'art. 99, comma 2, n. 4, l.fall., sicché, ove la costituzione avvenga mediante l'invio di un messaggio di PEC eccedente la dimensione massima stabilita nelle relative specifiche tecniche» (pari a trenta *megabyte*, come previsto dall'art. 14 del decreto dirigenziale S.I.A. del 16 aprile 2014), «il deposito degli atti o dei documenti può avvenire mediante gli invii di più messaggi, purché gli stessi siano coevi - cioè strettamente consecutivi - al deposito del ricorso ed eseguiti entro la fine del giorno di scadenza», secondo la disciplina appositamente dettata dall'art. 16-bis del d.l. n. 179 del 2012, cit. come modificato dall'art. 51, comma 2, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, conv. con modif. nella l. 11 agosto 2014, n. 114. In particolare, nel caso di specie, la S.C. ha confermato la pronuncia del Tribunale nella quale si era tenuto conto soltanto della documentazione depositata dall'opponente lo stesso giorno della costituzione in giudizio, escludendo invece quella trasmessa a distanza di uno o due giorni.

⁶⁸ Annotata da S. BOGINI, *Effetti del mancato pagamento delle anticipazioni forfettarie nell'era del processo telematico*, in *ilprocessotelematico.it*, 8 luglio 2020.

⁶⁹ Annotata da N. GARGANO, *Se il deposito supera i 30 mega il deposito delle buste successive deve essere contestuale. Le buste complementari possono essere una soluzione*, in *ilprocessotelematico.it*, 15 febbraio 2019.

In senso conforme, più di recente, si è espressa anche Sez. 6 - 1, 4 febbraio 2021, n. 2657⁷⁰, in relazione alla produzione documentale depositata con modalità telematiche nell'inosservanza del termine di cui all'art.99, comma 2, n. 4, l.fall.

6. L'atto in forma di documento informatico ed il deposito nel giudizio di legittimità. Come osservato in premessa, l'applicazione della disciplina speciale sul p.c.t. nel giudizio di legittimità è stata "complicata" dalla prolungata inammissibilità del deposito telematico dell'atto in forma di documento informatico, in assenza dell'apposito decreto previsto dall'art. 16-bis, comma 6, del d.l. n. 179 del 2012, cit. (Sez. U, 4 marzo 2020, n. 6074), cosicché il deposito dell'originale elettronico non poteva che avvenire in copia analogica (stampata), eventualmente corredata dalle relative attestazioni di conformità, in virtù del potere di autentica che è stato conferito al difensore dalla normativa primaria.

Proprio in virtù della normativa vigente *ratione temporis*, che non consentiva ancora i depositi in via telematica nei giudizi innanzi alla Corte di cassazione, Sez. 1, 7 gennaio 2020, n. 104, ha dichiarato improcedibile il ricorso tardivamente depositato in originale, indipendentemente dall'avvenuta sua trasmissione in via telematica nei termini di cui all'art. 369 c.p.c., escludendo altresì la sussistenza dei presupposti per una rimessione in termini fondata sull'errore scusabile.

Sebbene tali questioni siano ormai destinate ad essere superate per effetto dell'ormai intervenuta autorizzazione al deposito telematico degli atti processuali in cassazione a decorrere dal 31 marzo 2021, come pure precisato in premessa, è comunque necessario continuare a dare conto degli orientamenti maturati in proposito dalla S.C., suscettibili di perdurante applicazione in ordine al regime esclusivamente cartaceo del deposito sino ad allora vigente.

6.1. Deposito di memorie trasmesse a mezzo PEC. In ragione dell'inammissibilità del deposito telematico, Sez. 6 - 3, 19 gennaio 2017, n. 1349, Sez. 6 - 3, 7 febbraio 2017, n. 3264, e Sez. 6 - 2, 3 marzo 2017, n. 5460, hanno ritenuto irrituale il deposito delle memorie trasmesse a mezzo PEC.

Nella stessa linea, è stato affermato che «In tema di giudizio di cassazione, il rispetto del termine per il deposito delle memorie scritte di parte deve essere verificato con riguardo al momento in cui le stesse pervengono in cancelleria, e non a quello in cui sono spedite, non essendo applicabili le modalità di spedizione previste, in via eccezionale, solo per il ricorso e il controricorso, atteso che non sono ancora operative, per il giudizio di legittimità, le norme relative al cd. processo telematico e che, pertanto, deve essere assicurato il diritto della controparte di prenderne visione entro un tempo ragionevole.» (Sez. 6 - 3, 10 agosto 2017, n. 19988).

Più in generale, in applicazione del medesimo principio, è stata dichiarata l'inammissibilità delle memorie ex art. 380-bis c.p.c. depositate a mezzo posta, stante l'inapplicabilità dell'art. 134 disp. att. c.p.c. (Sez. 6 - 3, 10 aprile 2018, n. 8835; in senso conforme, Sez. 6 - 3, 27 novembre, n. 31041, Sez. 1, 27 aprile 2020, n. 8216).

Più di recente, il deposito delle memorie a mezzo PEC è stato ritenuto ammissibile, ma in virtù della normativa emanata nell'ambito dell'emergenza sanitaria da covid-19, con specifico richiamo al protocollo di intesa intervenuto tra la Corte di cassazione, la Procura Generale della Corte di cassazione ed il Consiglio Nazionale Forense, con il

⁷⁰ Annotata da F. PEDRONI E M. SCHIAVONI, *Tempestività della costituzione telematica oltre limite dimensionale e deposito coevo di più buste*, in *ilprocessotelematico.it*, 24 marzo 2021.

quale è stato disposto che le memorie ai sensi degli artt. 380-bis, 380-bis 1 e 380-ter c.p.c. possano essere trasmesse mediante invio dal proprio indirizzo PEC alle PEC delle cancellerie della Corte di cassazione ed alla PEC dei difensori delle altre parti processuali risultanti dai pubblici registri (Sez. L, 11 settembre 2020, n. 18960).

Tuttavia, la questione è stata nuovamente affrontata dalla Sezione Tributaria e risolta in senso favorevole all'ammissibilità anche a prescindere dalla normativa emergenziale (Sez. 5, 3 dicembre 2020, n. 27672, e Sez. 5, 10 dicembre n. 28174). Infatti, in riferimento a memorie ex art. 380-bis 1 c.p.c. depositate a mezzo PEC allorquando non era più operante il citato protocollo di intesa, il Collegio ha inteso superare il consolidato orientamento sopra esposto «in ragione della sostanziale contiguità cronologica tra la spedizione del messaggio e la consegna telematica e tenuto conto che la diversa modalità di deposito non impedisce che l'atto, seppure pervenuto presso la Cancelleria con modalità diverse dal deposito cartaceo, possa essere preso in considerazione dal Collegio se posto alla sua attenzione. Infatti, qualora il file, munito di certificazioni informatiche e proveniente dall'indirizzo indicato dal difensore in sede di costituzione, sia stato regolarmente ricevuto, stampato ed inserito nel fascicolo d'ufficio a disposizione del Collegio e delle altre parti, risulta pienamente garantito il diritto di prendere cognizione del contenuto della memoria entro un tempo ragionevole, dovendo in ogni caso, ai fini della sua tempestività, aversi riguardo esclusivamente alla data di ricezione del documento da parte della Cancelleria» (Sez. 5, n. 28174 del 2020, cit.), avuto anche riguardo alla «equiparazione della PEC alla raccomandata stabilita dal vigente art. 6, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (e, in precedenza, già dall'art. 48, comma 2, dello stesso decreto, recante il Codice dell'amministrazione digitale» (Sez. 5, n. 27672 del 2020, cit.).

Occorrerà verificare se tale mutamento di indirizzo verrà condiviso anche dalle altre Sezioni, anche se l'ormai intervenuto avvio del processo telematico in cassazione comporterà il definitivo superamento della questione, dovendosi escludere che, in tale mutato contesto, possa ritenersi raggiunto lo scopo con il mero invio della PEC senza il rispetto della procedura e delle regole tecniche prescritte dalla disciplina speciale sul p.c.t. (in tal senso, v. Sez. 1, n. 15771 del 2020, cit. *supra* § 5.3.).

6.2. Deposito del ricorso e sottoscrizione digitale. Nel giudizio di cassazione, sino al 31 marzo 2021, non erano operative le disposizioni sul deposito telematico degli atti processuali e, dunque, erano intatte le previsioni di cui agli artt. 365 e 370 c.p.c., che impongono la sottoscrizione autografa (e non digitale) del ricorso e del controricorso (anche con annesso ricorso incidentale) ed il suo deposito in originale cartaceo presso la cancelleria della Corte (Sez. 6 - 3, 23 marzo 2017, n. 7443⁷¹). Tuttavia, è stato ritenuto ammissibile il ricorso per cassazione predisposto in formato analogico e privo di sottoscrizione autografa allorché l'atto e la procura che ad esso accede (quest'ultima sottoscritta in forma autografa), entrambi scansionati e firmati digitalmente, siano stati notificati a mezzo PEC e copia cartacea degli stessi, della relata di notifica, del messaggio di posta elettronica certificata e delle ricevute di accettazione e consegna risultino depositati in cancelleria, unitamente all'attestazione di conformità sottoscritta con firma autografa, formalità che valgono a conferire al ricorso depositato in cancelleria prova della sua autenticità e provenienza dal difensore, attestata sia dalla procura che accede al ricorso sia dalla firma digitale apposta al documento notificato per via telematica (Sez. 6 - 3, 18 luglio 2019, n. 19434).

⁷¹Annotata da G. VITRANI, *L'utilizzabilità della firma digitale nel processo di Cassazione*, in *ilprocessotelematico.it*, 25 luglio 2017.

6.3. Deposito in copia cartacea del ricorso (e del controricorso) predisposto in originale telematico e notificato a mezzo PEC. La Sesta sezione civile, nella composizione di cui al par. 41.2. delle tabelle della Corte, con l'ordinanza del 22 dicembre 2017, n. 30918 aveva dichiarato di ufficio l'improcedibilità di un ricorso predisposto in originale telematico, sottoscritto con firma digitale, notificato a mezzo PEC e depositato in cancelleria in copia analogica priva di firma autografa e di attestazione di conformità, ex art. 9, commi 1-bis e 1-ter, della legge n. 53 del 1994, a nulla rilevando la mancata contestazione della controparte ovvero il deposito di copia del ricorso ritualmente autenticata oltre il termine perentorio di cui all'art. 369 c.p.c..

In tale situazione, premessi i necessari riferimenti al potere di attestazione appositamente conferito al difensore a norma dell'art. 9, commi 1-bis e 1-ter, della legge n. 53 del 1994, con l'attribuzione della qualifica di pubblico ufficiale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23, comma 1, del d.lgs. 82 del 2005, il Collegio aveva ritenuto che la copia analogica del ricorso digitale priva di attestazione di conformità non fosse idonea ad integrare le condizioni di procedibilità richieste dall'art. 369, comma 1, c.p.c. facendo applicazione di principi già affermati in relazione al deposito del ricorso non già in originale bensì in copia non autenticata⁷².

L'officiosità del rilievo, senza che fosse necessaria l'eccezione della controparte, veniva pure fondata su orientamento consolidato⁷³, così come l'irrilevanza della mancata contestazione del controricorrente, per non essere la materia nella disponibilità delle parti. Su quest'ultimo aspetto, in particolare, si legge in motivazione: «Il problema del rilievo della non contestazione si era già posto negli stessi termini in situazioni in cui, essendo stata depositata una mera fotocopia o una velina, al fine di evitare l'improcedibilità del ricorso per cassazione, era stata invocata l'applicazione dell'art. 2719 c.c. per il quale “le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità non è espressamente disconosciuta”. In queste situazioni si è costantemente affermato (Cass. 1 dicembre 2005, n. 26222; 18 settembre 2012, n. 15624; 8 ottobre 2013, n. 22914; 26 maggio 2015, n. 10784) che tale regola si applica quando si tratta di attribuire ad un documento efficacia probatoria, da valere tra le parti, mentre non vale quando si è al di fuori dell'ambito probatorio e si devono operare verifiche, come quelle relative alla procedibilità del ricorso, che hanno implicazioni pubblicistiche e non sono nella disponibilità delle parti. Ciò spiega anche perché il comma 2 dell'art. 23 del C.A.D., non è richiamato dai commi 1-bis e 1-ter dell'art. 9 l. 53/1994».

Infine, a fronte dell'argomentazione difensiva, sviluppata in sede di memoria depositata ai sensi dell'art. 380-bis, comma 2, c.p.c., in ordine alla sanabilità dell'improcedibilità con la produzione di copia autenticata del ricorso in allegato alla memoria, era stato richiamato l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui è ammesso il deposito dell'originale separatamente e dopo la produzione della copia non autenticata, «ma a condizione che avvenga nel termine di venti giorni dall'ultima notificazione, non essendo ammissibile il recupero di una condizione di procedibilità mancante dopo la scadenza del termine per il deposito del ricorso (Cass. 20 gennaio 2015, n. 870 e Cass., 7 febbraio 2017, n. 3132)». Conclusione ulteriormente confortata con il rinvio a Sez. U, 2 maggio 2017, n. 10648, che, pur mitigando l'applicazione della sanzione di

⁷²Sez. U, 10 ottobre 1997, n. 9861: «È improcedibile il ricorso per cassazione del quale sia stato depositato nel termine di venti giorni dalla notificazione soltanto una copia non autenticata e non già l'originale.»

⁷³Sez. 2, 18 settembre 2012, n. 15624, Sez. 6 - 2, 8 ottobre 2013, n. 22914, Sez. 2, 20 gennaio 2015, n. 870, Sez. 3, 7 febbraio 2017, n. 3132.

improcedibilità quando il documento mancante sia nella disponibilità del giudice perché prodotto dalla controparte o perché presente nel fascicolo d'ufficio, aveva però ribadito che, invece, «consentire il recupero dell'omissione mediante la produzione a tempo indeterminato con lo strumento dell'art. 372 c.p.c. vanificherebbe il senso del duplice adempimento del meccanismo processuale. L'improcedibilità, infatti, a differenza di quanto previsto in altre situazioni procedurali trova la sua ragione nel presidiare, con efficacia sanzionatoria, un comportamento omissivo che ostacola la sequenza di avvio di un determinato processo».

In forza dei motivi sopra sintetizzati, era stato affermato il seguente principio di diritto: «Il ricorso per cassazione è improcedibile, ai sensi dell'art. 369 c.p.c., quando, nel termine di venti giorni dalla notificazione, siano state depositate solo copie analogiche del ricorso, della relazione di notificazione con messaggio p.e.c. e relative ricevute, senza attestarne la conformità, ai sensi dell'art. 9, comma 1-bis, della legge 21 gennaio 1994 n. 53 e successive integrazioni, ai documenti informatici da cui sono tratte» (conformi, Sez. 6-1, 10 maggio 2018, n. 11367; Sez. 3, 26 giugno 2018, n. 16821; Sez. 3, 26 giugno 2018, n. 16822).

La questione era stata esaminata anche dalle Sezioni Unite, con la sentenza 27 aprile 2018, n. 10266, in riferimento ad un caso in cui i controricorsi – predisposti come originali telematici – erano stati depositati in copia cartacea con rituale attestazione di conformità. In tale pronuncia, la Corte aveva valorizzato l'attestazione apposta sulla copia dal difensore per assicurare la conformità ai corrispondenti documenti digitali; infatti, l'attestazione di conformità correttamente eseguita dal difensore era valsa a far ritenere pienamente rituale il controricorso depositato in copia analogica, consentendo al Collegio anche di superare l'eccezione di mancata apposizione della firma digitale, sollevata dal ricorrente, con conseguente liquidazione delle spese processuali in favore dei controricorrenti per effetto della dichiarata inammissibilità dei ricorsi per mancanza di procura speciale. In motivazione, in esito alla precisazione che il processo telematico non era stato ancora esteso al giudizio di cassazione, si affermava che ciò comportava «la necessità di estrarre copie analogiche (cioè cartacee) degli atti digitali», secondo l'espressa disciplina di cui al combinato disposto degli artt. 3-bis, 6 e 9 della legge n. 53 del 1994, e dell'art. 23, comma 1, C.A.D., disposizioni che conferiscono al difensore, in qualità di pubblico ufficiale, il potere di attestare la conformità agli originali digitali delle copie del messaggio di posta elettronica certificata inviato all'avvocato di controparte, delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna, nonché degli atti allegati, comprensivi dalla relazione di notificazione. Quindi, veniva richiamata l'ordinanza n. 30918 del 2017, nei termini seguenti: «Trattasi di principi di diritto, recentemente enunciati dal collegio previsto dal § 41.2 delle tabelle della Corte (Cass., Sez.6, ad. plen. 16/10/2017 - dep. 22/12/2017, n. 30765 e n. 30918), dai quali non v'è ragione di discostarsi e che, ora anche a sezioni unite, vanno ribaditi.».

Nondimeno, in esito ad ampia ed articolata motivazione, nella quale si ricostruisce analiticamente la normativa di settore e le ragioni tradizionalmente poste a fondamento dell'orientamento giurisprudenziale seguito dalla Sesta sezione nella citata ordinanza, le Sezioni unite (Sez. U, 24 settembre 2018, n. 22438) hanno ritenuto di accedere ad un'interpretazione maggiormente improntata a salvaguardare il «diritto fondamentale di azione (e, quindi, anche di impugnazione) e difesa in giudizio (art. 24 Cost.), che guarda come obiettivo al principio dell'effettività della tutela giurisdizionale, alla cui realizzazione coopera, in quanto principio “mezzo”, il giusto processo dalla durata ragionevole (art. 111 Cost.), in una dimensione complessiva di garanzie che

rappresentano patrimonio comune di tradizioni giuridiche condivise a livello sovranazionale (art. 47 della Carta di Nizza, art. 19 del Trattato sull'Unione europea, art. 6 CEDU)». In effetti – osserva il Supremo collegio – già le pronunce sopra richiamate (Sez. 6, n. 30918 del 2017 e Sez. U., n. 10266 del 2018) si erano orientate verso un'interpretazione evolutiva, in consonanza con il valore dell'effettività della tutela giurisdizionale e con il principio di “non discriminazione” (quanto agli effetti giuridici) del documento digitale espresso dall'art. 46 del regolamento UE n. 910 del 2014 (eIDAS), allorquando – in un contesto quale quello del giudizio di cassazione, in cui l'impianto e lo svolgersi della relativa disciplina processuale era, all'epoca, ancorato ad una dimensione analogica (ossia cartacea) degli atti e dove, pertanto, non trovavano applicazione le regole sul p.c.t. – hanno ritenuto ammissibile la formazione digitale del ricorso e il suo deposito in copia analogica autenticata, modalità che non trovano immediata corrispondenza nel paradigma segnato dal combinato disposto degli artt. 365 e 369, comma 1, c.p.c.

Partendo da tali premesse, le Sezioni Unite hanno ritenuto di dover compiere un ulteriore intervento nomofilattico, in senso ancor più liberale, nel solco della strada tracciata da Sez. U, 2 maggio 2017, n. 10648, in tema di limiti alla declaratoria di improcedibilità del ricorso, per mancato deposito della copia autentica della sentenza impugnata, in applicazione del principio di “strumentalità delle forme” degli atti del processo, siccome prescritte dalla legge non per la realizzazione di un valore in sé o per il perseguimento di un fine proprio ed autonomo, ma in quanto strumento più idoneo per la realizzazione di un certo risultato, il quale si pone come il traguardo che la norma disciplinante la forma dell'atto intende conseguire (in tal senso, Sez. 2, 12 maggio 2016, n. 9772). In virtù di tali assunti, evidenziato che la *ratio decidendi* dell'orientamento tradizionale richiamato dalla Sesta sezione per negare rilievo alla mancata contestazione della controparte risiedeva proprio nell'esigenza di escludere dubbi sulla conformità della copia semplice dell'atto, depositata agli atti, rispetto all'originale e che, viceversa, il destinatario della notifica telematica del ricorso per cassazione predisposto in forma di documento informatico e sottoscritto con firma digitale è in grado di effettuare direttamente tale verifica di conformità, si è esclusa la sanzione dell'improcedibilità del ricorso non solo le volte in cui il controricorrente abbia depositato copia dell'atto ricevuto debitamente autenticata (come nel caso esaminato dalla Corte) ma anche allorché il controricorrente, ancorché tardivamente costituito, non abbia disconosciuto la conformità della copia semplice depositata dal ricorrente, ai sensi dell'art. 23, comma 2, del C.A.D.

D'altro canto, il tempestivo deposito della sola copia analogica del ricorso notificato come documento informatico nativo digitale è stata reputata idonea a configurare, là dove se ne presenti l'eventualità, “una fattispecie a formazione progressiva”, che si esaurisce in un lasso temporale reputato proporzionato e ragionevole; con la conseguenza che, ove il destinatario della notifica del ricorso rimanga solo intimato (ovvero, nell'ipotesi di più destinatari, anche solo uno rimanga intimato), il ricorrente potrà depositare l'attestazione di conformità sino all'udienza di discussione o all'adunanza in camera di consiglio, così come il ricorrente sarà tenuto a fare anche nell'ipotesi di disconoscimento della conformità da parte del controricorrente. Pertanto, nelle suddette ipotesi, il ricorrente, per evitare l'improcedibilità dovrà attivarsi e depositare l'attestazione di conformità entro i predetti termini. In tal modo, in esito all'argomentato percorso motivazionale, inteso a valorizzare il principio di effettività della difesa, richiamati i precedenti arresti in tema di deposito del ricorso in copia

semplice (Sez. U, 2 febbraio 1976, n. 323 e Sez. 3, 26 giugno 2008, n. 17534), è stato attribuito specifico rilievo al presupposto, indefettibile, della iniziale tempestività (nei venti giorni stabiliti dall'art. 369 c.p.c.) del deposito del ricorso seppure in copia informale, consentendo che il procedimento inteso ad acquisire certezza circa la conformità della copia all'originale, possa intervenire anche oltre il termine anzidetto. E' stato quindi espresso il seguente principio, così massimato: «Il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall'ultima notifica, di copia analogica del ricorso per cassazione predisposto in originale telematico e notificato a mezzo PEC, senza attestazione di conformità del difensore ex art. 9, commi 1 bis e 1 ter, della l. n. 53 del 1994 o con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non ne comporta l'improcedibilità ove il controricorrente (anche tardivamente costituitosi) depositi copia analogica del ricorso ritualmente autenticata ovvero non abbia disconosciuto la conformità della copia informale all'originale notificatogli ex art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 82 del 2005. Viceversa, ove il destinatario della notificazione a mezzo PEC del ricorso nativo digitale rimanga solo intimato (così come nel caso in cui non tutti i destinatari della notifica depositino controricorso) ovvero disconosca la conformità all'originale della copia analogica non autenticata del ricorso tempestivamente depositata, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità sarà onere del ricorrente depositare l'asseverazione di conformità all'originale della copia analogica sino all'udienza di discussione o all'adunanza in camera di consiglio. (Principio enunciato ai sensi dell'art. 363, comma 3, c.p.c.)».

Il principio enunciato ha trovato applicazione anche con riferimento al controricorso, sul rilievo della mancata contestazione da parte del ricorrente (Sez. 6-1, 13 dicembre 2018, n. 32231).

Nessuna sanatoria, invece, nel caso dell'intimato che non svolga attività difensiva (Sez. 1, 9 luglio 2019, n. 18425, Sez. 6 - 3, 17 luglio 2019, n. 19119, Sez. 2, 2 settembre 2019, n. 21960, Sez. 2, 22 ottobre 2019, n. 26869⁷⁴, Sez. 6 - 3, 7 settembre 2020, n. 18596) ovvero si costituisca in maniera irrituale (nella specie la parte intimata si era limitata a depositare una copia del proprio controricorso senza notificarlo alla controparte), con conseguente declaratoria di improcedibilità del ricorso (Sez. 6 - 3, 6 febbraio 2019, n. 3537), considerato che il caso di invalida costituzione del controricorrente non può non essere parificato a quello della sua mancata costituzione, in piena aderenza al principio espresso dalle Sezioni Unite⁷⁵. Il medesimo principio è stato ritenuto applicabile anche al regolamento di competenza, con conseguente declaratoria di improcedibilità, in un caso di mancata attestazione di conformità delle copie agli originali fino all'adunanza in camera di consiglio, a fronte della mancata costituzione della parte intimata (Sez. 6 - 3, 3 giugno 2020, n. 10429).

Va, peraltro, evidenziato che i medesimi principi sono stati applicati anche con riferimento al procedimento innanzi al Giudice di pace, presso il quale non risultava essere stato ancora attivato il processo telematico (Sez. 6-2, 19 febbraio 2021, n. 4633).

6.4. Modalità di deposito della copia autentica della decisione impugnata ex art. 369, comma 2, c.p.c. Ai fini del deposito della decisione in copia autentica, ai sensi

⁷⁴ Annotata da S. BOGINI, *Ancora in tema di attestazioni di conformità in Cassazione*, in *ilprocessotelematico.it*, 4 dicembre 2019, che, nel riepilogare la giurisprudenza della S.C. sul tema, evidenzia come, nella specie, trattavasi di ricorso predisposto in formato cartaceo, onde la necessità dell'attestazione di conformità era riferibile, più che altro, alla relata di notifica ed al messaggio PEC, oltre che alle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna.

⁷⁵ In tal senso, v. commento di A. BARALE, *Mancata attestazione sulla copia depositata del ricorso per cassazione: l'invalida costituzione dell'intimato impedisce la sanatoria*, in *ilprocessotelematico.it*, 18 aprile 2019.

dell'art. 369, comma 2, n. 2., c.p.c., il difensore può giovare del potere di autentica di cui all'art. 16-bis, comma 9-bis, del d.l. n. 179 del 2012, cit. Sul punto, si rinvia *supra* al § 5.3., con particolare riferimento all'interpretazione resa da Sez. L, 8 novembre 2017, n. 26479, secondo cui l'ambito del potere di autentica conferito ai difensori e dagli altri soggetti ivi indicati si estende a tutti gli atti e provvedimenti contenuti nel fascicolo informatico, sia perché originariamente depositati in formato digitale sia perché depositati in formato cartaceo e successivamente digitalizzati dal cancelliere, ai sensi dell'art. 15, comma 4, del d.m. 44 del 2011, senza circoscrivere l'applicabilità della norma ai soli procedimenti iscritti successivamente al 30 giugno 2014. Sulla necessità dell'attestazione di conformità ex art. 16-bis, comma 9-bis, del d.l. n. 179 del 2012, cit., per autenticare la copia della decisione impugnata, si esprime anche Sez. 6 - 3, 29 novembre 2017, n. 28473.

Quanto al soggetto legittimato ad eseguire l'attestazione di conformità, Sez. 6 - 3, 8 maggio 2018, n. 10941⁷⁶, include espressamente anche il difensore che ha assistito la parte nel precedente grado di giudizio, «i cui poteri processuali e di rappresentanza permangono, anche nel caso in cui allo stesso fosse stata conferita una procura speciale per quel singolo grado, sino a quando il cliente non conferisca il mandato alle liti per il giudizio di legittimità ad un altro difensore». Pertanto, a seguito della nomina del difensore in cassazione e, quindi, dell'assunzione del patrocinio, l'autenticazione della copia della sentenza d'appello, ai fini del ricorso, non può essere effettuata da un altro avvocato cui non sia stata conferita la procura speciale per la proposizione del suddetto ricorso, essendo solo il primo, sulla base della procura rilasciatagli per il giudizio di legittimità, abilitato all'attività di accesso presso il giudice della sentenza impugnata, al fine di ottenere la copia della sentenza dalla cancelleria o di acquisire le credenziali per l'accesso al fascicolo telematico (Sez. 3, 29 novembre 2018, n. 30846)⁷⁷. In senso conforme, Sez. 1, 11 marzo 2020, n. 6907, ha dichiarato improcedibile il ricorso in un caso in cui l'attestazione di conformità della sentenza impugnata con il ricorso dichiarato improcedibile era stata redatta dal difensore in grado di appello successivamente al conferimento della procura speciale per il ricorso per cassazione ad altro difensore. Tale principio è stato applicato, più di recente, anche da Sez. 1, 18 febbraio 2021, nn. 4391, 4401.

Tuttavia, la medesima Prima Sezione, pronunciandosi sul punto in pubblica udienza a seguito di ordinanze interlocutorie (Sez. 1, 3 aprile 2020, n. 7680, Sez. 1, 12 maggio 2020, n. 8809), è addivenuta ad una diversa soluzione, volta a riconoscere la coesistenza del potere in capo ai difensori rispettivamente nominati per il giudizio di merito e per quello di cassazione, in quanto funzionale ad assicurare maggiore celerità negli adempimenti difensivi volti all'iscrizione del ricorso in cassazione, nell'ambito di un procedimento, quale quello in materia di immigrazione, caratterizzato da evidenti peculiarità. In tal modo, è stato quindi affermato il principio per cui, ai fini dell'osservanza di quanto imposto, a pena di improcedibilità, dall'art. 369, comma 2, n. 2,

⁷⁶ Annotata da F. BARTOLINI, *Nomina di un nuovo difensore per il giudizio di cassazione e legittimazione a redigere l'attestazione di conformità*, in *ilprocessocivile.it*, 27 giugno 2018, e da N. GARGANO, *È ammissibile l'attestazione di conformità della sentenza redatta dal difensore del precedente grado di giudizio*, in *ilprocessotelematico.it*, 4 ottobre 2018.

⁷⁷ Tuttavia, nell'ipotesi di notifica telematica del provvedimento impugnato (su cui v. *infra* nel presente §), Sez. 3, 30 agosto 2018, n. 21406, con nota di G. VITRANI, *Improcedibilità del ricorso per cassazione – doveri di collaborazione del precedente difensore*, in *ilprocessotelematico.it*, 3 ottobre 2018, ha affermato l'obbligo del difensore costituito o domiciliatario, ancorché sia stato revocato o abbia rinunciato al mandato, non soltanto di informare la parte già rappresentata dell'avvenuta notificazione della sentenza ma altresì di compiere, in maniera tempestiva, le attività (estrazione di copie analogiche del messaggio a mezzo PEC e della relazione di notifica ad esso allegata ed attestazione cartacea di conformità con sottoscrizione autografa) e consegnare i relativi documenti al nuovo difensore ovvero (qualora non edotto della nuova nomina) alla parte stessa.

c.p.c., nel caso in cui la sentenza impugnata sia stata redatta in formato digitale e notificata tramite PEC, l'attestazione di conformità della copia analogica predisposta per la Corte di cassazione può essere effettuata, ai sensi dell'art. 9, commi 1-bis e 1-ter della l. n. 53 del 1994, anche dal difensore che ha assistito la parte nel precedente grado di giudizio, i cui poteri processuali e di rappresentanza permangono anche quando il cliente ha conferito il mandato alle liti per il giudizio di legittimità ad un altro difensore (v. sul punto, Sez. 1, 3 febbraio 2021, nn. 2445, 2446, 2447, 2448⁷⁸).

Nell'ipotesi di notifica telematica del provvedimento impugnato, Sez. 6 (nella composizione di cui al § 41.2 delle tabelle della Corte), 22 dicembre 2017, n. 30765, aveva sostenuto che «In tema di ricorso per cassazione, qualora la notificazione della sentenza impugnata sia stata eseguita con modalità telematiche, per soddisfare l'onere di deposito della copia autentica della decisione con la relazione di notificazione, il difensore del ricorrente, destinatario della suddetta notifica, deve estrarre copia cartacea del messaggio di posta elettronica certificata pervenutogli e dei suoi allegati (relazione di notifica e provvedimento impugnato), attestare con propria sottoscrizione autografa la conformità agli originali digitali della copia formata su supporto analogico, ai sensi dell'art. 9, commi 1 bis e 1 ter, l. n. 53 del 1994, e depositare nei termini quest'ultima presso la cancelleria della S.C., mentre non è necessario provvedere anche al deposito di copia autenticata della sentenza estratta dal fascicolo informatico.».

In tal modo, era stato confermato l'indirizzo emergente⁷⁹, secondo cui, stante l'impossibilità di procedere al deposito telematico, era necessario che il difensore provvedesse ad autenticare la copia del messaggio PEC ricevuto e del provvedimento allegato avvalendosi del potere di autentica di cui all'art. 9, comma 1-bis, della legge n. 53 del 1994, applicabile «In tutti i casi in cui l'avvocato debba fornire prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalità telematiche», a norma del comma 1-ter del medesimo articolo.

La pronuncia emessa dalla Sesta Sezione ha comunque espressamente disatteso l'interpretazione resa da Sez. 3, 9 novembre 2017, n. 26520⁸⁰ (rimasta isolata), intesa a configurare un "duplice onere di certificazione" (vale a dire che il difensore, oltre a dover depositare copia autenticata di messaggio di trasmissione, relazione di notifica e provvedimento impugnato, pervenuti dalla controparte vittoriosa in appello, avrebbe anche l'ulteriore onere di estrarre direttamente una copia analogica della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 16-bis, comma 9-bis, d.l. n. 179 del 2012, cit.), reputando sufficiente l'attestazione di conformità del messaggio PEC e del provvedimento allegato che è stato notificato⁸¹.

D'altro canto, era stato prospettato il valore sanante dell'eventuale deposito della documentazione relativa alla notifica, con la relativa attestazione di conformità, prodotta dal controricorrente, mentre era stato escluso che l'improcedibilità potesse essere evitata in virtù della non contestazione della controparte, considerato che «La materia non è nella disponibilità delle parti e l'omissione del deposito deve essere rilevata d'ufficio,

⁷⁸ V. sintetica ma chiara ricostruzione della questione in N. SOTGIU, *Il potere «a tempo» del difensore di attestare la conformità all'originale di atti contenuti nel fascicolo telematico dei ricorsi per cassazione in materia di protezione internazionale*, in *Riv. Dir. Proc.*, 2021, 4, 1431 ss.

⁷⁹ V. in particolare, Sez. 3, 14 luglio 2017, n. 17450, Sez. 6 - 3, 9 novembre 2017 n. 26612, fra le numerose richiamate nell'ordinanza n. 30765 del 2017.

⁸⁰ V. note critiche di N. GARGANO, *Ricorso in Cassazione improcedibile senza copie conformi della sentenza impugnata e della notifica della stessa ricevuta via PEC*, in *ilprocessotelematico.it*, 29 novembre 2017, A. BONAFINE, *L'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. e la notifica a mezzo pec: la cassazione precisa (e complica) l'onere di attestazione per il difensore del ricorrente*, in *GiustiziaCivile.com*, 19 gennaio 2018.

⁸¹ Sul punto, nota adesiva di N. GARGANO, *Ricorso in Cassazione improcedibile senza copie conformi della sentenza impugnata e della notifica della stessa ricevuta via PEC*, in *ilprocessotelematico.it*, 23 gennaio 2018.

come costantemente affermato dalla giurisprudenza della Corte prima richiamata»⁸², non trovando applicazione l'art. 2719 c.c. («tale regola si applica quando si tratta di attribuire ad un documento efficacia probatoria, da valere tra le parti, mentre non vale quando si devono operare verifiche, quali la tempestività di un atto di impugnazione rispetto ad un termine perentorio e quindi correlativamente la formazione del giudicato, che hanno implicazioni pubblicistiche e non sono nella disponibilità delle parti») né il comma 2 dell'art. 23 del C.A.D., in tema di copia analogica di documento informatico.

Proprio in virtù della pronuncia emessa dalla Sesta Sezione, nella speciale composizione di cui al par. 41.2 delle vigenti tabelle, il Presidente aggiunto, con decreto del 29 dicembre 2017, aveva restituito alla Sezione semplice l'ordinanza⁸³ con cui la questione era stata rimessa alle Sezioni Unite. Pertanto, il principio, da ultimo ribadito anche dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 10622 del 2018, poteva dirsi ormai consolidato⁸⁴.

Nondimeno, tale indirizzo era destinato ad essere ulteriormente vagliato a seguito della sentenza delle Sezioni Unite n. 22438 del 2018, cit., illustrata nel § precedente, che, pur emessa in ordine alla diversa fattispecie del ricorso predisposto in originale informatico e notificato a mezzo PEC, presenta chiari punti di contatto rispetto alla questione delle modalità di deposito della copia autentica della sentenza impugnata notificata telematicamente.

Infatti, con ordinanza interlocutoria del 9 novembre 2018 la Sez. 6 - 3 ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, prospettando la seguente questione, ritenuta di massima di particolare importanza:

«se in mancanza del deposito della copia autentica della sentenza, da parte del ricorrente o dello stesso controricorrente, nel termine di venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso, il deposito in cancelleria nel suddetto termine di copia analogica della sentenza notificata telematicamente, senza attestazione di conformità del difensore ex art. 9, commi 1 bis e 1 ter, della l. n. 53 del 1994 o con attestazione priva di sottoscrizione autografa, comporti l'improcedibilità del ricorso anche se il controricorrente non abbia disconosciuto la conformità della copia informale all'originale notificato o intervenga l'asseverazione di conformità all'originale della copia analogica sino all'udienza di discussione o all'adunanza in camera di consiglio».

La medesima ordinanza interlocutoria ha altresì prospettato due ulteriori quesiti, parimenti riconducibili, come effetti indiretti, alla portata della citata pronuncia emessa a Sezioni Unite:

«se il deposito in cancelleria nel termine di venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso di copia analogica della relazione di notifica telematica della sentenza, senza attestazione di conformità del difensore ex art. 9, commi 1 bis e 1 ter, della l. n. 53 del 1994 o con attestazione priva di sottoscrizione autografa, comporti l'improcedibilità del ricorso anche se il controricorrente non abbia disconosciuto la conformità della copia informale della relazione di notificazione o intervenga l'asseverazione di conformità all'originale della copia analogica sino all'udienza di discussione o all'adunanza in camera di consiglio»;

⁸² In particolare, Sez. U, 16 aprile 2009, n. 9005, non superata, sul punto, da Sez. U, n. 10648 del 2017, cit.

⁸³ Sez. 3, 20 dicembre 2017, n. 30622.

⁸⁴ Per citare solo alcune fra le pronunce conformi: Sez. 6 - 1, 25 settembre 2018, n. 22757, Sez. 3, 21 giugno 2018, n. 16325, Sez. 3, 15 giugno 2018, n. 15756; Sez. 6 - 3, 14 giugno 2018, n. 15605, Sez. 6 - 3, 22 maggio 2018, n. 12609, Sez. 3, 15 maggio 2018, n. 11739, Sez. 6 - 3, 14 maggio 2018, n. 11587, Sez. 6 - 3, 8 maggio 2018, n. 10941, Sez. 6 - 3, 3 maggio 2018, n. 10471, Sez. 3, 20 aprile 2018, n. 9812, Sez. 2, 22 marzo 2018, n. 7162, Sez. 6 - 2, 14 marzo 2018, n. 6339.

«se ai fini dell'assolvimento dell'onere di deposito della copia autentica della decisione notificata telematicamente nel termine di venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso, sia sufficiente per il difensore del ricorrente, destinatario della suddetta notifica, estrarre copia cartacea del messaggio di posta elettronica certificata pervenutogli e dei suoi allegati (relazione di notifica e provvedimento impugnato), ed attestare con propria sottoscrizione autografa la conformità agli originali digitali della copia formata su supporto analogico, o sia necessario provvedere anche al deposito di copia autentica della sentenza estratta direttamente dal fascicolo informatico».

La questione di massima prospettata – per così dire – in via principale discende, dunque, dall'applicazione espansiva del principio enunciato dalle Sezioni Unite, con conseguente possibilità di evitare la sanzione di improcedibilità le volte in cui il controricorrente, ancorché costituitosi tardivamente, non contesti la conformità delle copie agli originali informatici ovvero il ricorrente provvede a depositare l'asseverazione sino all'udienza di discussione o all'adunanza in camera di consiglio. Il Collegio rimettente ha però sviluppato ulteriormente il ragionamento, giungendo a prospettare i quesiti aggiuntivi sopra riportati.

L'assunto fondamentale, da cui si diparte l'argomentata esposizione, è rappresentato dalla ritenuta differenza – per natura e funzione – del requisito di procedibilità costituito dal deposito di copia autentica della sentenza rispetto al deposito del ricorso notificato in via telematica. Infatti, in tale ultimo caso l'improcedibilità è posta a presidio dell'esigenza di tempestivo esercizio del diritto di impugnazione e dell'assenza del vincolo della cosa giudicata formale (come affermato da Sez. U, 16 aprile 2009, n. 9005), sicché il meccanismo del non disconoscimento, di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 82 del 2005, ovvero dell'asseverazione “ora per allora”, di cui alla sentenza n. 22438 del 2018, intanto possono operare in quanto attengono alla funzione probatoria di accertamento di un fatto processuale, costituito dal se e in quale data sia stata effettuata la notifica, purché la copia analogica, ancorché non autenticata, sia tempestivamente depositata nel termine di venti giorni dall'ultima notifica. Quindi, il presupposto di applicazione di tale principio è “l'inerenza della condizione di procedibilità all'accertamento di un fatto processuale”, condizione che – secondo il Collegio rimettente – è ravvisabile anche rispetto al deposito della relata di notificazione della sentenza impugnata, quale requisito che attiene parimenti all'esigenza di verificare la tempestività dell'impugnazione e per il quale la norma (art. 369, comma 2, c.p.c.), non richiede il deposito in copia autentica; sarebbe, dunque, sufficiente il deposito in copia semplice nel termine di venti giorni per l'operatività del meccanismo del non disconoscimento ovvero della asseverazione “ora per allora” elaborati dalle Sezioni Unite. Ad opposta conclusione occorrerebbe invece pervenire quanto al requisito di procedibilità costituito dal tempestivo deposito di copia autentica della decisione impugnata, perché non inerente un fatto processuale, da provare, come l'attività di notificazione, bensì «l'oggetto del ricorso per cassazione e del quale la legge, proprio per la sua natura di oggetto dell'impugnazione, impone la sua presenza nel processo nella forma di un documento la cui funzione documentale deve essere realizzata in termini di certezza giuridica»; con la conseguente necessità di rispetto del termine perentoriamente stabilito dalla legge (come confermato anche da Sez. U, 2 maggio 2017, n. 10648), ed irrilevanza di comportamenti o atti successivi rispetto al predetto termine. Infatti, l'onere processuale, nel caso della sentenza, «attiene invero non alla dimostrazione di quale sia il provvedimento che sia stato notificato e che deve essere impugnato (come indurrebbe a ritenere la sufficienza della copia autentica della copia notificata), ma alla presenza nel processo del provvedimento nella sua entità obiettiva

grazie al requisito documentale della copia autentica.». In questo senso, nell'ordinanza interlocutoria si prospettava la possibilità di riaprire la questione relativa alla sufficienza dell'asseverazione della copia del provvedimento notificato, come ritenuto da Sez. 6 n. 30765 del 2017, cit., rimeditando l'interpretazione resa da Sez. 3, 9 novembre 2017, n. 26520 (ed espressamente superata da Sez. 6 n. 30765 del 2017, cit.) in ordine alla necessità di provvedere anche al deposito di copia estratta dal fascicolo informatico debitamente autenticata.

In virtù di tale articolata motivazione, in ordine alla differente natura e funzione di requisiti di procedibilità inerenti a fatti processuali (come la notificazione del ricorso ovvero la relata di notifica della sentenza impugnata) e requisiti di procedibilità inerenti all'oggetto stesso del processo (come la copia autentica della decisione impugnata), il Collegio ha formulato i due quesiti aggiuntivi, relativi, il primo, all'applicabilità del principio del raggiungimento dello scopo per mancato disconoscimento ovvero asseverazione "ora per allora" alla relata di notificazione della decisione impugnata, il secondo, alla sufficienza dell'asseverazione della copia del provvedimento impugnato ovvero alla necessità della cd. "doppia attestazione" di conformità.

Con ampia ed articolata motivazione la questione è stata definita dal Supremo Collegio con sentenza n. 8312 del 25 marzo 2019, nel senso di ritenere applicabili i principi affermati da Sez. U n. 22438 del 2018 anche al tempestivo deposito di copia del provvedimento impugnato notificato in via telematica, quale interpretazione idonea a «garantire una migliore realizzazione dei principi del giusto processo evitando inutili formalismi anche con riguardo alla valutazione della procedibilità del ricorso, nella presente fase caratterizzata da una applicazione solo parziale delle regole del PCT al giudizio di cassazione», enunciando i principi così massimati:

«Il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall'ultima notificazione, di copia analogica della decisione impugnata predisposta in originale telematico e notificata a mezzo PEC priva di attestazione di conformità del difensore ex art. 9, commi 1 bis e 1 ter, della l. n. 53 del 1994, oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non determina l'improcedibilità del ricorso per cassazione laddove il controricorrente (o uno dei controricorrenti), nel costituirsi (anche tardivamente), depositi a sua volta copia analogica della decisione ritualmente autenticata, ovvero non disconosca ex art. 23, comma 2, d.lgs. n. 82 del 2005, la conformità della copia informale all'originale notificatogli; nell'ipotesi in cui, invece, la controparte (o una delle controparti) sia rimasta soltanto intimata, ovvero abbia effettuato il suddetto disconoscimento, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità il ricorrente ha l'onere di depositare l'asseverazione di conformità all'originale della copia analogica, entro l'udienza di discussione o l'adunanza in camera di consiglio.»;

«Il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall'ultima notificazione, di copia analogica della decisione impugnata - redatta in formato elettronico e sottoscritta digitalmente, e necessariamente inserita nel fascicolo informatico -, priva di attestazione di conformità del difensore ex art. 16 bis, comma 9 bis, del d.l. n. 179 del 2012, convertito dalla l. n. 221 del 2012, oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non determina l'improcedibilità del ricorso per cassazione laddove il controricorrente (o uno dei controricorrenti), nel costituirsi (anche tardivamente), depositi a sua volta copia analogica della decisione ritualmente autenticata, ovvero non disconosca la conformità della copia informale all'originale; nell'ipotesi in cui, invece, la controparte (o una delle controparti) sia rimasta soltanto intimata, ovvero abbia effettuato il suddetto disconoscimento, per evitare di incorrere nella dichiarazione di

improcedibilità il ricorrente ha l'onere di depositare l'asseverazione di conformità all'originale della copia analogica, entro l'udienza di discussione o l'adunanza in camera di consiglio.»;

«Il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall'ultima notificazione, di copia analogica della decisione impugnata, sottoscritta con firma autografa e inserita nel fascicolo informatico, priva di attestazione di conformità del difensore, oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non determina l'improcedibilità del ricorso per cassazione laddove il controricorrente (o uno dei controricorrenti), nel costituirsi (anche tardivamente), depositi a sua volta copia analogica della decisione ritualmente autenticata, ovvero non disconosca la conformità della copia informale all'originale; nell'ipotesi in cui, invece, la controparte (o una delle controparti) sia rimasta soltanto intimata, ovvero abbia effettuato il suddetto disconoscimento, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità il ricorrente ha l'onere di depositare l'asseverazione di conformità all'originale della copia analogica, entro l'udienza di discussione o l'adunanza in camera di consiglio.»;

«Ai fini della verifica d'ufficio della tempestività del ricorso per cassazione, il ricorrente è tenuto al deposito della decisione comunicatagli a mezzo PEC (nel suo testo integrale) a cura della cancelleria; ai fini della procedibilità del ricorso, invece, ove la decisione non risulti autenticata, è necessario che il controricorrente (o uno dei controricorrenti), nel costituirsi (anche tardivamente), depositi a sua volta copia analogica della decisione ritualmente autenticata oppure non disconosca ex art. 23, comma 2, d.lgs. n. 82 del 2005, la conformità della copia informale all'originale notificatogli, mentre, nell'ipotesi in cui la controparte (o una delle controparti) sia rimasta soltanto intimata o abbia effettuato il suddetto disconoscimento, è necessario che il ricorrente depositi l'asseverazione di conformità all'originale della copia analogica entro l'udienza di discussione o l'adunanza in camera di consiglio.».

In motivazione, dopo aver analiticamente ripercorso l'iter argomentativo dell'ordinanza di rimessione, sintetizzato l'orientamento consolidato a partire da Sez. 6 n. 30765 del 2017, ripresi e chiosati i principi affermati da Sez. U n. 22438 del 2018, è stato evidenziato che «nell'attuale periodo intermedio nel quale non essendo il giudizio di legittimità ancora inserito nel sistema del PCT, la Corte si trova nell'impossibilità di effettuare la verifica diretta sull'originale nativo digitale mentre tale verifica è possibile con un semplice adempimento alla parte destinataria dell'atto processuale nativo digitale, debitamente sottoscritto con firma digitale»; pertanto, la valorizzazione del mancato disconoscimento, ai sensi dell'art. 23, comma 2, del C.A.D., effettuata dalle Sezioni Unite nella richiamata sentenza del 2018, rappresenta «un adattamento delle regole applicabili onde evitare che l'applicazione della sanzione dell'improcedibilità, sulla base dei principi tradizionali nati “in ambiente di ricorso analogico”, risulti irragionevole o sproporzionata nel diverso “ambiente digitale”». È stato, quindi, conclusivamente osservato che «l'inserimento nel circuito processuale della collaborazione del depositante dell'atto e del controricorrente, ai fini delle verifiche di conformità obiettivamente precluse alla Corte nel presente momento storico, anche nel caso in esame trova piena giustificazione.».

In virtù di tali argomentazioni, la Corte ha ritenuto di estendere la portata applicativa dei principi innovativi affermati da Sez. U n. 22438 del 2018 anche alle fattispecie nelle quali la decisione impugnata tempestivamente depositata non sia stata notificata, «sempre che ci si trovi in ambiente digitale». Pertanto, anche nel caso in cui il difensore depositi tempestivamente una copia semplice, priva di attestazione di conformità ovvero con attestazione non sottoscritta, «l'improcedibilità può evitata ove il controricorrente

non ne contesti la conformità ovvero il ricorrente provveda ad effettuare l'asseverazione "ora per allora". Tuttavia, per l'operatività di tali meccanismi "in sanatoria", è richiesto che ricorra il presupposto giustificativo dell'ambiente digitale, situazione ravvisabile nei casi di: a) sentenza impugnata redatta in formato elettronico e firmata digitalmente, necessariamente inserita nel fascicolo informatico; b) sentenza impugnata sottoscritta con firma autografa ed inserita nel fascicolo informatico; c) deposito di provvedimento comunicato dalla cancelleria a mezzo PEC.

Di qui, la soluzione della questione di massima prospettata nel senso della piena applicabilità dei principi espressi da Sez. U n. 22438 del 2018 anche al caso del deposito di copia del provvedimento impugnato e notificato telematicamente, il conseguente assorbimento dei quesiti aggiuntivi (nel senso che i medesimi principi si applicano anche al deposito della relata di notificazione, mentre il meccanismo della mancata contestazione ovvero dell'asseverazione "ora per allora" rende comunque superflua la cd. "doppia attestazione"), e l'enunciazione dei principi, come sopra massimati, intesi ad estendere la medesima soluzione ermeneutica anche alle ipotesi di deposito di copia del provvedimento non notificato, purché si rimanga "in ambiente digitale".

I principi così affermati hanno trovato immediata applicazione da parte delle Sezioni semplici (v., ad esempio, Sez. 1, 19 aprile 2019, n.11102; conforme, Sez. 3, 21 gennaio 2020, n. 1147), anche nel senso di dichiarare l'improcedibilità del ricorso ove non risultino applicabili i meccanismi in sanatoria elaborati dalle Sezioni Unite, con particolare riferimento alla mancata costituzione delle parti intimiate in assenza di asseverazione di conformità della copia della decisione impugnata (Sez. 6 - 3, 14 febbraio 2020, n. 3715; v. anche Sez. 1, 12 giugno 2020, n. 11383, relativa ad un caso in cui l'asseverazione, proveniente dal difensore del ricorrente nel giudizio di merito, non era stata dallo stesso sottoscritta, rendendo inefficace l'attestazione).

In logico sviluppo dei principi affermati dalle Sezioni Unite, Sez. 6 - 3, 18 marzo 2021, n. 7610, ha affermato che il difetto di asseverazione autografa in calce alla decisione impugnata ed alla relata di notificazione a mezzo PEC non comporta l'improcedibilità del ricorso ove, in base alla valutazione complessiva degli atti depositati, emerga in maniera inequivoca la volontà asseverativa, non essendo richiesta la contestualità della attestazione al deposito o l'unicità documentale con gli stessi atti di riferimento per la riconosciuta possibilità di compiere l'asseverazione sino all'udienza o alla discussione cartolare, secondo la giurisprudenza affermata nella transizione da processo analogico a processo compiutamente telematico presso la Corte di legittimità. In particolare, nel caso di specie, la volontà asseverativa "composita" è stata desunta dal deposito di attestazioni di conformità in calce alle relate e alla decisione gravata con indicazione di sottoscrizione digitale – inidonea in assenza di deposito telematico nella fase di legittimità – esplicitamente richiamate nell'indice dei documenti depositati, contenente l'elencazione di tali atti, sottoscritto in via autografa.

Va, tuttavia, sottolineato che l'interpretazione resa dalle Sezioni Unite è da intendere ristretta al cd. "ambiente digitale", non applicabile, ad esempio, ove la notificazione sia avvenuta nella forma tradizionale cartacea. Infatti, Sez. 2, 2 settembre 2019, n. 21941, ha dichiarato improcedibile il ricorso perché, a fronte della allegazione ivi contenuta circa l'avvenuta notificazione della sentenza impugnata, ne era stata prodotta una copia autentica senza la relata di notificazione; in particolare, la Corte, dopo aver puntualizzato che, in tali evenienze, la improcedibilità può essere evitata solo ove la sentenza con la relata di notificazione risulti comunque nella disponibilità del giudice perché prodotta dalla parte controricorrente ovvero acquisita mediante l'istanza di trasmissione del

fascicolo di ufficio (Sez. U, 2 maggio 2017, n. 10648) ovvero che il ricorso per cassazione sia stato notificato entro sessanta giorni dal deposito della sentenza impugnata (Sez. 6 - 3, 10 luglio 2013, n. 17066), ha ritenuto irrilevante la documentazione depositata successivamente alla scadenza del termine perentorio previsto dall'art. 369, comma 1, c.p.c., sull'assunto che la pronuncia a Sezioni Unite n. 8312 del 2019 «abbia ristretto sotto tale profilo l'ambito applicativo della sanzione di improcedibilità limitatamente al cosiddetto “ambiente digitale”, vale a dire ai soli atti notificati a mezzo PEC». In senso conforme, più di recente, si sono espresse anche Sez. 5, 10 novembre 2020, n. 25105, e Sez. 6 - 3, 24 marzo 2021, n. 8222⁸⁵.

D'altro canto, con specifico riferimento alla materia della protezione internazionale, è stato affermato che «il ricorrente per cassazione che agisca ai sensi dell'art. 35 bis del d.lgs. n. 25 del 2008 è tenuto ad allegare l'avvenuta comunicazione del decreto impugnato (o la mancata esecuzione di tale adempimento), producendo, a pena d'improcedibilità, copia autentica del provvedimento unitamente alla relazione di comunicazione, munita di attestazione di conformità delle ricevute PEC, fermo restando che il mancato deposito di tale relazione è irrilevante non solo nel caso in cui il ricorso sia comunque notificato entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto (cd. prova di resistenza), ma anche quando essa risulti comunque nella disponibilità della Corte di cassazione, perché prodotta dalla parte controricorrente ovvero acquisita a seguito dell'istanza di trasmissione del fascicolo d'ufficio, sempre che l'acquisizione sia stata in concreto effettuata e che da essa risulti l'avvenuta comunicazione, non spettando alla Corte attivarsi per supplire, attraverso tale via, all'inosservanza della parte al precetto posto dall'art. 369, comma 2, c.p.c.». (Sez. 1, 10 luglio 2020, n. 14839, conforme Sez. 6 - 1, 15 ottobre 2020, n. 22324).

6.5. Prova della notifica telematica del controricorso (e del ricorso). A fronte di differenti opzioni ermeneutiche seguite dalle Sezioni semplici (v. Sez. 3, 2 marzo 2018, n. 4932, Sez. 3, 30 marzo 2018, n. 7900, Sez. 6 - 3, 22 maggio 2018, n. 12605, Sez. 6 - L, 22 giugno 2018, n. 16496, Sez. 6 - L, 18 luglio 2018, n. 19078), la questione delle modalità di documentazione della notificazione a mezzo PEC nel giudizio in cassazione è stata esaminata da Sez. U n. 22438 del 2018, cit., nell'ambito dell'ampia pronuncia illustrata *supra* (§ 6.3.). In aderenza ai principi già sopra esaminati, la Corte ha affermato che, in caso di ricorso predisposto in originale digitale e notificato in via telematica, ai fini della prova della tempestività della notificazione dell'atto, è onere del controricorrente disconoscere, ai sensi della disciplina di cui all'art. 23, comma 2, CAD, la conformità agli originali dei messaggi di PEC e della relata di notificazione depositati in copia analogica non autenticata dal ricorrente, richiamando precedenti arresti resi in riferimento alla produzione dell'avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia dell'atto processuale spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale, ai sensi dell'art. 149 c.p.c., in applicazione dell'art. 2719 c.c. (in particolare, Cass., 27 luglio 2012, n. 13439; Cass., 8 settembre 2017, n. 21003). Pertanto, ove il controricorrente abbia omesso di formulare obiezioni, è sufficiente il deposito di copie semplici (mere stampe) del messaggio PEC, mentre l'attestazione di conformità rimane necessaria nel caso in cui l'intimato non svolga attività difensiva ovvero il controricorrente contesti espressamente la conformità della copia all'originale; in tali evenienze, l'attestazione di conformità potrà intervenire sino all'udienza di discussione o all'adunanza in camera di consiglio.

⁸⁵ Annotata da M. NARDELLI, *Il termine breve di impugnazione e le notifiche presso il domicilio digitale*, in *ilprocessotelematico.it*, 24 maggio 2021.

In conformità a tale interpretazione, Sez. 3, 30 ottobre 2018, n. 27480, ha dichiarato improcedibile il ricorso cartaceo, notificato in via telematica, le cui ricevute erano state depositate in copia prive di asseverazione, in quanto il destinatario della notifica era rimasto intimato né la situazione era stata sanata sino alla data dell'adunanza in camera di consiglio. Nella medesima situazione, più di recente Sez. 1, 22 dicembre 2020, n. 29266, ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per mancanza di prova materiale della notificazione (in particolare, della consegna dell'atto), ritenuta equiparabile al caso di inesistenza della notificazione (Sez. U, 20 luglio 2016, n. 14916), che non consente come tale la concessione di un termine per il deposito, né la rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c., propria dei soli casi in cui la notifica sia nulla.

6.6. Prova della notifica telematica della sentenza ai fini della decorrenza del termine breve ex art. 325 c.p.c. In linea di principio, è stato affermato che «La notifica della sentenza effettuata alla controparte a mezzo PEC (ex art. 3 bis della l. n. 53 del 1994 nel testo, applicabile “ratione temporis”, modificato dall'art. 16 quater, comma 1, lett. d), del d.l. n. 179 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 228 del 2012) è idonea a far decorrere il termine breve d'impugnazione nei confronti del destinatario, ove il notificante provi di aver allegato e prodotto la copia cartacea del messaggio di trasmissione a mezzo posta elettronica certificata, le ricevute di avvenuta consegna e accettazione e la relata di notificazione, sottoscritta digitalmente dal difensore, nonché la copia conforme della sentenza che, trattandosi di atto da notificare non consistente in documento informatico, sia stata effettuata mediante estrazione di copia informatica dell'atto formato su supporto analogico e attestazione di conformità ex art. 16 undecies del citato d.l. n. 179 del 2012. » (Sez. 3, 19 settembre 2017, n. 21597; in senso conforme, Sez. 2, 26 giugno 2018, n. 16783, Sez. 3, 5 ottobre 2018, 24568, Sez. 3, 9 luglio 2019, n. 18317⁸⁶, Sez. 6-5, 4 novembre 2021, n. 31779, che ha rimarcato la genericità della contestazione svolta dal destinatario). Tuttavia, in un caso in cui era stata contestata la regolarità dell'estrazione della copia su supporto analogico, Sez. L, 19 giugno 2019, n. 16421, ha escluso la tardività del ricorso per cassazione, dedotta dal controricorrente con riferimento ad una prima notifica effettuata a mezzo PEC, in quanto, a seguito a fronte delle contestazioni, il notificante aveva proceduto ad una seconda notifica, con conseguente decorrenza del termine per impugnare dalla data di quest'ultima.

La mancata contestazione è stata espressamente valorizzata da Sez. 6 - 3, 28 novembre 2017, n. 28339, secondo cui «Il deposito di documentazione concernente l'avvenuta notifica della sentenza effettuata alla controparte a mezzo PEC, ancorché non corredata dalla attestazione di conformità delle ricevute di avvenuta consegna e accettazione del messaggio, è idonea a far decorrere il termine breve d'impugnazione nei confronti del destinatario, qualora quest'ultimo non abbia sollevato alcuna obiezione o contestazione sulla regolarità di tale notifica.». Nel caso di specie, in cui la sentenza impugnata risultava notificata dapprima a mezzo PEC e poi, nuovamente, a mezzo ufficiale giudiziario, la Corte ha ritenuto che il termine di cui all'art. 325, comma 2, c.p.c. decorresse dalla prima notifica, pur in assenza di attestazione di conformità delle ricevute di avvenuta consegna della stessa, essendosi il ricorrente, a fronte dell'eccezione di tardività del ricorso con deposito della documentazione attestante l'avvenuta notifica a mezzo PEC, limitato a richiamare in memoria la seconda notificazione, senza nulla obiettare sulla regolarità della prima.

⁸⁶ Annotata da F. PEDRONI, *Gli oneri probatori dell'avvenuta notifica in proprio a mezzo PEC ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione, in ilprocessotelematico.it*, 9 settembre 2019.

In senso analogo, Sez. L, 16 agosto 2018, n. 20747, ha affermato che la notificazione telematica della sentenza, mediante copia priva della regolare attestazione di conformità all'originale, ma la cui relata contenga l'indicazione della data di pubblicazione e l'attestazione che la stessa, originariamente, recava firma digitale, è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione, salvo che il destinatario deduca e dimostri che tale irregolarità abbia arrecato un pregiudizio alla conoscenza dell'atto ed al concreto esercizio del diritto di difesa.

Pertanto, la Corte ha fatto applicazione del principio di raggiungimento dello scopo anche per risolvere questa specifica questione, ritenendo idonea la notifica a determinare la decorrenza del termine breve per impugnare anche in caso di mancata attestazione di conformità ove l'interessato non alleggi il pregiudizio subito per effetto di tale violazione.

Va, infine, evidenziato che, in conformità a Sez. 3, n. 25819 del 2017, cit *supra* § 2.5., Sez. 1, 24 settembre 2020, n. 20039, ha ritenuto che «In caso di notificazione della sentenza a mezzo PEC, la copia analogica della ricevuta di avvenuta consegna, completa di attestazione di conformità, è idonea a certificare l'avvenuto recapito del messaggio e degli allegati, salva la prova contraria, di cui è onerata la parte che solleva la relativa eccezione, dell'esistenza di errori tecnici riferibili al sistema informatizzato», così ponendo a carico del destinatario della notifica non solo l'onere di contestazione, ma anche di prova della mancata ricezione della sentenza o del provvedimento oggetto della notificazione.

In senso conforme, Sez. 2, 28 maggio 2021, n. 15001⁸⁷, ha ritenuto inammissibile, perché tardivo, il ricorso per cassazione sul rilievo che fosse stata ritualmente eseguita la notificazione della sentenza impugnata a mezzo PEC, non avendo il ricorrente – destinatario della stessa – fornito adeguata prova in ordine alla eccepita circostanza che il *file* allegato al messaggio di PEC contenesse solo pagine bianche; la declaratoria di inammissibilità è stata fondata proprio sul rilievo che, in caso di notificazione della sentenza a mezzo PEC, una volta acquisita al processo la prova della sussistenza della ricevuta di avvenuta consegna, solo la concreta allegazione di una qualche disfunzionalità dei sistemi telematici potrebbe giustificare migliori verifiche sul piano informatico, con onere probatorio a carico del destinatario – in tale ambito, peraltro, senza necessità di proporre querela di falso – in conformità ai principi già operanti in tema di notificazioni secondo i sistemi tradizionali e per cui, a fronte di un'apparenza di regolarità della dinamica comunicatoria, spetta al destinatario promuovere le contestazioni necessarie ed eventualmente fornire la prova di esse.

⁸⁷ Annotata da Y. FERA, *Notifica a mezzo PEC con allegati illeggibili: come deve comportarsi il destinatario?*, in *ilprocessotelematico.it*, 8 novembre 2021.